



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Internazionale Penale

**Le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo**

Prof.ssa Marina Mancini

---

RELATORE

Prof. Rosario Salvatore Aitala

---

CORRELATORE

Beatrice d'Ippolito

149483

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2021/2022

## Indice

<b>INTRODUZIONE</b> .....	2
<b>CAPITOLO I: Quadro storico</b> .....	3
1 Il Kosovo dal 1998 al 2000.....	3
2. Il rapporto Marty.....	10
3. L’istituzione delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo....	15
<b>CAPITOLO II: Un tribunale ibrido</b> .....	18
1. La natura ibrida e la base giuridica delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo.....	18
2. La struttura delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo....	23
3. La giurisdizione delle Camere specializzate del Kosovo.....	28
4. I diritti dell’accusato e i diritti delle vittime .....	30
<b>CAPITOLO III: I casi</b> .....	38
1. Il caso <i>Mustafa</i> .....	38
2. Il caso <i>Thaçi et al.</i> .....	43
3. Il caso <i>Shala</i> .....	52
4. Il caso <i>Gucati e Haradinaj</i> .....	58
<b>CONCLUSIONI</b> .....	69
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	73
<b>LEGISLAZIONE</b> .....	77
<b>GIURISPRUDENZA</b> .....	78
<b>TRATTATI E ATTI INTERNAZIONALI RILEVANTI</b> .....	87

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato si prefigge di analizzare le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo, un tribunale ibrido, istituito nell'agosto del 2015, con lo scopo di perseguire le atrocità perpetrate nel Kosovo e nel territorio dell'Albania tra il gennaio 1998 ed il dicembre 2000, in particolare quelle commesse da parte dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, l'UCK. Gli stessi fatti erano già stati oggetto di indagine da parte del Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Iugoslavia, ma non avevano condotto alla punizione dei maggiori responsabili.

Al nuovo tribunale, dunque, è stato affidato l'obiettivo più ampio di superare le difficoltà incontrate in passato e di rappresentare uno strumento di giustizia e transizione, facendo luce sulla realtà degli avvenimenti e ponendo fine all'impunità dei responsabili, nell'ottica di una riconciliazione sociale e nazionale.

Nel Capitolo I, verranno ricostruiti il contesto storico e i fattori che hanno condotto alla creazione del tribunale, avendo cura di delineare le tappe fondamentali che hanno segnato il cammino verso l'adozione della legge *ad hoc* istitutiva delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo e la conseguente modifica della Costituzione del Kosovo, che ne ha assicurato la legittimità costituzionale.

Il Capitolo II, partendo da un'analisi generale del concetto di tribunale ibrido, si occuperà di illustrare la natura, la struttura e la giurisdizione del tribunale, effettuando un raffronto con altri tre tribunali ibridi: le Camere Straordinarie nelle Corti Cambogiane, le Camere Straordinarie Africane e i Panel Speciali di Timor Est. Verranno, infine, esaminate le peculiarità e le novità introdotte con riguardo alla tutela dei diritti dell'accusato e delle vittime nell'ambito dei procedimenti di fronte alle Camere.

Nel Capitolo III, verranno analizzati i casi attualmente pendenti davanti alle Camere specializzate, con il fine di valutarne l'effettivo funzionamento e illustrarne le potenzialità e le criticità. Si tratta dei casi *Mustafa, Shala, Thaçi et al.*, e *Gucati e Haradinaj*.

Potrà finalmente il nuovo tribunale portare giustizia e riconciliazione in Kosovo? È questo l'interrogativo principale al quale si tenterà di dare una risposta. L'accertamento della verità di quanto accaduto nel conflitto in Kosovo potrà, infatti, costituire il primo punto di accordo fra due comunità, quella albanese e quella serba, da sempre ostili, e facilitare il loro riavvicinamento.

## CAPITOLO 1: Quadro storico

### 1. Il Kosovo dal 1998 al 2000

Il Kosovo si trova nella regione balcanica ed è sempre stato al centro di tensioni tra i serbi e gli albanesi. Nel 1968, durante la dittatura di Tito nella Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, venne concesso al Kosovo lo status di provincia autonoma della Repubblica socialista di Serbia. La popolazione del Kosovo era in maggioranza di etnia albanese. In ragione di ciò, il Kosovo godeva di autonomia da Belgrado e aveva un proprio parlamento, propri organi amministrativi e giudiziari, banche e corpi di polizia<sup>1</sup>.

Il 1980, anno in cui il dittatore Tito morì, segnò il momento della fine degli equilibri in Jugoslavia: nonostante il Kosovo godesse di ampia autonomia amministrativa, i kossovari albanesi non erano ben visti in Serbia e il riaffermarsi del nazionalismo serbo non perse occasione per farsi sentire. Negli anni successivi, numerose manifestazioni coinvolsero centinaia di kossovari albanesi che scesero in piazza per protestare, in un primo momento, contro la scarsa considerazione del governo serbo per l'istruzione albanese, successivamente, per la piena indipendenza del Kosovo<sup>2</sup>.

Tuttavia, il territorio del Kosovo è sempre stato considerato dal popolo serbo una terra sacra. La battaglia di Kosovo Polje (o anche Campo dei Merli) del 1389, durante la quale il Principato di Serbia venne sconfitto dall'Impero Ottomano, rappresenta uno dei principali avvenimenti della storia serba<sup>3</sup>. Lo stesso spirito con cui i serbi tentarono, in quell'occasione, di resistere ai turchi è stato invocato, proprio sulla piana dei Merli, ben seicento anni dopo, precisamente il 28 giugno del 1989, dal presidente serbo Slobodan Milosevič che, nel noto discorso di Gazimestan, espone il suo piano per la costituzione della Grande Serbia:

*«Sei secoli dopo, oggi, siamo ancora coinvolti in nuove battaglie. Non sono ancora conflitti armati, sebbene queste cose non possano essere ancora escluse. Comunque, a prescindere dal genere di queste battaglie, esse non potranno essere vinte senza determinazione, coraggio e sacrificio, senza cioè le nobili qualità che furono mostrate qui sul Campo del Kosovo nei tempi passati. La nostra principale battaglia oggi*

---

<sup>1</sup> JUDAH, *Kosovo: What Everyone Needs to Know*, Oxford, Oxford University Press, 2008, p.57-58.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> MOROZZO DELLA ROCCA, *Kosovo, la guerra in Europa, origini di un conflitto etnico*, Milano, Guerrini e Associati, 1999, p.22 e ss.

*riguarda il raggiungimento della prosperità economica, politica, culturale e in generale sociale, alla ricerca di un più rapido e più fortunato approccio alla civiltà in cui i popoli vivono nel XXI secolo»<sup>4</sup>.*

In questo processo di cambiamento dell'assetto dello Stato, infatti, a partire dal 1989, vennero promulgati una serie emendamenti alla Costituzione della Repubblica di Serbia volti a ridurre l'autonomia della provincia del Kosovo nell'ottica di un'egemonia serba. Con centinaia di decreti-legge ed atti amministrativi, la classe dirigente kosovara venne sostituita, gli albanesi vennero allontanati dai propri posti di lavoro, vennero obbligati a chiudere le proprie attività e vennero loro precluse le attività commerciali senza l'autorizzazione del governo. Nel 1990, con l'adozione di una nuova Costituzione, venne revocata definitivamente l'autonomia del Kosovo e dichiarato lo stato di emergenza. La popolazione di etnia albanese venne accusata di occupare una terra che non gli apparteneva, per cui in migliaia di kosovari albanesi fuggirono verso la Macedonia, il Montenegro e l'Albania, mentre coloro che decisero di restare subirono soprusi di ogni genere, violenze, arresti arbitrari e interrogatori da parte della polizia serba, dotata di poteri quasi illimitati<sup>5</sup>.

Nonostante i vari tentativi di opposizione al governo serbo, il parlamento kosovaro riuscì solamente a creare uno "Stato albanese ombra", un'organizzazione della società civile parallela, che pur non essendo sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione, rassereneva la comunità internazionale<sup>6</sup>.

Nell'ambito della resistenza dei kosovari albanesi alle politiche repressive serbe, venne costituito un gruppo insurrezionale, l'*Ushtria Çlirimtare e Kosovës* ( Esercito di Liberazione del Kosovo, in breve UCK), un'organizzazione paramilitare indipendentista divenuta attiva nel 1996 e volta a scardinare le istituzioni statali serbe in Kosovo. L'UCK era composto principalmente da ex militari e poliziotti albanesi della ex-Iugoslavia e da studenti attivisti<sup>7</sup>.

Nel corso degli anni, si assistette a continui scontri armati fra la polizia serba e l'UCK e, completata la dissoluzione della Ex-Iugoslavia, il Governo serbo mise in atto

---

<sup>4</sup> *Slobodan Milosevic's 1989 St. Vitus Day Speech*, Gazimestan, June 28, 1989, disponibile all'indirizzo: <http://www.slobodan-milosevic.org/spch-kosovo1989.htm>.

<sup>5</sup> MOROZZO DELLA ROCCA, *Kosovo, la guerra in Europa, origini di un conflitto etnico*, cit., p.55.

<sup>6</sup> PIRJEVEC, *Le guerre jugoslave 1991-1999*, Torino, Einaudi, 2014, p.555-558.

<sup>7</sup> Ivi, p.560.

un piano di riconquista dell'intero territorio del Kosovo, schierando centinaia di truppe militari e paramilitari sui confini ed istruendo la polizia di colpire nelle cittadine i kossovani albanesi, al fine di scoraggiarli da eventuali ribellioni. Le forze serbe iniziarono una vera e propria campagna di pulizia etnica nei confronti dei kossovani albanesi<sup>8</sup>.

Nel frattempo, l'UCK sferrava diverse offensive armate contro i serbi, fra cui imboscate e incursioni, che per tutto il 1997 fecero vittime non solo militari ma anche civili. Nel 1998, si raggiunse l'apice della violenza nella regione della Drenica, quando l'Esercito di Liberazione concentrò gli attacchi non solo contro i serbi ma anche contro i kossovani albanesi considerati di essere collaborazionisti dei serbi. L'UCK univa alla guerriglia atti di terrorismo<sup>9</sup>.

Alla fine del mese di febbraio, Milosevič autorizzò la polizia serba a condurre, come controffensiva, una serie di attacchi armati con artiglieria pesante, determinando una *escalation* di massacri contro la popolazione civile kosovano-albanese, di cui, donne, anziani e bambini furono le principali vittime<sup>10</sup>.

L'entità dei fatti di sangue nella regione della Drenica impose un intervento da parte della comunità internazionale, allarmata dal rischio di un possibile turbamento futuro degli equilibri nella regione balcanica, che si concretizzò, il 9 marzo 1998, con la creazione del c.d. Gruppo di Contatto, composto dai Ministri degli esteri di Francia, Germania, Russia, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Riunitosi a Londra, detto Gruppo era incaricato di elaborare un Piano di Azione per il ritiro delle truppe serbe dal Kosovo e l'intervento di diverse organizzazioni internazionali per ripristinare la pace e portare gli aiuti alla popolazione.

Tale iniziativa non trovò alcun riscontro positivo da parte del Presidente serbo, così il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la risoluzione n. 1160 del 31 marzo 1998, con la quale condannò «*l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia serbe contro civili e manifestanti pacifici in Kosovo, nonché tutti gli atti di terrorismo da parte dell'Esercito di liberazione del Kosovo...*» e invitò le parti in conflitto a trovare una soluzione pacifica alla crisi in atto. Il Vožd<sup>11</sup>, non accettando una

---

<sup>8</sup> MOROZZO DELLA ROCCA, *Kosovo, la guerra in Europa, origini di un conflitto etnico*, cit., p.61.

<sup>9</sup> PIRJEVEC, *Le guerre jugoslave 1991-1999*, cit., p.563-565.

<sup>10</sup> *Idibem*.

<sup>11</sup> Vožd o Vožd è un prestito slavo ecclesiastico russo e serbo derivato dal verbo vesti che significa "condurre", "guidare", era l'appellativo attribuito a Milosevic.

mediazione esterna, schierò ulteriori truppe nella cittadina di Decani<sup>12</sup>, principale collegamento con l'Albania, cruciale per i rifornimenti di armi e per i campi di addestramento delle milizie dell'UCK<sup>13</sup>. Tale presenza armata causò ulteriori violenze ed il conseguente esodo di altre migliaia di kossovari albanesi. Questi fatti di forte rilievo mediatico spinsero la comunità internazionale ad intervenire in maniera più incisiva. Alla possibilità di un intervento armato paventato dalla NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), in un primo momento, si preferì l'azione più moderata del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, con la risoluzione n.1199 del 23 settembre 1998, ordinò la cessazione immediata delle ostilità e la pronta collaborazione della Repubblica Federale di Jugoslavia e dei capi albanesi del Kosovo per porre fine alla catastrofe umanitaria in atto, che permettesse anche alla comunità internazionale di intervenire sul territorio tramite una missione di controllo, effettiva e duratura, dell'Unione europea, atta a garantire il rientro dei rifugiati di tutte le etnie per poter accedere liberamente agli aiuti delle organizzazioni umanitarie presenti (paragrafi 1-5).

Alla fine di settembre, la *Kosovo Diplomatic Observer Mission* forniva un rapporto su un ulteriore massacro nella regione della Drenica ad opera della polizia serba contro diciannove albanesi, tra cui donne e bambini, che, nel tentativo di fuggire, vennero catturati e giustiziati con un colpo alla nuca<sup>14</sup>. In questo contesto, l'UCK ordinava la ritirata tattica, consapevole dell'inferiorità numerica e militare, ma soprattutto auspicando l'intervento sollecito delle forze internazionali. Tentativi di accordi di pace erano stati già intrapresi sia dalla Russia che dagli Stati Uniti e la NATO era ancora dubbiosa sulla liceità di un intervento che non fosse autorizzato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>15</sup>.

A seguito di un ulteriore tentativo di dialogo fra Milosevič e il diplomatico statunitense Richard Holbrooke, il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione n. 1203 del 24 ottobre 1998, approvò l'istituzione di una missione di osservatori OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea) e una missione di monitoraggio aereo NATO su tutto il territorio del Kosovo, concordate con il Governo

---

<sup>12</sup> PIRJEVEC, *Le guerre jugoslave 1991-1999*, cit., p.567.

<sup>13</sup> MOROZZO DELLA ROCCA, *Kosovo, la guerra in Europa, origini di un conflitto etnico*, cit., p.71.

<sup>14</sup> PIRJEVEC, *Le guerre jugoslave 1991-1999*, cit., p.575-577.

<sup>15</sup> Ivi, p.575-577.

della Repubblica federale di Jugoslavia affinché potessero monitorare la situazione sul campo (paragrafo 1).

L'UCK riprese gli attacchi, sperando in una reazione del Governo serbo che avrebbe spinto la comunità internazionale, a intervenire militarmente. Fra il mese di dicembre e gli inizi di gennaio 1999, continuano gli atti di violenza da entrambe le parti: in un bar di Peç un gruppo paramilitare albanese uccise sei bambini serbi, mentre l'UCK rapì e uccise il sindaco di Kosovo Polije<sup>16</sup>. Il 15 gennaio 1999, nella cittadina di Racak un altro massacro di civili coinvolse anziani e bambini torturati e mutilati dalle truppe serbe, durante un rastrellamento ordinato per raccogliere testimonianze sull'uccisione di tre soldati serbi avvenuta nei giorni precedenti<sup>17</sup>.

Era dunque chiara la necessità di un immediato intervento da parte della comunità internazionale. Tuttavia, l'opposizione della Repubblica Popolare Cinese e della Federazione Russa impediva al Consiglio di Sicurezza di autorizzare, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, un intervento armato<sup>18</sup>.

Dopo lunghi colloqui con gli stati europei, il Segretario di Stato americano Madeline Albright, riuscì ad ottenere il consenso per intervento militare della NATO, se l'ultimo tentativo di risoluzione diplomatica della crisi non fosse andato a buon fine<sup>19</sup>. Detto tentativo, avviato in occasione della conferenza internazionale di Rambouillet, vide l'ambasciatore americano Hill, incaricato della mediazione, fallire nell'intento: le condizioni non negoziabili stabilite dal Gruppo di Contatto furono accettate dagli albanesi, seppur sconcertati dall'esclusione dell'indipendenza del Kosovo come condizione tassativa dell'accordo, mentre Milosevič rifiutò duramente il piano di pace proposto<sup>20</sup>.

Alla luce dell'ennesimo fallimento di porre fine al conflitto pacificamente, nonostante l'assenza di una autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, il 23 marzo 1999, il Segretario Generale della NATO, Javier Solana, autorizzò l'Operazione "*Allied Force*", una campagna di bombardamenti sulla Repubblica Federale di Jugoslavia che durò 77 giorni. Nonostante i bombardamenti, in Kosovo proseguiva la campagna di pulizia etnica.

---

<sup>16</sup> ARRIGHINI, *Kosovo tra guerra e crimini*, Sestri Levante, Gammarò Edizioni, 2021, p.37-38.

<sup>17</sup> PIRJEVEC, *Le guerre jugoslave 1991-1999*, cit., p.583.

<sup>18</sup> Ivi, p.577-578.

<sup>19</sup> Ivi, p.583-586.

<sup>20</sup> Ivi, p.591-601.

Migliaia di albanesi venivano deportati, uccisi e sepolti in fosse comuni, intere città vennero rase al suolo e date alle fiamme. In un primo momento, la campagna aerea si era volutamente limitata a obiettivi militari nell'intento di infliggere alle forze serbe solo danni circoscritti, successivamente vennero colpiti anche infrastrutture a duplice uso civile/militare, inclusi ponti e raffinerie, per rendere inefficace l'approvvigionamento dell'esercito serbo e dimostrare al Governo e alla popolazione che era in pericolo lo stesso futuro del Paese<sup>21</sup>. Milosevič, dopo aver perso l'appoggio del popolo, ormai ridotto alla miseria, il 9 giugno 1999, firmò l'accordo militare tecnico di Kumanovo, che lo obbligava a ritirare tutte le forze militari e paramilitari federali e serbe dal Kosovo<sup>22</sup>. Fu la fine del conflitto.

L'intervento armato NATO, nonostante condusse al termine delle violenze nei confronti dei civili kosovari, fu estremamente criticato. Esso fu giustificato dalla NATO come intervento d'umanità, ma la liceità dell'intervento d'umanità, in assenza di una autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, è controversa<sup>23</sup>.

Tuttavia, il 10 giugno 1999, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò la risoluzione n.1244 che autorizzava l'istituzione di una presenza internazionale di sicurezza, con il compito di garantire condizioni di sicurezza per tutti i kosovari, e una presenza civile internazionale per amministrare la provincia. Una parte della dottrina ritiene che, il Consiglio di Sicurezza, con tale risoluzione, nella quale omise qualunque tipo di condanna dell'intervento armato, ne fece proprio il risultato: in un certo senso, "ratificò" a posteriori l'intervento dell'Alleanza Atlantica<sup>24</sup>.

Sulla base della risoluzione 1244, furono istituite la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) come presenza civile incaricata dell'amministrazione del Kosovo e la KFOR, una forza guidata dalla NATO come presenza internazionale di sicurezza. L'UNMIK aveva tra i suoi compiti quello di formare gli organi giudiziari e il corpo di polizia, che avrebbe dato applicazione alla normativa vigente in Kosovo, purché

---

<sup>21</sup> Ivi p.618.

<sup>22</sup> *Military Technical Agreement between the International Security Force ("KFOR") and the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia*, Kumanovo, 9 June 1999, disponibile all'indirizzo: <https://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm>.

<sup>23</sup> Per un commento v. SCISO (a cura di), *L'intervento in Kosovo. Aspetti internazionalistici e interni*, Milano, Giuffrè, 2001.

<sup>24</sup> PALMISANO, *L'ammissibilità del ricorso alla forza armata a fini umanitari e la guerra del Kosovo*, in *Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2005, disponibile all'indirizzo: <https://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/palmisan.htm#15>

non in conflitto con i principi di diritto internazionale e di tutela dei diritti umani (paragrafi 5 e 9 della Risoluzione n.1244)<sup>25</sup>.

Poiché la guerra aveva generato innumerevoli vittime, le giurisdizioni nazionali non erano in grado di indagare e processare i responsabili, e il livello di corruzione ed il clima di intimidazione non permettevano di svolgere le indagini. L'UNMIK decise di costituire un corpo giudiziario a composizione mista: giudici, procuratori, ispettori nazionali ed internazionali avrebbero univocamente operato per processare i responsabili delle atrocità commesse dai combattenti dell'UCK e dall'esercito serbo. Tra 10 giugno 1999 e la fine del 2000 circa, l'UCK si rese responsabile di numerosi atti di violenza che portarono all'esodo di gran parte della popolazione serba e delle minoranze dal Kosovo<sup>26</sup>.

Le due missioni non sono esenti da critiche. È stato rilevato, come «*No major attempt was made to publicly demonstrate the new international rulers' intolerance of ethnic cleansing, in particular through identification and arrest of those responsible. Instead, by allowing the intimidation to continue, UNMIK and KFOR effectively showed they tolerated the ethnic cleansing and division of Kosovo*»<sup>27</sup>.

Nel frattempo, dinanzi al Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (ICTY), istituito per processare crimini internazionali commessi a partire dal 1991 nel territorio della Ex-Jugoslavia, nel maggio 1999, il procuratore Louise Arbour presentò l'atto di accusa contro i vertici politici e militari serbi, fra cui il Vozd Milosevic, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità perpetrati nel conflitto armato del Kosovo del 1998-1999, commessi nel contesto di una *Joint Criminal Enterprise*, cioè di un'associazione criminale congiunta, con il fine ultimo di espellere i kossovari albanesi dal Kosovo ed operare una pulizia etnica della regione<sup>28</sup>. Nel mese di agosto, alla carica di procuratore succedette Carla Del Ponte, che nel rispetto del mandato del Tribunale,

---

<sup>25</sup> Sul punto v. ALIJA, *The Effectiveness of UNMIK and EULEX in the Pursuit of Criminal Justice in Kosovo*, in HEHIR, SHEREMETI (eds.), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, London, Routledge, 2021, p. 57 e ss.

<sup>26</sup> HEHIR, *The Strategic Logic of Ethnic Cleansing in Post-Intervention Kosovo and Its Implications for the Kosovo Specialist Chambers*, in HEHIR, SHEREMETI, (eds.), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, cit., p.153-162.

<sup>27</sup> Ivi, p.164.

<sup>28</sup> *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, Prosecutor v. Slobodan MILOSEVIC, Milan MILUTINOVIC, Nikola SAINOVIC, Dragoljub OJDANIC, Vlatko STOJILJKOVIC, Indictment, The Hague, 27 May 1999, JL/PIU/403-E*, disponibile all'indirizzo: <https://ucr.irmct.org/scasedocs/case/IT-02-54#indictment>. Sul punto v. HOLVOET, *Frustrated Justice: revisiting ICTY's Involvement in Adjudicating Crimes Committed during the Kosovo War*, in HEHIR, SHEREMETI (eds), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, cit., p.44.

estese le indagini anche ai crimini commessi dall'Esercito di Liberazione del Kosovo, il quale nel corso del conflitto, al contrario, aveva condotto attacchi e violenze contro i kossovani serbi, rom e montenegrini, nonché contro i kossovani albanesi considerati collaborazionisti<sup>29</sup>.

## 2 Il rapporto Marty

Trascorsi nove anni sotto l'amministrazione internazionale, nel febbraio del 2008, l'Assemblea parlamentare del Kosovo proclamò l'indipendenza del Kosovo dalla Serbia ed emanò la Costituzione della Repubblica del Kosovo<sup>30</sup>.

Nei giorni successivi, l'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea inviò al Segretario Generale delle Nazioni Unite una lettera, con cui manifestava la volontà dell'Unione Europea di sostenere e portare avanti gli obiettivi della risoluzione n.1244, assistendo la Polizia kosovana nel reperire informazioni a livello internazionale e nelle operazioni sul campo (*Operational Pillar*), supportando i tribunali kosovani nell'espletamento delle indagini, perlopiù a carattere internazionale, (*Monitoring Pillar*), nonché partecipando nella selezione dei casi e selezionando giudici e procuratori, come stabilito e concordato con il governo kosovano<sup>31</sup>.

Con l'Azione comune 2008/124, il Consiglio dell'Unione Europea istituì allora la Missione EULEX Kosovo, con il mandato di assistere « *le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovani nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multi-etnico e di forze di polizia e doganali multi-etniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee*»<sup>32</sup>. A partire da

---

<sup>29</sup> ARRIGHINI, *Kosovo tra guerra e crimini*, cit., p.64.

<sup>30</sup> *Report of the UN SG on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (S/2008/458)*.

<sup>31</sup> *Letter dated 18 February 2008 from the Secretary-General and High Representative for the Common Foreign and Security Policy of the European Union addressed to the Secretary-General of the United Nations, (UN Doc. S/2008/106)*.

<sup>32</sup> *Azione Comune 2008/124/PESC del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)*, 4 febbraio 2008, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* L 42/92, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0124&from=en>.

dicembre 2008, EULEX ereditò tutto il materiale investigativo raccolto ed elaborato da UNMIK.

Fino ad allora i tribunali istituiti dall'UNMIK avevano prodotto una sola sentenza di condanna, sei casi relativi a crimini di guerra commessi contro la popolazione civile erano rimasti pendenti e molti soggetti imputati erano stati assolti<sup>33</sup>. Nonostante la missione avesse raggiunto gran parte degli obiettivi volti alla ricostruzione della regione, nel settore della giustizia aveva prodotto risultati insufficienti per diverse ragioni: i testimoni non venivano protetti con misure adeguate, per cui spesso cambiavano versione dei fatti per paura di ritorsioni; i giudici, spesso internazionali, sovente non avevano la necessaria esperienza per comprendere le specificità del caso o non avevano dimestichezza con la legge interna kosovara e, a causa dei mandati brevi loro attribuiti, i procedimenti subivano notevoli rallentamenti, visto il necessario susseguirsi dei procuratori e degli organi giudicanti<sup>34</sup>.

Nel frattempo, il Tribunale per l'Ex-Iugoslavia aveva processato circa dieci fra i maggiori esponenti politici e militari della Repubblica Federale di Iugoslavia, per aver organizzato e realizzato, nell'ambito di una *Joint Criminal Enterprise*, a mezzo di un'innumerabile serie di operazioni sistematiche e su vasta scala, l'uccisione, la tortura, la persecuzione e il trasferimento forzato, di migliaia di kosovari albanesi per realizzare un programma di pulizia etnica. Contemporaneamente, però, i procedimenti contro i vertici dell'UCK, a causa della difficoltà a reperire materiale probatorio, all'inquinamento delle prove e alle intimidazioni ed uccisioni di diversi testimoni, si conclusero con l'assoluzione di tutti gli imputati<sup>35</sup>.

Nello stesso 2008, il Procuratore dell'ICTY Carla del Ponte, a seguito a una lunga ricerca e alla raccolta di molteplici testimonianze ad opera di giornalisti accreditati, pubblicava un libro contenente una serie di memorie inerenti le atrocità commesse dagli organi dell'UCK, nel periodo immediatamente successivo alla conclusione della guerra del Kosovo, nei confronti di centinaia di soldati serbi, di collaborazionisti e di minoranze etniche presenti sul territorio del Kosovo, denunciando, in particolare, la sparizione di

---

<sup>33</sup> ALIJA, *The Effectiveness of UNMIK and EULEX in the Pursuit of Criminal Justice in Kosovo*, cit., p.61

<sup>34</sup> Ivi, p.61-64

<sup>35</sup> TROMP, *Kosovo on Trial at the ICTY: Narratives of War, History, Justice and Injustice*, in HEHIR, SHEREMETI, (eds), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, cit., p.31 e ss.

centinaia di persone ed il coinvolgimento di una fitta rete di soggetti nel traffico di organi nel territorio al nord del Kosovo, al confine con l'Albania<sup>36</sup>.

Il rilievo mediatico che ebbero tali accuse spinse il Comitato per gli Affari giuridici e i diritti umani del Consiglio d'Europa a incaricare il senatore svizzero Dick Marty a svolgere delle indagini sulle vicende denunciate dalla Del Ponte e a stilare un rapporto. Marty presentò il suo rapporto nel dicembre 2010 e in esso riuscì a fornire una ricostruzione particolarmente dettagliata sugli avvenimenti, confermando quanto denunciato da Carla del Ponte in precedenza e fornendo un quadro molto più complesso della vicenda<sup>37</sup>. In circa due anni di indagine, Marty riuscì a delineare la reale struttura dell'UCK, che si era rivelata un organismo molto più articolato di quanto inizialmente descritto, con una struttura capace di insediarsi e controllare l'intera regione del Kosovo, estendendosi fino al confine con l'Albania<sup>38</sup>.

I tentativi condotti fino ad allora di fare luce sulle effettive responsabilità degli esponenti dell'UCK non avevano prodotto alcun risultato. L'ICTY e UNMIK avevano collaborato per raccogliere materiale probatorio sul traffico di organi, in particolare sulla famosa "Casa Gialla", a Rripe, dove si supponeva venissero espianati gli organi, nello specifico i reni, dalle vittime per essere venduti sul mercato nero. Le poche prove raccolte fornirono spiegazioni contrastanti sui fatti, soprattutto perché le insufficienti conoscenze scientifiche dei soggetti coinvolti rendevano altamente improbabile la realizzazione di un simile progetto<sup>39</sup>.

Marty riuscì ad ottenere testimonianze e documenti da ex-combattenti delle diverse fazioni che parteciparono alla guerra, dalle vittime e dai loro familiari, nonché da tutte le organizzazioni ed istituzioni coinvolte negli eventi del Kosovo, riuscendo, attraverso un'accurata analisi e comparazione dei dati, a fornire un quadro piuttosto chiaro. Come scrisse Marty, « *The evidence we have uncovered is perhaps most significant in that it often contradicts the much-touted image of the Kosovo Liberation*

---

<sup>36</sup> PINELES, *A Critical Analysis of the Evolution of the Kosovo Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office and the Rationale for Their Existence*, in HEHIR, SHEREMETI (eds ), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, cit., p.127.

<sup>37</sup> Council of Europe, Committee on Legal Affairs and Human Rights, *Report: Inhuman Treatment of People and Illicit Trafficking in Human Organs in Kosovo*, Rapporteur: Mr Dick Marty, Strasbourg, 12 December 2010, disponibile all'indirizzo: [https://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101218\\_ajdoc462010provamended.pdf](https://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101218_ajdoc462010provamended.pdf).

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> *Ibidem*.

*Army, or KLA, as a guerrilla army that fought valiantly to defend the right of its people to inhabit the territory of Kosovo... while there were undoubtedly numerous brave soldiers who were willing to go to the warfront, in the face of considerable adversity, and if necessary die for the cause of an independent Kosovar Albanian motherland, these fighters were not necessarily in the majority»<sup>40</sup>.*

Le risultanze delle indagini individuavano come, in un primo momento, il territorio dell'Albania fosse il luogo dove l'UCK si radunava, istruiva le milizie e reperiva le armi per i combattimenti contro l'esercito serbo, e come lo stesso, successivamente, sia diventato un'associazione criminale organizzata, definita come il "Gruppo della Drenica"<sup>41</sup>, che avrebbe «ordinato l'uccisione, la detenzione, violenze ed interrogatori in diverse parti del Kosovo... e nel contesto delle operazioni guidate dall'UCK nel territorio dell'Albania, fra il 1998 e il 2000»<sup>42</sup>.

Nel territorio albanese erano state ritrovate diverse strutture di detenzione di cui l'UCK aveva usufruito sia durante la guerra che *post conflictum*, dove si sarebbero perpetrate una serie di violenze e soprusi. Durante la guerra, i tre centri di Cahan, Kukes e Durres, vennero utilizzati per interrogare militari fatti prigionieri e civili. Questi venivano sottoposti a tortura e atti inumani e degradanti, privati di cibo ed acqua e, secondo diverse testimonianze, uccisi e gettati nei fiumi o sepolti. A conferma di ciò, alcuni di quei corpi sono stati recuperati, riesumati e riconsegnati alle famiglie<sup>43</sup>. Nel periodo immediatamente successivo al conflitto, inoltre, l'UCK continuava a rapire e detenere diversi prigionieri. Testimonianze riportarono che le vittime venivano deportate al confine con l'Albania in camion privi di sufficiente aria, in aree rurali e suburbane, e che la K. House di Rripe, dove numerose donne vennero abusate sessualmente, sia dal personale dell'UCK che da cittadini del paese, faceva da centro di smistamento prima della destinazione finale. Ulteriori testimonianze affermarono che, nello stesso periodo, gran parte di quelle vittime era destinata a particolari centri di detenzione, quello di

---

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> Vi presero parte i massimi esponenti politici e militari albanesi, fra cui Hashim Thaçi, nonché il capo dell'organizzazione, Xhavit Haliti, Kadri Veseli, Fatmir Limaj, Azen Sylja e Shaip Muja, quest'ultimo in particolare coinvolto nel crimine del traffico illegale di organi. V. Council of Europe, Committee on Legal Affairs and Human Rights, *Report: Inhuman Treatment of People and Illicit Trafficking in Human Organs in Kosovo*, cit..

<sup>42</sup> Council of Europe, Committee on Legal Affairs and Human Rights, *Report: Inhuman Treatment of People and Illicit Trafficking in Human Organs in Kosovoc*, cit.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

Fushë- Krujë era il principale, dove venivano sottoposte a visite mediche per riscontrare i parametri di compatibilità all'espianto. Coloro che risultavano idonei venivano uccisi con un colpo alla nuca e immediatamente operati affinché i soldati potessero trasportare nel più breve tempo possibile gli organi all'aeroporto di Tirana, di poco lontano<sup>44</sup>.

Dick Marty aveva trovato prove di quello che il Tribunale per l'Ex-Iugoslavia non aveva potuto confermare nei confronti dei comandanti dell'UCK. Si sarebbe trattato di una *Joint Criminal Enterprise*, di cui facevano parte una fitta rete di organi ed individui con un unico obiettivo, il traffico di organi guidato dal desiderio di vendetta ma soprattutto di un profitto illecito<sup>45</sup>.

Nel mese di settembre 2011, a seguito del Rapporto Marty, fu istituito un nuovo organo, finanziato dall'Unione Europea, con il compito di condurre ulteriori indagini sui fatti esposti dal senatore svizzero, la *Special Investigative Task Force* (SITF). Guidata dal Procuratore esperto in crimini di guerra americano Clint Williamson e a composizione esclusivamente internazionale, la SIFT avrebbe dovuto collaborare con EULEX quale organo autonomo ed indipendente, e almeno formalmente, ricevere appoggio sia dal governo del Kosovo che dal Parlamento albanese<sup>46</sup>.

Il 29 luglio 2014, il Procuratore Williamson, a chiusura del suo mandato, consegnava al Consiglio d'Europa il rapporto finale della SITF, in parte confermando le accuse del Procuratore Del Ponte e del senatore Marty<sup>47</sup>. Malgrado fossero passati circa 15 anni dal conflitto del Kosovo, la SITF, attraverso un lungo ed elaborato lavoro di indagine, era riuscita ad esaminare innumerevoli documenti e testimonianze, nonostante il gran numero di testimoni deceduti o influenzati dal clima intimidatorio. Si trattava di materiale sufficiente alla preparazione di un atto di accusa nei confronti di alcuni dei maggiori esponenti dell'Esercito di Liberazione del Kosovo per la « *campaign of persecution that was directed at the ethnic Serb, Roma, and other minority populations of Kosovo and toward fellow Kosovo Albanians whom they labeled either to be collaborators with the Serbs or, more commonly, to have simply been political opponents*

---

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> ARRIGHINI, *Kosovo tra guerra e crimini*, cit., p.119.

<sup>46</sup> *Ivi*, p.122.

<sup>47</sup> *Statement of the Chief Prosecutor of the Special Investigative Task Force*, 29 July 2014, disponibile al sito [https://web.archive.org/web/20170409050144/http://sitf.eu/images/Statement/Statement\\_of\\_the\\_Chief\\_Prosecutor\\_of\\_the\\_SITF\\_EN.pdf](https://web.archive.org/web/20170409050144/http://sitf.eu/images/Statement/Statement_of_the_Chief_Prosecutor_of_the_SITF_EN.pdf).

*of the KLA leadership »<sup>48</sup> e per aver « intentionally targeted the minority populations with acts of persecution that included unlawful killings, abductions, enforced disappearances, illegal detentions in camps in Kosovo and Albania, sexual violence, other forms of inhumane treatment, forced displacements of individuals from their homes and communities, and desecration and destruction of churches and other religious sites.»<sup>49</sup>.*

Come risultava dal rapporto Marty, anche la SITF aveva individuato un'organizzazione criminale composta dai più alti esponenti politici e militari dell'UCK, responsabile di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di altri gravi reati previsti dal diritto interno del Kosovo. Diversamente, per il crimine del traffico di organi di esseri umani, le risultanze delle indagini non permisero di confermare le accuse, essendo poche le prove reperite ed in generale minimo il numero delle vittime ricollegabili a tale crimine<sup>50</sup>. Il rapporto di Williamson incoraggiava la costituzione di una giurisdizione *ad hoc*, con il mandato specifico di processare esclusivamente i membri dell'UCK.

### **3 L'istituzione delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo**

Il Rapporto Marty fu fondamentale per l'istituzione delle Camere Specializzate e della Procura Specializzata del Kosovo. Nel 2012, il Presidente della Repubblica del Kosovo, Atifeta Jahjaga, chiese e ottenne l'estensione del mandato di EULEX di altri due anni<sup>51</sup>. Il 14 aprile 2014 in una lettera all'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, egli chiese una seconda estensione per ulteriori due anni della missione EULEX e la proroga dell'attività della *Special Investigative Task Force* fino alla chiusura delle indagini, mostrando la propria gratitudine verso il lavoro effettuato ed

---

<sup>48</sup> *Ibidem.*

<sup>49</sup> *Ibidem.*

<sup>50</sup> *Ibidem.*

<sup>51</sup> PINELES, *A Critical Analysis of the Evolution of the Kosovo Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office and the Rationale for Their Existence*, cit., p.129.

impegnandosi a fornire il massimo supporto<sup>52</sup>. EULEX è stata successivamente rinnovata ed è tutt'oggi ancora attiva. Punto chiave della lettera era la volontà del governo del Kosovo di creare delle Camere Specialistiche e degli uffici di Procura Specialistica distribuiti in tutti i gradi di giudizio del sistema giudiziario del Kosovo, disciplinati e organizzati secondo un loro proprio statuto, e delle quali EULEX avrebbe nominato e costituito l'intero personale<sup>53</sup>.

Nella stessa giornata, l'Alto rappresentante accolse la richiesta del Presidente kosovaro e confermò l'impegno dell'Unione « *to assist the institutions, judicial authorities and law enforcement agencies in Kosovo in further strengthening an independent multi-ethnic justice system and multi-ethnic police service in their progress towards fulfilling European Standards in their respective fields* », e nel « *continuing our close co-operation contributing to strengthened stability and prosperity in the region* »<sup>54</sup>.

L'accordo mediante scambio di lettere così raggiunto fu ratificato dall'Assemblea del Kosovo con la Legge n. 04/L-274 del 23 aprile 2014<sup>55</sup>.

Nonostante il progetto di un tribunale a composizione interamente internazionale che avrebbe perseguito esclusivamente i criminali dell'Esercito di Liberazione del Kosovo non trovò in alcun modo appoggio dai partiti politici albanesi e dai loro seguaci, il 3 agosto 2015, il Parlamento del Kosovo emendò la Costituzione del Kosovo, aggiungendovi l'art. 162, con cui istituì, all'interno del sistema giudiziario kosovaro, le Camere specializzate e un Ufficio del Procuratore specializzato: un organo con autonoma personalità giuridica, disciplinato dallo stesso articolo 162 ed da una legge *ad hoc*, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi sulla tutela dei diritti umani<sup>56</sup>.

---

<sup>52</sup> Republic of Kosovo, The President, *Letter to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Police*, 14 April 2014, in *Official Gazette of Republic of Kosova* no. 346, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053_a.pdf).

<sup>53</sup> Republic of Kosovo, The President, *Letter to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Police*, cit.

<sup>54</sup> European Union, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Police, *Letter to the President of Kosovo*, 14 April 2014, in *Official Gazette of Republic of Kosova* no. 346..

<sup>55</sup> Assembly of the Republic of Kosovo, 'Law on Ratification of the International Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo' (Law no. 04/L-274), 23 April 2014, in *Official Gazette of Republic of Kosova* no. 32, 15 May 2014, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/04-l-274\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/04-l-274_a.pdf).

<sup>56</sup> Assembly of the Republic of Kosovo, 'Law Amendment of the Constitution of the Republic of Kosovo' (Law no. 05 -D- 139), 3 August 2015, in *Official Gazette of Republic of Kosova* no. 20, 5 August 2015, disponibile all'indirizzo: [https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/4.AMENDMENT\\_OF\\_THE\\_CONSTITUTION\\_OF\\_REPUBLIC\\_OF\\_KOSOVO](https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/4.AMENDMENT_OF_THE_CONSTITUTION_OF_REPUBLIC_OF_KOSOVO)

Lo stesso giorno, il Parlamento kosovaro adottò la legge n. 05/L-053 sulle Camere Specializzate e la Procura Specializzata, dando vita al nuovo Tribunale misto<sup>57</sup>. L'art. 1 della legge ne ha delineato il mandato: «to guarantee the protection of the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution of the Republic of Kosovo, and to ensure secure, independent, impartial, fair and efficient criminal proceedings in relation to allegations of grave trans-boundary and international crimes committed during and in the aftermath of the conflict in Kosovo, which relate to those reported in the Council of Europe Parliamentary Assembly Report Doc 12462 of 7 January 2011 (“The Council of Europe Assembly Report”) and which have been the subject of criminal investigation by the Special Investigative Task Force (“SITF”) of the Special Prosecution Office of the Republic of Kosovo (“SPRK”)».

---

O\_ - 2015.pdf. In proposito, vedi CATALETA, LOIERO, *Le Camere Specialistiche del Kosovo: L'Ultima Risorsa per la Giustizia in Kosovo?*, Torino, Edizioni Sapienza, 2021, p.47.

<sup>57</sup>Assembly of the Republic of Kosovo, ‘Law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office’ (Law no.05/L-053), 3 August 2015, in *Official Gazette of Republic of Kosova* no. 27, 31 August 2015, disponibile all’indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053_a.pdf).

## CAPITOLO 2: Un tribunale ibrido

### 1. La natura ibrida e la base giuridica delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo

Una univoca definizione di tribunale ibrido, , nella quale possano essere ricomprese le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo, non è individuabile. Molteplici giurisdizioni , diverse per caratteristiche e nomenclature, vengono identificate come tribunali “ibridi”, “misti”, “internazionalizzati” o “speciali”<sup>58</sup>.

I tribunali ibridi sono stati creati a partire dalla fine del Ventesimo secolo con l'intento di voler superare le carenze delle giurisdizioni nazionali ed internazionali nella repressione dei crimini internazionali. L'obiettivo è la creazione di strutture modellate sulla base di esigenze politiche, storiche e sociali di un determinato Stato, al cui interno si siano perpetrati i suddetti crimini. Esperienze precedenti hanno dimostrato come spesso i tribunali nazionali non siano in grado di condurre procedimenti penali in modo adeguato, poiché, se, da un lato, le giurisdizioni locali dispongono di tutti gli strumenti necessari per perseguire i presunti responsabili ed assicurare la condanna e l'esecuzione della pena, dall'altro, l'impossibilità di proteggere i soggetti coinvolti, il clima intimidatorio e la corruzione della classe politica rendono impossibile l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. Parimenti i tribunali internazionali, trovandosi a distanza dal *locus commissi delicti*, spesso incontrano innumerevoli difficoltà nel condurre le indagini o nel trovare legittimazione nazionale. Nello specifico, il personale giudiziario, spesso internazionale, ha generalmente una scarsa conoscenza delle leggi nazionali, delle lingue e delle realtà locali e viene considerato avulso dal sistema interno, rendendo arduo il processo di riconciliazione e di ricostruzione nazionale. I limiti geografici, temporali e oggettivi dei mandati dei tribunali internazionali ed i costi elevati del loro funzionamento risultano, poi, di ulteriore ostacolo<sup>59</sup>.

I tribunali ibridi, allora, consentono, in molti casi, di superare le dette limitazioni in quanto sono strutturati combinando insieme caratteristiche sia dei tribunali nazionali che

---

<sup>58</sup> CRYER, ROBINSON, VASILIEV (eds.), *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 4th Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p.173.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

di quelli internazionali, con la finalità di proteggere gli interessi della comunità internazionale e dello stesso Stato coinvolto<sup>60</sup>. Una delle funzioni fondamentali dei tribunali misti è proprio quella di contribuire al processo di pacificazione sociale negli Stati in cui i crimini sono stati commessi e in cui, quindi, vengono istituiti<sup>61</sup>. L'istituzione di un tribunale ibrido, dunque, non mira solo all'applicazione del diritto internazionale penale per ristabilire i valori fondamentali della comunità internazionale, ma introduce anche nuovi elementi strutturali e normativi negli ordinamenti giuridici nazionali, cercando di colmare le lacune del diritto interno tramite l'incorporazione di norme penali internazionali sostanziali e procedurali, destinate a produrre effetti a lungo termine<sup>62</sup>.

Gran parte della dottrina sostiene che il carattere ibrido di un tribunale può derivare dai suoi elementi strutturali o estrinsecarsi anche sotto altri aspetti. Ad esempio, alcuni tribunali, possono essere definiti ibridi in base alla natura degli strumenti giuridici con cui sono stati istituiti, una risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite, un accordo fra le Nazioni Unite e le autorità nazionali o una legge nazionale, come nel caso delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo. Allo stesso modo, un tribunale può essere definito ibrido anche quando impieghi personale sia nazionale che internazionale o anche esclusivamente internazionale<sup>63</sup>. Molti studiosi, nel loro tentativo di ricostruire un modello di tribunale ibrido, hanno fatto riferimento alle caratteristiche comuni riscontrate nei tribunali ibridi istituiti sino ad oggi, come l'applicazione sia delle norme di diritto penale internazionale sia di quelle del diritto penale domestico, o l'ubicazione del tribunale nel *locus commissi delicti* o nel territorio di uno Stato terzo<sup>64</sup>. In realtà, per quanto si vogliano accomunare i connotati dei diversi tribunali ibridi istituiti nella prassi, non si ravvede alcun elemento indefettibile che consenta di dare una definizione univoca. La varietà delle strutture dei tribunali ibridi creati sino ad oggi porta perciò a desistere dall'idea di voler dare una definizione di tribunale "ibrido" da

---

<sup>60</sup> CATALETA, LOIERO, *Le Camere specialistiche del Kosovo: l'ultima risorsa per la giustizia in Kosovo?*, Roma, Edizioni Sapienza, 2021, p.59.

<sup>61</sup> MUHARREMI, *The Concept of Hybrid Courts Revisited: The Case of the Kosovo Specialist Chambers*, in *International Criminal Law Review*, 2018, p.623 ss.

<sup>62</sup> CIMIOTTA, *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office in Kosovo*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, p.62 ss, p. 62.

<sup>63</sup> MUHARREMI, *The Concept of Hybrid Courts Revisited: The Case of the Kosovo Specialist Chambers*, cit., p.628-629.

<sup>64</sup> Ivi,631.

“dizionario”<sup>65</sup>. Dunque, i tribunali ibridi sembrerebbero configurarsi come una categoria *sui generis*: formalmente, sono una questione interna allo Stato nel cui ordinamento giuridico vengono inseriti e gli effetti della loro attività si esplicano direttamente sugli individui senza alcuna mediazione statale, come qualsiasi tribunale nazionale, ma perseguono uno scopo ben più ampio, proprio dei tribunali internazionali, e cioè la tutela ed il ripristino dei valori fondamentali della comunità internazionale<sup>66</sup>.

Fatte queste premesse, risulta necessario analizzare la struttura delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo, ed evidenziare come anche questo tribunale, in virtù delle proprie caratteristiche, costituisca un modello a sé stante di tribunale ibrido.

Nonostante esistano diversi metodi per classificare i tribunali ibridi, sicuramente la via più logica da intraprendere è quella basata sulla natura degli strumenti giuridici con i quali sono stati creati. Fino ad oggi, tre sono le modalità adoperate per l’istituzione di tribunali ibridi: a) tramite un accordo, fra un’organizzazione internazionale, anche regionale, ed uno Stato; b) ad opera di un’amministrazione internazionale temporanea; c) per atto dell’autorità nazionale, ma con l’assistenza della comunità internazionale<sup>67</sup>.

L’istituzione delle Camere Specializzate e della Procura Specializzata del Kosovo sembra, a prima vista, aver combinato insieme la prima e la terza modalità. Esse, infatti, trovano fondamento in tre strumenti giuridici: 1) la Costituzione del Kosovo; 2) la Legge n.05/L-053 del 3 agosto 2015 sulle Camere Specializzate e la Procura Specializzata del Kosovo<sup>68</sup>, adottata dal Parlamento kosovaro, che ne disciplina la giurisdizione, il mandato, la struttura e i processi; e 3) lo scambio di lettere fra il Presidente della Repubblica del Kosovo e l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la

---

<sup>65</sup> V.: MUHARREMI, *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2016, p. 967 ss., 989-981, disponibile all’indirizzo: [https://www.zaoerv.de/76\\_2016/76\\_2016\\_4\\_a\\_967\\_992.pdf](https://www.zaoerv.de/76_2016/76_2016_4_a_967_992.pdf); Id., *The Concept of Hybrid Courts Revisited: The Case of the Kosovo Specialist Chambers*, cit., p.632.

<sup>66</sup> CIMIOTTA, *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor’s Office in Kosovo*, cit., p.61-62.

<sup>67</sup> CRYER, ROBINSON, VASILIEV, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, cit., p.173.

<sup>68</sup> Assembly of the Republic of Kosovo, *Law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office* (Law no.05/L-053), 3 August 2015, in *Official Gazette of Republic of Kosova no. 27*, 31 August 2015, disponibile all’indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053_a.pdf).

Politica di Sicurezza dell'Unione Europea del 14 aprile 2014<sup>69</sup>, successivamente ratificato dal Parlamento kosovaro con la legge n. 04/L-274 del 23 aprile 2014<sup>70</sup>.

La Corte Costituzionale del Kosovo, nella sentenza resa sul caso n. K026/15 del 15 aprile 2015<sup>71</sup>, ha però precisato che le Camere specializzate sono state istituite nell'ambito del potere giudiziario unico e indipendente esercitato dalla Repubblica del Kosovo, basato sulla Costituzione, e che la loro struttura, l'ambito di competenza e il funzionamento sono disciplinate dalla legislazione nazionale in ottemperanza alla Costituzione. Dunque, la base di detto tribunale ibrido, non è tanto l'accordo mediante lo scambio di lettere fra il Presidente della Repubblica del Kosovo e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'Unione Europea, nonostante questo ne identifichi gli elementi essenziali, bensì la Costituzione del Kosovo stessa<sup>72</sup>.

Le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo nascono quindi con una legge interna, identificandosi propriamente come tipologia di tribunale ibrido di cui al modello “c” sopra individuato. Indipendentemente da quelle che sono le opinioni in merito al fatto che l'Unione Europea può aver influenzato il governo del Kosovo esercitando una certa “pressione” per l'istituzione del tribunale, gli atti fondamentali per la sua creazione sono stati l'emendamento della Costituzione kosovara<sup>73</sup>, che ha previsto la sua istituzione a livello costituzionale, e la legge *ad hoc*.

In maniera simile per certi versi, le Camere Straordinarie nelle Corti Cambogiane (ECCC) sono state istituite con l'accordo fra le Nazioni Unite ed il Governo cambogiano

---

<sup>69</sup> Republic of Kosovo, The President, *Letter to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Police*, 14 April 2014, in *Official Gazette of Republic of Kosova no. 346*, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053_a.pdf).

<sup>70</sup> Assembly of the Republic of Kosovo, *Law on Ratification of the International Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (Law no. 04/L-274), 23 April 2014, in *Official Gazette of Republic of Kosova no. 32*, 15 May 2014, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/04-l-274\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/04-l-274_a.pdf).

<sup>71</sup> Republic of Kosovo, Constitutional Court, *Assessment of an Amendment to the Constitution of the Republic of Kosovo proposed by the Government of the Republic of Kosovo and referred by the President of the Assembly of the Republic of Kosovo on 9 March 2015 by Letter No. 05-433jDO-318*, (JUDGMENT III ) Case No. K026j15, disponibile all'indirizzo: [https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO26-15\\_ANG.pdf](https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO26-15_ANG.pdf).

<sup>72</sup> MUHARREMI, *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office*, cit., p.980.

<sup>73</sup> Assembly of the Republic of Kosovo, *Law Amendment of the Constitution of the Republic of Kosovo* (Law no. 05 -D- 139), 3 August 2015, in *Official Gazette of Republic of Kosova no. 20*, 5 August 2015, disponibile all'indirizzo: [https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/4.AMENDMENT\\_OF\\_THE\\_CONSTITUTION\\_OF\\_REPUBLIC\\_OF\\_KOSOV\\_O\\_-\\_2015.pdf](https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/4.AMENDMENT_OF_THE_CONSTITUTION_OF_REPUBLIC_OF_KOSOV_O_-_2015.pdf).

del 6 gennaio del 2003<sup>74</sup>. A seguito degli orrori del regime dei Khmer Rossi durante il periodo ricompreso fra 17 aprile 1975 e il 6 gennaio 1979, il governo cambogiano, richiese al Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan l'assistenza di queste ultime per istituire un tribunale che perseguisse i maggiori responsabili dei crimini commessi durante il violento e sanguinario regime di quegli anni, non avendo la Cambogia risorse e competenze necessarie per condurre una procedura così importante<sup>75</sup>. In modo analogo, si è comportato il Governo kosovaro con l'Alto Rappresentante dell'UE.

A seguito della richiesta cambogiana, con la risoluzione n. A/RES/52/135 del 27 febbraio 1998, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nominava un Gruppo di Esperti per valutare l'effettiva sussistenza dei requisiti per poter i presunti responsabili dei crimini e determinare quale giurisdizione, nazionale o internazionale, fosse più idonea a giudicare tali crimini<sup>76</sup>. Nonostante il parere negativo sulla creazione di un tribunale nazionale "internazionalizzato", visto il grave clima di corruzione ed intimidazioni nel paese, nonché l'influenza del potere esecutivo e politico sul potere giudiziario (proprio come in Kosovo), nel 2001 sono state istituite le Camere Straordinarie nelle Corti Cambogiane con legge n. NS/RKM/0801/12 del 10 agosto 2001<sup>77</sup>. A seguito della Risoluzione n.57/228 del 13 maggio 2003 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite<sup>78</sup>, il 6 giugno 2003 veniva firmato l'Accordo tra Nazioni Unite e il Governo della Cambogia per la repressione dei crimini commessi durante il regime dei Khmer Rossi, poi ratificato dal Parlamento cambogiano il 19 ottobre 2004<sup>79</sup>.

---

<sup>74</sup> United Nations, Cambodia, *Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea*, 6 June 2003, disponibile all'indirizzo: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202329/Part/volume-2329-I-41723.pdf>.

<sup>75</sup> *Identical letters dated 15 March 1999 from the Secretary-General to the President of the General Assembly and the President of the Security Council*, 16 March 1999 UN Doc A/53/850 S/1999/231, disponibile online all'indirizzo <http://www.unakrt-online.org/documents?page=3>.

<sup>76</sup> United Nations, General Assembly, *Resolution 52/135 Situation of Human Rights in Cambodia*, 27 February 1998, disponibile all'indirizzo: <http://www.unakrt-online.org/sites/default/files/documents/A-RES-52-135%281%29.pdf>.

<sup>77</sup> *Law on the establishment of the ECCC*, 10 August 2001, disponibile online all'indirizzo <https://www.eccc.gov.kh/en>.

<sup>78</sup> United Nations, General Assembly, *Resolution 57/228 Khmer Rouge trials*, 27 February 2003, disponibile all'indirizzo: <https://www.unakrt-online.org/sites/default/files/documents/A-Res-57-228.pdf>.

<sup>79</sup> United Nations, Cambodia, *Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea*, 6 June 2003, disponibile all'indirizzo: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202329/Part/volume-2329-I-41723.pdf>.

Un tribunale ibrido riconducibile ad un modello diverso da quello utilizzato per le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo furono le Camere Straordinarie Africane all'interno del sistema giudiziario senegalese (EAC), istituite a Dakar, per processare i maggiori responsabili di crimini internazionali commessi in Ciad dal 7 giugno 1982 al 1 dicembre 1990<sup>80</sup>, fra cui l'allora Capo di Stato Hissène Habré, l'unico che di fatto è stato processato. In questo caso, l'accordo fù concluso da un'organizzazione internazionale regionale con un suo Stato membro, il Senegal. A seguito della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nella controversia fra il Belgio ed il Senegal del 20 luglio 2012, che stabilì l'obbligo per il Senegal di processare o estradare Habré<sup>81</sup>, il governo di Dakar avviò trattative con l'Unione Africana per istituire un tribunale ibrido, che si conclusero con la firma dell'Accordo sull'Istituzione delle Camere Straordinarie Africane all'interno del sistema giudiziario senegalese, e l'adozione del loro Statuto il 22 agosto 2012<sup>82</sup>.

## **2. La struttura delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo**

Le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo, nonostante siano organi di un medesimo tribunale, vista la natura diversa delle loro funzioni, sono indipendenti. La struttura del tribunale è delineata nell'art. 3 e nelle disposizioni di cui al capitolo V della Legge n.05/L-053 del 3 agosto 2015 sulle Camere Specializzate e sulla Procura Specializzata del Kosovo (d'ora in poi Legge).

L'attività delle Camere specializzate viene svolta da camere istituite presso ogni livello del sistema giudiziario in Kosovo: il Giudice pre-dibattimentale e la Camera di

---

<sup>80</sup> African Union, Government of the Republic of Senegal, *Agreement between the Government of the Republic of Senegal and the African Union on the Establishment of Extraordinary African Chambers within the Senegalese Judicial System*, 22 August 2012, disponibile all'indirizzo: [https://www.jstor.org/stable/48581907#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/48581907#metadata_info_tab_contents).

<sup>81</sup> ICJ, *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, *Judgement*, *I.C.J. Reports 2012*, p. 422, disponibile all'indirizzo: [https://www.jstor.org/stable/43301586#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/43301586#metadata_info_tab_contents).

<sup>82</sup> CIMIOTTA, *Extraordinary African Chambers*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2019, disponibile all'indirizzo: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3295.013.3295/law-mpeipro-e3295?rskey=UUzk3m&result=27&prd=MPIL>.

primo grado presso la Corte di Base di Pristina, la Camera d'appello presso la Corte d'Appello kosovara, la Camera della Corte Suprema presso la Corte Suprema kosovara e la Camera della Corte Costituzionale presso la Corte Costituzionale del Kosovo (cfr. art.3.1 della Legge). Dunque, gli organi del tribunale operano all'interno degli organi giudiziari kosovari.

Le Camere hanno una sede a Pristina e una sede all'Aja, ma possono celebrare un processo anche in altro luogo, se ciò è richiesto da circostanze eccezionali per garantire la corretta amministrazione della giustizia e la sicurezza (artt.3.6 e 3.8 della Legge). L'Ufficio del Procuratore ha sede all'Aja, ma può avere una sede anche in Kosovo (art. 3.7 della Legge).

La scelta di avere una sede in uno Stato terzo è stata guidata dalla volontà di rendere ancora più indipendente e imparziale il tribunale, e soprattutto, per poter condurre le indagini e raccogliere le testimonianze lontano dal clima intimidatorio tutt'ora presente in Kosovo.

Il tribunale ibrido per il Kosovo, unitamente alle Camere Straordinarie Africane e al Tribunale Speciale per il Libano, quest'ultimo con sede all'Aja, costituiscono gli unici tre tribunali ibridi che sono stati istituiti in un Paese terzo.

Diversamente, la Corte Speciale per la Sierra Leone, primo tribunale ibrido, fù istituito a Freetown, le Camere Straordinarie nelle Corti Cambogiane furono istituite a Phnom Penh e i Panel Speciali di Timor Est ebbero sede a Dili.

Ad ogni modo, l'unico tribunale ibrido attivo ad oggi sono le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo, tutti gli altri hanno cessato la propria attività.

Il tribunale è finanziariamente autonomo dal Governo kosovaro (art.63 della Legge) ed è finanziato dall'Unione Europea insieme ad altri cinque paesi contribuenti (Stati Uniti, Norvegia, Canada, Turchia e Svizzera)<sup>83</sup>.

Le Camere specializzate del Kosovo sono organizzate principalmente in collegi di tre giudici. Esse invece sono composte da un giudice unico nella fase predibattimentale e, per il caso in cui si proceda per reati non rientranti in quelli "gravi" indicati all'art. 22 del Codice penale del Kosovo, in quella dibattimentale (artt.25.1 e 25.2 della Legge).

---

83

V.

[https://www.scp-](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/220819_ksc_in_a_nutshell_a5_eng_online.pdf)

[ks.org/sites/default/files/public/content/220819\\_ksc\\_in\\_a\\_nutshell\\_a5\\_eng\\_online.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/220819_ksc_in_a_nutshell_a5_eng_online.pdf).

Le Camere sono esclusivamente composte da giudici internazionali (art.26 della Legge). Il Comitato di Selezione, composto da tre membri internazionali, di cui almeno due devono essere necessariamente giudici, ha il compito di stilare l'elenco dei giudici internazionali e di fornire pareri per la nomina del Presidente e del vicepresidente delle Camere specializzate. Una volta selezionati i candidati ritenuti idonei, il comitato trasmette la lista dei giudici internazionali al Capo della missione EULEX, affinché quest'ultimo, in qualità di autorità con il potere di nomina, possa conferire le cariche di giudici presso le Camere Specializzate (artt.26 e 28 della Legge).

I giudici svolgono le loro funzioni a distanza, a meno che la loro presenza in sede non venga richiesta dal Presidente delle Camere specializzate (art.26.2 della Legge).

Affinché possa essere conferito l'incarico di giudice delle Camere, è necessario possedere i requisiti di imparzialità, integrità ed onorevolezza, richiesti nei rispettivi ordinamenti di provenienza per l'esercizio delle più alte cariche giudiziarie, la necessaria competenza nelle materie di diritto e procedura penale, diritto internazionale e costituzionale, e una grande esperienza nello svolgimento di attività inquirente, giudicante o difensiva a livello nazionale o internazionale, in aggiunta alla conoscenza della lingua inglese (art.27 della Legge).

Un ulteriore elemento previsto dalla Legge per garantire l'indipendenza dei giudici è il divieto loro imposto di svolgere qualsiasi attività che possa interferire con la loro funzione presso il tribunale e svolgere ulteriori professioni.

La regola n.20 del Regolamento di Procedura e di Prova (RPP), adottato dalla plenaria dei giudici il 17 marzo 2017<sup>84</sup> e approvato dalla Camera Specializzata presso la Corte Costituzionale il 26 aprile 2017<sup>85</sup>, individua le situazioni per cui può essere disposta la revoca da parte del collegio o la ricsuzione di un giudice.

L'attività delle Camere è coordinata e controllata dal Presidente, che principalmente ne assicura il corretto funzionamento. Il Presidente è eletto ogni quattro

---

<sup>84</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Rules of Procedure and Evidence Before the Kosovo Specialist Chambers including Rules of Procedure for the Specialist Chamber of the Constitutional Court*, 17 March 2017, disponibile all'indirizzo: <https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/documents/ksc-bd-03-rev3-rulesofprocedureandevidence.pdf>.

<sup>85</sup> *Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, On the Referral of the Rules of Procedure and Evidence Adopted by Plenary on 17 March 2017 to the Specialist Chamber of the Constitutional Court Pursuant to Article 19(5) of Law no. 05/L-053 on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office*, 26 April 2017, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/f00004-ksc-cc-pr-2017-01\\_judgementonthereferral\\_en.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/f00004-ksc-cc-pr-2017-01_judgementonthereferral_en.pdf).

anni, insieme ad un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Oltre a supervisionare il lavoro delle Camere, gestisce le relazioni con gli altri Uffici e le rappresenta negli incontri con altre istituzioni. Una funzione fondamentale dallo stesso esercitata è poi quella di assegnare i casi ai colleghi (regola n.13 RPP).

L'attività investigativa è interamente svolta dal Procuratore specializzato. L'Ufficio del procuratore specializzato è stato istituito il 1 settembre del 2016 e può essere considerato come il successore della squadra investigativa SITF, che, prima dell'istituzione del tribunale, aveva presentato tutto il materiale investigativo per definire le accuse nei confronti dell'UCK<sup>86</sup>. La funzione del Procuratore specializzato è quella di continuare il lavoro intrapreso dalla SITF e dunque di investigare e, se possibile, presentare gli atti di accusa contro i responsabili dei crimini rientranti nel mandato del tribunale. L'articolo 35 della Legge attribuisce al Procuratore il potere di condurre indagini penali, includendo la facoltà di richiedere la presenza e l'interrogatorio di sospettati, vittime e testimoni, insieme alla raccolta e l'esame di informazioni e prove, nonché la possibilità di richiedere la cooperazione di Stati, organizzazioni intergovernative, internazionali e nazionali, e stipulare gli accordi necessari. Inoltre, durante il corso dei procedimenti, egli è autorizzato ad ordinare l'arresto di una persona durante la fase investigativa, conformemente all'articolo 41 e ad altre disposizioni pertinenti alla Legge ed al Regolamento di Procedura e Prova.<sup>87</sup>

L'Ufficio del Procuratore è quindi incaricato di esercitare l'azione penale dinanzi alle Camere. Egli può agire *motu proprio* sulla base di informazioni ottenute da qualsiasi fonte o su denunce presentate dalle vittime.

Era previsto che all'atto dell'istituzione dell'Ufficio del Procuratore, la carica di Procuratore fosse assegnata al capo della SITF. Il mandato del Procuratore è di quattro anni rinnovabile. È richiesta una specifica competenza ed esperienza nel campo delle investigazioni e procedimenti penali (artt.35.6, 35.7, 35.8 della Legge). L'ufficio del Procuratore, come detto precedentemente, ricomprende il Procuratore specializzato, altri Procuratori, un corpo di polizia e il personale qualificato che risulti necessario (art.35.9 della Legge).

---

<sup>86</sup> ARRIGHINI, *Kosovo tra guerra e crimini*, Sestri Levante, Gammarò Edizioni, 2021, p.157-158.

<sup>87</sup> Assembly of the Republic of Kosovo, 'Law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office' (Law no.05/L-053), 3 August 2015, in *Official Gazette of Republic of Kosova no. 27*, 31 August 2015, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053_a.pdf).

L'indipendenza del Procuratore è garantita dalla sua separazione del suo ufficio dagli altri uffici (Camere e Cancelleria), dal Governo e qualunque altra autorità (art.35.5 della Legge). Valgono gli stessi limiti previsti per i giudici, quanto all'esercizio di attività incompatibili con il suo ufficio (art.35.6 della Legge).

Si è detto che, nello svolgimento delle sue attività, il Procuratore specializzato del Kosovo è assistito sia dalle autorità del Kosovo che da enti e persone fisiche private, e si avvale di un proprio corpo di polizia, equiparato per poteri e responsabilità alla polizia nazionale, insieme ad un proprio staff qualificato (artt. 35.3 e 35.4 della Legge). Ciò rappresenta grande vantaggio rispetto all'Ufficio del procuratore degli altri tribunali ibridi e della stessa Corte penale internazionale che possono esclusivamente contare sulla cooperazione delle autorità nazionali<sup>88</sup>.

Le Camere hanno la primazia su tutti i tribunali kosovari. Le Camere e il Procuratore possono ordinare a tribunali e procuratori locali il trasferimento ad essi di procedimenti e indagini che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione (art.54 della Legge). Tutti i tribunali ed i procuratori kosovari sono tenuti a informare le Camere e il Procuratore dei casi loro sottoposti che rientrano nella giurisdizione del tribunale speciale (regola 203 RPP).

L'attività delle Camere e del Procuratore è intensamente supportata e coadiuvata dall'Ufficio di Cancelleria, che è responsabile dell'amministrazione e di tutte le funzioni necessarie al buon funzionamento di tutto il Tribunale (art.34.1 della Legge).

Il Cancelliere è eletto ogni quattro anni, salvo rinnovo, è indipendente e viene nominato sulla base dei requisiti dell'onorevolezza e dell'esperienza nel campo dell'amministrazione dei tribunali (artt. 34.4, 34.5 e 34.12 della Legge).

L'Ufficio della Cancelleria ricomprende un Ufficio per la Partecipazione delle Vittime, un elenco di Difensori delle Vittime ed un sistema di assistenza legale per coloro che hanno difficoltà economiche (artt.34.6 e 34.7 della Legge). Fanno parte altresì della Cancelleria un Ufficio per il Supporto e la Protezione dei Testimoni, un Ufficio per l'Ombudsman ed un Ufficio per la Protezione dei dati (artt.34.7, 34.8 e 34.9 della Legge). Per quanto riguarda le vittime ed i testimoni, si fa rinvio al paragrafo 4.

---

<sup>88</sup> CATALETA, LOIERO, *Le Camere specialistiche del Kosovo: l'ultima risorsa per la giustizia in Kosovo?*, cit., p. 85.

In virtù della regola n.24 del RPP, altra funzione fondamentale svolta dalla Cancelleria è la raccolta e l'archiviazione del materiale relativo ai processi e la loro trasmissione ai giudici e alle parti. Il Cancelliere conserva tutti i documenti e le registrazioni in uno specifico *database*, consultabile dal pubblico esclusivamente se predisposto come materiale pubblico. Infine, ha il compito di gestire ed amministrare le strutture di detenzione per le Camere, secondo con gli standard internazionali e la stessa Legge (articolo 34.12 della Legge).

La Cancelleria di questo tribunale, comparata alla cancelleria di altri tribunali ibridi, è la più strutturata di tutti. Nessun altro tribunale ibrido è stato dotato di una cancelleria con così differenti uffici e funzioni.

### **3. La giurisdizione delle Camere Specializzate del Kosovo**

Come detto, le Camere Specializzate sono state istituite con la finalità di processare i responsabili delle atrocità commesse prima e dopo il conflitto del Kosovo, così come descritte, prima nel rapporto Marty, e poi nella relazione della SITF.

L'articolo 3, comma 2, della Legge elenca le fonti del diritto in base alle quali le Camere giudicano e funzionano. Tali fonti comprendono la Costituzione della Repubblica del Kosovo, la stessa Legge in qualità di *lex specialis*, ulteriori disposizioni della legislazione kosovara specificamente incorporate e applicabili alla Legge, il diritto internazionale consuetudinario, quale prevale sulla normativa interna ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Costituzione, nonché il diritto internazionale dei diritti umani, che stabilisce gli standard di giustizia penale, compresa la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali godono di posizione superiore alle leggi nazionali ai sensi dell'art. 22 della Costituzione. Le Camere non possono applicare norme che non siano espressamente indicate nell'elenco e nell'individuazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario possono far riferimento alle fonti del diritto internazionale, anche pattizio, e alla giurisprudenza dei tribunali *ad-hoc*, della Corte Penale Internazionale e di altri tribunali penali (artt 3.3 e 3.4 della Legge).

Le Camere Specializzate hanno competenza a giudicare le persone fisiche di cittadinanza kosovara o della Repubblica Federale di Jugoslavia e persone che hanno

commesso crimini e reati nei confronti di persone di cittadinanza kosovara o della Repubblica Federale di Jugoslavia, così come disposto dal principio della nazionalità attiva e passiva, che risultino responsabili dei crimini e dei reati indicati all'articolo 6 della Legge, ovunque siano stati commessi.

Uno dei problemi incontrati dal Tribunale per l'Ex-Jugoslavia nella repressione dei crimini commessi dall'UCK era costituito dal limite territoriale imposto alla sua giurisdizione: il tribunale internazionale poteva processare esclusivamente i responsabili dei crimini commessi nel solo territorio della Ex-Jugoslavia<sup>89</sup>. Come indicato dal rapporto della SITF, numerosi crimini erano stati commessi nei territori al confine con l'Albania, se non nell'Albania stessa, alcune vittime inizialmente furono detenute in Kosovo per poi essere deportate in Albania, mentre l'ipotetico traffico di organi aveva coinvolto Stati terzi<sup>90</sup>.

La Legge istitutiva delle Camere Specializzate prevede che la giurisdizione di queste ultime comprenda non solo il territorio del Kosovo, ma anche qualunque altro territorio in cui siano proseguite condotte criminose iniziate in territorio kosovaro. L'art.8 della Legge, infatti, afferma che le Camere hanno giurisdizione su tutti i crimini e reati di propria competenza che siano stati commessi, o anche solo iniziati, nel territorio del Kosovo (art.8 della Legge).

Quanto alla giurisdizione *ratione temporis*, le Camere hanno giurisdizione su tutti i crimini e i reati sopra indicati, perpetrati fra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000 (art.7 della Legge).

La giurisdizione *ratione materiae* delle Camere si identifica come una giurisdizione mista poiché ricomprende sia crimini internazionali sia alcuni gravi reati previsti dal codice penale del Kosovo. I crimini internazionali sono individuati agli articoli 13 e 14 della Legge e sono i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra, di cui le definizioni ricalcano pressoché in maniera identica le disposizioni degli art. 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (in breve CPI). Tra le fattispecie costituenti crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono inclusi: omicidio, sterminio, schiavitù, deportazione,

---

<sup>89</sup> *Updated Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, September 2009, disponibile all'indirizzo: [https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute\\_sept09\\_en.pdf](https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf), art.1.

<sup>90</sup> WILLIAMS, *The Specialist Chambers of Kosovo: The limits of Internationalization?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, p.39.

imprigionamento, tortura, stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale, persecuzione per motivi politici, razziali, etnici o religiosi, sparizione forzata di persone e altri atti inumani.

Le Camere specializzate sono altresì competenti per alcuni gravi reati contro l'ordine pubblico, contro l'amministrazione della giustizia, per corruzione e abuso d'ufficio, laddove si riferiscano ai suoi procedimenti e funzionari ufficiali, previsti dal codice penale kosovaro (art.6 della Legge).

Relativamente ai reati previsti dal diritto kosovaro, questi sono disciplinati dalla legislazione vigente durante tutto il periodo oggetto della giurisdizione *ratione temporis* delle Camere: il codice penale della Repubblica Federale di Jugoslavia (in breve SFRYCC) e il diritto penale della Provincia Autonoma del Kosovo<sup>91</sup> (art.15 della Legge).

Occorre menzionare infine il principio del *ne bis in idem*, già garantito dalla Costituzione del Kosovo all'art. 34. Al riguardo la Legge stabilisce l'impossibilità per le Camere di processare individui che abbiano già subito un processo per gli stessi fatti davanti a un tribunale nazionale o al Tribunale per la ex Jugoslavia (art.17 della Legge).

Per sottolineare la gravità delle fattispecie rientranti nella giurisdizione delle Camere, è vietata la concessione ai responsabili di un'amnistia (possibilità invece prevista dalla Costituzione del Kosovo) per i crimini internazionali, e per i reati che abbiano provocato lesioni personali gravi o la morte, nonché quelle indicate nell'art. 15 comma 2 della Legge (art.18 della Legge).

#### **4. I diritti dell'accusato e i diritti delle vittime**

Il funzionamento delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo è disciplinato nel Regolamento di Procedura e Prova (RPP), che è stato adottato dalla plenaria dei giudici il 17 marzo 2017<sup>92</sup> e approvato dalla Camera specializzata presso la Corte Costituzionale il 26 aprile 2017<sup>93</sup>. La Legge ha conferito al *plenum* dei giudici il compito di redigere le RPP in conformità con i più elevati standard del diritto internazionale e dei diritti umani, compresa la Convenzione europea dei diritti

---

<sup>91</sup> WILLIAMS, *The Specialist Chambers of Kosovo: The limits of Internationalization?*, cit., p.45.

<sup>92</sup> V. *supra* nota 37.

<sup>93</sup> V. *supra* nota 38.

umani e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, con la finalità di garantire un processo equo e rapido.

Durante la redazione, la plenaria si è basata sul codice di procedura penale del Kosovo del 2012 e ha conferito particolare importanza ai diritti dell'imputato, delle vittime e dei testimoni, garantiti dagli artt. 21, 22 e 23 della Legge, includendo la previsione di misure speciali per il coinvolgimento di minori, testimoni vulnerabili e vittime di violenza sessuale e di genere (art. 19.2 della Legge).

Prima dell'entrata in vigore, le RPP sono state oggetto di revisione da parte della Corte Costituzionale del Kosovo: tredici disposizioni non rispettavano i diritti e le libertà fondamentali garantite dal capitolo II della Costituzione, in particolare è stato rilevato che non vi erano garanzie sufficienti per la protezione degli individui coinvolti nelle indagini e che le condizioni di arresto e detenzione non rispettavano né il diritto alla libertà né il diritto ad una durata ragionevole del processo<sup>94</sup>. In generale, infatti, la Corte Costituzionale ha l'obbligo di supervisionare qualunque modifica delle Regole di Procedura e di Prova, affinché queste siano conformi ai principi costituzionali. Come ha evidenziato la dottrina, la revisione costituzionale delle regole di procedura di un tribunale ibrido è un'innovazione ammirevole e potrebbe essere adottata in futuro da altri tribunali per garantire uno standard più alto di tutela dei diritti umani, nonché maggiore equità nei processi<sup>95</sup>.

In aggiunta, è importante evidenziare che, dopo aver esperito tutti i gradi di giudizio, gli imputati dei processi possono fare ricorso alla Camera specializzata della Corte Costituzionale se ritengono che nelle precedenti fasi siano stati violati i loro diritti costituzionalmente tutelati<sup>96</sup>.

Il maggior grado di tutela dei diritti degli individui è la caratteristica che contraddistingue maggiormente le Camere Specializzate e la Procura Specializzata del Kosovo.

---

<sup>94</sup> SLUITER, *Human Rights in International Criminal Proceedings—The Impact of the Judgment of the Kosovo Specialist Chambers of 26 April 2017*, in *William & Mary Bill of Rights Journal*, 2019, p.645-649.

<sup>95</sup> CATALETA, LOIERO, *Le Camere specialistiche del Kosovo: l'ultima risorsa per la giustizia in Kosovo?*, cit., p.84.

<sup>96</sup> Assembly of the Republic of Kosovo, *'Law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office'* (Law no.05/L-053), 3 August 2015, in *Official Gazette of Republic of Kosova no. 27*, 31 August 2015, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053_a.pdf).

L'articolo 21 della Legge sancisce i diritti dell'accusato, ricalcando i principi di diritto internazionale che affermano la presunzione d'innocenza e il diritto a un processo equo. Questo include i diritti alla difesa, inclusi il diritto di essere informati dell'accusa ascritta a proprio carico e il diritto di chiamare testimoni a favore.

Affinché un individuo possa assumere lo *status* di accusato, è necessario che, successivamente al deposito dell'atto di accusa da parte del Procuratore, il giudice pre-dibattimentale confermi le accuse, entro un termine ragionevole (di base sei mesi), in ragione della sussistenza di fondati indizi di colpevolezza (regola n.85.5 RPP).

L'elevato livello probatorio del materiale su cui si fonda l'atto di accusa e l'obbligo del Procuratore di fornire un'analisi dettagliata delle prove in relazione ad ogni singola imputazione (regola n.86.3 RPP), è un parametro che nessun altro tribunale speciale ha mai previsto. L'unica norma che ricorda, perlomeno nell'obiettivo, la regola 86 delle RPP, riguarda quelli che furono gli obblighi del Procuratore dei Panel Speciali di Timor Est, elencati all'articolo 24 del regolamento UNTAET n.2000/30: in quel caso, l'atto di accusa doveva contenere una descrizione completa e accurata della fattispecie criminosa, un'esposizione concisa dei fatti sui quali era mossa l'accusa ed una dichiarazione che individuasse le disposizioni di legge che si presumeva fossero state violate dall'imputato, senza però indicare né il materiale probatorio a supporto, né la correlazione di quest'ultimo con ogni singolo crimine contestato<sup>97</sup>.

La chiarezza delle accuse è necessaria per rispettare il diritto di un individuo ad essere adeguatamente informato sulle proprie accuse. La maggiore specificità richiesta al Procuratore nella fase dell'accusa è anche utile al Giudice pre-dibattimentale nel decidere se confermare l'atto di accusa, favorendo l'efficienza e la speditezza dei processi e garantendo una maggiore equità.

Una volta reso noto l'atto di accusa, l'accusato ha diritto a farsi rappresentare in giudizio da un difensore di sua scelta, e di essere informato, se non dispone di un difensore di fiducia, della possibilità di averne assegnato uno d'ufficio, anche se non disponga di mezzi economici sufficienti. L'accusato ha diritto ad essere informato tempestivamente dei capi di accusa, così da poter esercitare al meglio il suo diritto alla difesa (art.21 della Legge). Il Procuratore ha l'obbligo di rendere note tutte le prove in tempi ragionevoli e

---

<sup>97</sup> HEINZE, *The Kosovo Specialist Chambers' Rules of Procedure and Evidence: A Diamond Made Under Pressure?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2017, p.994.

comunque entro trenta giorni dalla prima comparizione dell'imputato. L'elenco dei testimoni che il Procuratore intende chiamare a processo non può essere divulgato prima di trenta giorni dall'apertura della fase dibattimentale (regola n.102 RPP).

L'imputato ha diritto di essere condotto di fronte al giudice pre-dibattimentale senza ritardo, affinché quest'ultimo verifichi che siano stati rispettati tutti i requisiti della procedura, in particolare, che egli sia assistito da un difensore e che abbia compreso le accuse a suo carico. Durante la prima comparizione di fronte al Giudice, l'imputato deve esser informato che, entro trenta giorni, o anche in quel momento se desidera, può fornire una dichiarazione con cui si dichiara innocente o colpevole (regola n.92 RPP).

Una volta che il Giudice ha sentito l'accusato, quest'ultimo può eccepire il difetto di giurisdizione delle Camere, oppure addurre vizi nella forma dell'atto di accusa o chiedere la separazione dei capi di imputazione (regola n.97 RPP).

Chiusa le questioni preliminari, il Giudice trasmette il caso alla Camera dibattimentale. In questa fase, si matura completamente il diritto alla difesa dell'imputato, l'accusa è obbligata a rendere conoscibile tutto il materiale a sua disposizione affinché l'imputato e il suo difensore possano preparare la difesa, e quindi il Procuratore dovrà consegnare al difensore la lista dei testimoni che intende citare nel processo, escludendo i testimoni sottoposti alla misura protettiva della non divulgazione delle informazioni relative alla loro identità (regola n.102 RPP).

Chiusa la fase dibattimentale, il collegio dichiarerà se l'imputato è colpevole o innocente. La sentenza di condanna può essere impugnata presso la Camera specializzata della Corte d'Appello e presso la Camera specializzata della Corte Suprema, nei limiti degli artt. 46 e 47 della Legge.

Ai sensi dell'articolo 161 delle RPP, quando un imputato viene assolto, deve essere immediatamente rilasciato se era sottoposto a misure detentive durante il corso del processo. A differenza di quanto disposto nello Statuto della CPI, che permette la detenzione continuata dell'imputato assolto in primo grado in attesa della decisione d'appello, in particolare tenendo conto del rischio di concreta fuga, una norma simile non è prevista né dalla Legge né dalle RPP. In sede di stesura della prima versione delle RPP, venne compiuto il tentativo di inserire una tale previsione, che venne però fortemente censurato dalla Corte Costituzionale in sede di revisione, poiché in contrasto con il principio costituzionale del diritto alla libertà e i principi di certezza del diritto e

proporzionalità della pena. La Costituzione del Kosovo consente la reclusione solo in caso di condanna definitiva e la custodia cautelare solo in caso di pericolo di fuga o reiterazione del reato. Tale aspetto costituisce un altro elemento distintivo delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo nel garantire uno standard più alto di tutela dei diritti umani, rispetto agli altri tribunali ibridi<sup>98</sup>.

La tutela dei diritti umani, come precedentemente evidenziato, non riguarda solo l'accusato, ma tutti i soggetti che partecipino all'interno del processo, e quindi anche le vittime.

La possibilità per le vittime di partecipare ai procedimenti dei tribunali penali internazionali ha subito una significativa evoluzione nel corso dell'ultimo Ventennio. Il Tribunale di Norimberga ed i tribunali *ad hoc* non attribuivano nessun diritto di partecipazione alle vittime dei crimini internazionali, le quali potevano prendere parte ai processi solo in qualità di testimoni e senza alcun diritto al risarcimento o più in generale ad una riparazione<sup>99</sup>. Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, seguito successivamente da diversi tribunali ibridi, fra cui le ECCC, le EAC, i SPSC, nonché dal tribunale qui in esame, ha segnato il primo passo verso il riconoscimento della posizione di vittima all'interno del processo, introducendo la possibilità per le vittime di rappresentare in giudizio, attraverso un difensore, i loro interessi all'interno del processo, divenendo titolari di un'autonoma posizione processuale<sup>100</sup>.

Il capo della SITF, nel suo rapporto finale, aveva sottolineato il fatto che aveva incontrato significative difficoltà nello svolgimento delle indagini, in particolare a causa delle intimidazioni nei confronti di vittime e testimoni e dei tentativi di depistare le indagini. Come affermò il Procuratore, quelle condotte costituivano la più grande minaccia per lo stato di diritto in Kosovo e per il suo progresso verso un futuro europeo. La visione di Williamson era coerente con le preoccupazioni sollevate nel rapporto Marty

---

<sup>98</sup> CATALETA, LOIERO, *Le Camere specialistiche del Kosovo: l'ultima risorsa per la giustizia in Kosovo?*, cit., p.126-127.

<sup>99</sup> PENA, *Victim Participation in International Criminal Proceedings*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2019, disponibile all'indirizzo: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2726.013.2726/law-mpeipro-e2726?rskey=2PwCQ2&result=20&prd=MPIL>.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

circa l'impossibilità di perseguire i colpevoli, così come per gli stessi tentativi effettuati dall'ICTY<sup>101</sup>.

Così, nella progettazione delle Camere specializzate e della Procuratore specializzato del Kosovo, si è deciso di attribuire fondamentale importanza alla protezione delle vittime e dei testimoni. Il Regolamento di Procedura e di Prova dedicano diverse norme alla protezione della loro sicurezza, della loro dignità e privacy<sup>102</sup>. La Legge sulle Camere specializzate e sul Procuratore specializzato, all'art.22 attribuisce lo stato di vittima a qualunque individuo che abbia subito un danno personale, fisico, mentale o materiale come conseguenza di un crimine che ricada sotto la giurisdizione delle Camere specializzate.

Tale definizione ricalca quella dell'articolo 85 delle regole di Procedura e Prova della Corte Penale Internazionale.

Non è previsto un obbligo per le vittime di partecipare ad un processo di fronte alle Camere, ma una facoltà liberamente esercitabile, e comunque la mancata partecipazione di una vittima non preclude il suo diritto al risarcimento o l'esercizio di altri diritti previsti dalla Legge (art. 22.2 della Legge).

Al processo, le vittime partecipano in gruppo e sono assistite dalla Difesa delle Vittime che viene fornita dall'Ufficio per la Partecipazione delle Vittime presso la Cancelleria (art. 22.4 della Legge). Questo Ufficio ha il compito di amministrare il meccanismo di partecipazione delle vittime, nonché un elenco di avvocati e un sistema per la loro retribuzione.

Le vittime hanno diritto a ricevere la notifica della presentazione dell'atto di accusa, a seguito della quale possono presentare l'istanza di partecipazione al processo all'Ufficio per la Partecipazione delle Vittime, nella quale devono indicare la data ed il luogo del reato o del crimine di cui si dichiarano parte offesa (art. 22.3 della Legge). Lo stesso Ufficio esaminerà la richiesta, valutandone *prima facie* l'ammissibilità e se sussistano le circostanze per approvare le misure protettive eventualmente richieste. Successivamente, trasmetterà la richiesta, con eventuale parere in merito, ad un apposito collegio che valuterà la sussistenza dei requisiti indicati all'art. 22 della Legge e se esistano prove

---

<sup>101</sup> CROSS, *Equipping the Specialist Chambers of Kosovo to Try Transnational Crimes: Remarks on Independence and Cooperation*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, p.90.

<sup>102</sup> *Ibidem*.

sufficienti che dimostrino che il danno subito sia diretta conseguenza del reato o crimine oggetto d'accusa. Il collegio dovrà emettere una decisione motivata che sarà appellabile entro quattordici giorni, se necessario con l'assistenza del Difensore eletto dalla Lista dei Difensori delle Vittime.

Una volta ammesse al processo, le vittime sono rappresentate dalla Difesa delle Vittime che ne tutela e rappresenta gli interessi, potendo rilasciare dichiarazioni, accedere al materiale riservato, esaminare testimoni e presentare osservazioni scritte e orali.

Qualunque circostanza che possa inficiare l'integrità fisica o morale di una vittima o anche di un testimone, autorizza qualunque parte del processo a richiedere al Collegio l'applicazione di misure per la protezione delle vittime e dei testimoni (regola n.113 RPP). Le misure includono obblighi di non divulgazione di materiale o informazioni che possano portare all'identificazione delle vittime, dei testimoni o dei loro difensori, la possibilità di effettuare dichiarazioni a distanza e l'assegnazione di uno pseudonimo, la possibilità di effettuare udienze a porte chiuse e altre misure speciali per la protezione di vittime o testimoni particolarmente vulnerabili, minori, vittime di abusi sessuali o di genere. Una volta che le misure protettive sono state disposte da un Collegio nei confronti di una vittima o un testimone, queste continuano ad avere effetto, *mutatis mutandis*, in qualsiasi altro successivo processo dinanzi alle Camere specializzate, salvo revoca o modifica (regola n.81 RPP).

L'articolo 22 della Legge prevede il diritto delle vittime a ricevere una riparazione adeguata per il danno subito. In particolare, la sentenza emessa dal collegio giudicante può contemplare una decisione sulla portata e sull'entità del danno, della perdita o della lesione subita, sia in forma collettiva che individuale, su richiesta della stessa vittima/e o, d'ufficio, in circostanze eccezionali. In alternativa, il collegio giudicante può limitare la propria decisione all'identità delle vittime dei crimini accertati nella sentenza, quando la decisione sulla riparazione del danno prolunghi indebitamente il procedimento. Infine, valutate le esigenze del caso e, qualora sia ritenuto appropriato, le Camere specializzate possono decidere di rinviare le vittime al contenzioso civile presso i tribunali del Kosovo.

Il modello di riparazione previsto, seppur presenti delle affinità con quello della CPI, appare, però meno elaborato. Né la Legge, né le RPP specificano il tipo di riparazione che è possibile concedere, limitandosi la regola n.168 a prevedere che nel determinare l'entità del danno risarcibile nella sentenza di condanna, il collegio possa

essere assistito da esperti e debba tenere in considerazione i pareri dei difensori delle vittime e del condannato. Inoltre, non è previsto un organo simile al Fondo Fiduciario per le vittime, come quello istituito presso la CPI.

Presso la Cancelleria delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo è, come già detto, istituito un Difensore Civico (*Ombudsman*), un organo indipendente, responsabile del controllo, difesa e protezione diritti e delle libertà fondamentali di tutti gli individui che interagiscono con il tribunale (regola n.28 RPP). Si tratta di una figura già presente all'interno del sistema giudiziario del Kosovo.

Il difensore civico svolge proprie indagini a seguito della richiesta da parte di qualunque individuo, anche l'accusato, che asserisca la violazione dei suoi diritti da parte delle Camere o del Procuratore. Egli può fare raccomandazioni sia alle Camere che al Procuratore, nonché effettuare rinvii alla Corte Costituzionale. Per condurre le proprie indagini, il Difensore Civico può accedere ed ispezionare le strutture di detenzione, effettuare tentativi e facilitare la mediazione e riconciliazione ed ovviamente presentare osservazioni al Presidente delle Camere o al Procuratore<sup>103</sup>.

A seguito delle indagini, il Difensore potrà accogliere o rigettare la richiesta con provvedimento motivato. Se la richiesta viene accolta, lo stesso Difensore emette un rapporto finale che viene trasmesso al Presidente, al richiedente e all'organo interessato (regola n.29.4 RPP).

Nel caso in cui sia un terzo a presentare richiesta per la violazione dei diritti altrui, è necessario che quest'ultimo presenti il suo consenso, affinché la richiesta possa essere almeno esaminata (regola n.29 RPP).

Un ulteriore funzione attribuita al Difensore Civico è quella di partecipare ai procedimenti come *amicus curiae*, su richiesta del Collegio (regola n.29.1 RPP).

Il difensore civico delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo, indipendentemente dalle circostanze o dalla gravità delle accuse, costituisce un rimedio ulteriore ed innovativo per prevenire le violazioni dei diritti umani. La sua istituzione segna quindi un'altra tappa importante nel percorso verso un maggiore rispetto di tali diritti nel contesto dei procedimenti penali internazionali<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> *Ibidem*.

<sup>104</sup> CATALETA, LOIERO, *Le Camere specialistiche del Kosovo: l'ultima risorsa per la giustizia in Kosovo?*, cit., p.128-129.

## CAPITOLO 3: I casi

### 1. Il caso *Mustafa*

Il 16 dicembre 2022 segna un momento importante per le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo. In tale data, infatti le Camere specializzate hanno emesso la loro prima sentenza di condanna per crimini di guerra nei confronti di Salih Mustafa, comandante della BIA, un'unità militare composta da diverse centinaia di soldati, che operavano nei dintorni delle grandi aree urbane del Kosovo, fra cui Priština, Obiliq e la provincia di Gollak. La sentenza è stata pronunciata dal Trial Panel I<sup>105</sup>.

Come indicato nell'atto di accusa, presentato dal Procuratore specializzato il 20 marzo 2020, nel mese di aprile del 1999, il gruppo militare BIA, insieme a membri di altre milizie dell'UCK, detenevano sei uomini, accusati di essere collaborazionisti dei serbi, traditori o sostenitori di partiti politici opposti all'UCK, nel centro detentivo di Zllash (ZDC), una cittadina nella provincia di Gollak, in Kosovo, sottoponendoli a crudeli interrogatori e a sevizie di ogni genere. I detenuti furono tenuti rinchiusi in un fienile, privati della luce solare, con cibo e acqua insufficienti e senza servizi igienici. Durante tutto il corso della giornata, venivano costantemente colpiti violentemente con arnesi, legati con fili elettrici alle caviglie per essere poi fulminati, spogliati per essere ustionati con la cera calda delle candele o con ferri roventi e, spesso, gli stessi soldati, non esitavano ad urinargli addosso quando richiedevano dell'acqua<sup>106</sup>. Il 19 aprile 1999, i prigionieri vennero rilasciati, ad eccezione di uno, poiché impossibilitato a muoversi per le lesioni riportate; il suo corpo è stato ritrovato successivamente privo di vita, con un proiettile al centro della schiena, entrambe le gambe rotte e ricoperto di lividi<sup>107</sup>.

---

<sup>105</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel I, Corrected Version of Public Redacted Version of Trial Judgement*, 16 December 2022, *Case File KSC-BC-2020-05*, disponibile all'indirizzo:

[https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980df51b1&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980df51b1&doc_type=stl_filing&lang=eng)

<sup>106</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Decision on the Confirmation of the Indictment Against Salih Mustafa*, 5 October 2020, *Case File KSC-BC-2020-05*, disponibile all'indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e98035e124/Public%20Redacted%20Version%20of%20Decision%20on%20the%20Confirmation%20of%20the%20Indictment%20Against%20Salih%20Mustafa.pdf>, parr. 103- 105.

<sup>107</sup> *Ivi*, par.117.

Le accuse nei confronti di Mustafa riguardavano i crimini di guerra di detenzione arbitraria (capo di imputazione n.1), trattamenti inumani (capo di imputazione n.2) e tortura (capo di imputazione n.3), commessi nel centro detentivo di Zilash fra il 1° aprile e il 19 aprile 1999, e il crimine di guerra di omicidio (capo di imputazione n.4), commesso fra il 19 aprile e la fine di aprile del 1999. Le vittime sono stati identificate come individui non partecipanti attivamente alle ostilità nel conflitto armato a carattere non internazionale fra le forze della Repubblica Federale di Jugoslavia e l'UCK.

In particolare, Mustafa è stato accusato aver commesso i crimini di cui ai capi di imputazione n.1, 2 e 3 direttamente e di averne ordinato e incitato la commissione; di aver partecipato ad una JCE riguardo ai crimini oggetto di tutti i capi di imputazione e di essere responsabile di tali crimini anche in quanto superiore gerarchico<sup>108</sup>.

Il 12 giugno 2020 il giudice della fase pre-dibattimentale, dopo la conferma dell'atto di accusa del Procuratore Specializzato, ha autorizzato l'applicazione delle misure protettive per testimoni e vittime, relative all'impiego di pseudonimi nel materiale investigativo e agli atti del processo e, alla non divulgazione di qualunque informazione che avrebbe potuto portare alla loro identificazione<sup>109</sup>.

Nello stesso mese, è stato emesso un mandato di arresto nei confronti di Mustafa<sup>110</sup>, che, il 24 settembre è stato trasferito nel centro di detenzione delle Camere specializzate all'Aja<sup>111</sup>. Il 20 ottobre successivo, si è tenuta l'udienza di prima comparizione dell'imputato, durante la quale Mustafa si è dichiarato non colpevole in relazione a tutti i capi di accusa<sup>112</sup>. Nonostante la difesa abbia reiteratamente chiesto la revisione della misura della detenzione, il giudice della fase pre-dibattimentale ed il collegio del dibattimento hanno costantemente ribadito la fondatezza e l'idoneità di suddetta misura,

---

<sup>108</sup> Ivi, par.5.

<sup>109</sup> Ivi, par.163.

<sup>110</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Arrest Warrant for Mr Salih Mustafa*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803514c3&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803514c3&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

<sup>111</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Order for Transfer to Detention Facilities of the Specialist Chambers*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803514c4&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803514c4&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

<sup>112</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Basic Court, Further Initial Appearance*, 28 October 2020, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Transcript/KSC-BC-2020-05/Further%20Initial%20Appearance%20and%20Status%20Conference.pdf>.

quale unico strumento per evitare il concreto ed effettivo pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione dei crimini<sup>113</sup>.

Fra la fase pre-dibattimentale e il dibattimento, è stato ammesso nel processo l'intervento di otto vittime, riunite in un unico gruppo, affinché potessero essere rappresentate e difese dal Difensore delle Vittime durante tutto il corso del processo<sup>114</sup>.

Il dibattimento è cominciato il 15 settembre 2021 e si è concluso il 15 settembre 2022 con il deposito delle memorie conclusionali delle parti. Durante questa fase del processo, si è dato ampio spazio all'acquisizione del materiale probatorio, sono stati esaminati 28 testimoni (13 citati dal Procuratore e 15 citati dalla difesa dell'imputato), depositate un gran numero di memorie scritte da parte dei testimoni, delle vittime e dell'imputato, documentazione fotografica e due rapporti richiesti dalla Camera per verificare l'attendibilità di due vittime-testimoni del caso<sup>115</sup>.

Le testimonianze hanno ampiamente dimostrato che il clima intimidatorio instaurato dagli ex membri dell'UCK in Kosovo nei confronti di vittime, testimoni e loro familiari, non è mai cessato. I testimoni hanno raccontato che tutti coloro che sono coinvolti in procedimenti di fronte alle Camere Specializzate contro ex membri dell'UCK vengono considerati traditori e collaborazionisti e vengono perseguitati e minacciati di morte<sup>116</sup>. La raccolta di testimonianze e l'accertamento della veridicità delle informazioni, dunque, sono assai difficili.

Proprio le testimonianze, sebbene talvolta siano risultate contraddittorie, in parte perché reticenti o ritratte per paura di ritorsioni, in parte perché falsate in favore di

---

<sup>113</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel I, Public redacted version of Thirteenth Decision on Review of Detention*, 18 November 2022, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980d96387&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980d96387&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.12-22.

<sup>114</sup> V.: *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, First Decision on Victims' Participation*, 10 February 2021, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803fb14e&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803fb14e&doc_type=stl_filing&lang=eng) ; *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Second Decision on Victims' Participation*, 30 April 2021, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/documents/public\\_redacted\\_version\\_of\\_second\\_decision\\_on\\_victims\\_participation.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/documents/public_redacted_version_of_second_decision_on_victims_participation.pdf) ; *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel I, Public redacted version of Third Decision on Victims' Participation*, 21 May 2021, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98047b230&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98047b230&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>115</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel I, Corrected Version of Public Redacted Version of Trial Judgement*, cit., par.30.

<sup>116</sup> Ivi, par.50-57.

Mustafa, si sono rivelate fondamentali per accertare i fatti<sup>117</sup>. Chiaramente, le più rilevanti, sono state quelle rese dai testimoni diretti dei crimini, che hanno permesso di confermare e ricostruire gli avvenimenti all'interno del fienile di Zllash. Malgrado gli anni passati, essi sono riusciti a descrivere accuratamente i fatti, confermando quanto asserito dal Procuratore nell'atto di accusa<sup>118</sup>.

La difesa ha presentato un alibi relativo a tutto il periodo oggetto d'indagine, sostenendo che l'imputato non fosse presente nel villaggio di Zllash e che fosse coinvolto in altre operazioni militari a Priština, Butovc, Belo Polije ed altre cittadine del Kosovo, confermando, di conseguenza, la posizione di Mustafa come uno dei vertici militari dell'UCK. Durante l'interrogatorio condotto dal Procuratore specializzato, Mustafa aveva fornito dichiarazioni contrastanti in merito alla sua presenza a Zllash, affermando certe volte di aver pernottato nel villaggio, altre di non essere mai stato lì costantemente, facendo spesso confusione sulle date. L'unico giorno in cui si è dichiarato presente è quello del rilascio dei detenuti. Diverse testimonianze, hanno confermato la presenza di Mustafa in diversi villaggi dell'area fino alla metà di aprile, incluso Zllash<sup>119</sup>. Le uniche testimonianze a supporto della difesa sono state quelle fornite dai Sig.ri Sopi, Veseli e Humolli, stretti collaboratori di Mustafa, che hanno sostenuto la piena innocenza dell'imputato nonché l'inesistenza di qualsiasi centro di detenzione a Zllash o in altro luogo, non avendo, a loro dire, l'UCK, mai perpetrato nessuna condotta simile a quelle ascrittegli, perché contraria agli ideali dello stesso movimento<sup>120</sup>.

In relazione al crimine di detenzione arbitraria, la difesa di Mustafa, ancor prima di contestare la fondatezza dell'accusa, ha eccepito il difetto di giurisdizione delle Camere Specializzate su detto crimine, non essendo quest'ultimo, a suo dire, previsto né nelle fattispecie di crimini di guerra delineate all'articolo 14(1)(c) della Legge, né dall'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>121</sup>.

Nelle memorie conclusive del 15 settembre 2022, il Procuratore specializzato replicava sul punto, richiamando la decisione della Camera specializzata d'Appello nel caso Shala, precedente in cui era già stata confermata la giurisdizione delle Camere

---

<sup>117</sup> Ivi, par.58-137.

<sup>118</sup> Ivi, par.58-99.

<sup>119</sup> Ivi, par.240-333.

<sup>120</sup> Ivi, par.113-133.

<sup>121</sup> Ivi, par.640.

Specializzate sul crimine di detenzione arbitraria. La sentenza ha accolto la tesi dell'accusa, riconfermando la giurisdizione delle Camere specializzate sul crimine<sup>122</sup>.

A due anni dall'inizio del processo, con la già citata sentenza del 16 dicembre 2022, il Trial Panel I ha riconosciuto Mustafa colpevole dei crimini di guerra di detenzione arbitraria e tortura commessi contro sei individui nel centro di detenzione di Zllash fra il 1 aprile e il 19 aprile 1999 e del crimine di guerra di omicidio commesso nel centro di detenzione di Zllash fra il 19 aprile e la fine di aprile 1999<sup>123</sup>. Esso ha invece ritenuto non colpevole Mustafa di trattamenti inumani, in quanto ha rilevato che gli elementi costitutivi di quest'ultima fattispecie criminosa risultavano assorbiti nel più grave crimine di guerra di tortura<sup>124</sup>. Relativamente alle modalità di imputazione della responsabilità penale, Mustafa è stato giudicato responsabile di aver commesso direttamente il crimine di guerra di tortura, per aver partecipato attivamente alle gravi violenze fisiche e psichiche nei confronti delle vittime<sup>125</sup>, e responsabile dei crimini di guerra di detenzione arbitraria, omicidio, nonché tortura, quale membro di una JCE, avendo fornito un contributo essenziale alla loro commissione, attraverso la sua posizione di comandante militare della BIA con il pieno controllo sulle milizie<sup>126</sup>.

Quanto alla pena, Mustafa è stato condannato a ventisei anni di reclusione<sup>127</sup>.

A livello internazionale, la sentenza delle Camere specializzate è stata accolta con favore. In particolare, il Governo degli Stati Uniti ha espresso apprezzamento per il coraggio e la forza delle vittime e dei testimoni che, indipendentemente dalle minacce e dalle intimidazioni subite, si sono fatte avanti affinché la giustizia potesse fare il suo corso<sup>128</sup>.

Diversamente, in Kosovo la sentenza ha suscitato non poche reazioni negative. In particolare, il Ministro delle infrastrutture, della pianificazione territoriale e dell'ambiente Aliu Liburn, ha deplorato la decisione, ritenendola un'ingiustizia contro la Nazione e contro tutti gli uomini che hanno combattuto per liberare il paese dall'oppressione serba.

---

<sup>122</sup> Ivi, par.641-645.

<sup>123</sup> Ivi, par.758-760.

<sup>124</sup> Ivi, par.664-667.

<sup>125</sup> Ivi, par.729-733.

<sup>126</sup> Ivi, par.742-760.

<sup>127</sup> Ivi, par. 828-829.

<sup>128</sup> V. il sito del Dipartimento di Stato del Governo degli Stati Uniti, alla sezione Press Releases del 16.12.2022, disponibile all'indirizzo: <https://www.state.gov/verdict-in-the-trial-of-salih-mustafa-at-the-kosovo-specialist-chambers/>.

L'ONG War Crimes Gjakova 98-99 ha pubblicato una dichiarazione chiedendo il rilascio di Mustafa e di altri membri dell'UCK in attesa di processo, compreso l'ex presidente del Kosovo Hashim Thaci, elencando i crimini di guerra commessi dalle forze serbe, descrivendo Mustafa come un "liberatore" ed etichettando tutti i procedimenti giudiziari contro i membri dell'UCK come "ridicoli". Perfino i partiti politici all'opposizione hanno criticato la sentenza. Nello specifico il deputato del Partito Democratico del Kosovo, Ganimete Musliu, ha pubblicato su Facebook un messaggio ringraziando Mustafa per il suo servizio in tempo di guerra ed esprimendo disprezzo verso tutti coloro che collaborano con il Tribunale<sup>129</sup>.

Il 9 gennaio 2023 è stata concessa alla difesa di Mustafa un'estensione dei termini per la proposizione dell'appello, il quale è stato depositato in via riservata il 2 febbraio<sup>130</sup>. In data 13 febbraio 2023 la difesa ha depositato la versione pubblica del proprio ricorso in appello, presentando nove motivi e sub-motivi, relativi a presunti errori nella valutazione del materiale probatorio e, di conseguenza, nell'accertamento della colpevolezza dell'imputato per tutti i capi di accusa, nonché nella determinazione della pena<sup>131</sup>.

## **2. Il caso *Thaci et al.***

Il caso più complesso pendente dinanzi alle Camere Specializzate è senza dubbio quello riguardante Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi. A differenza di tutti gli altri casi pendenti, che presentano fatti e luoghi da accertare piuttosto circoscritti, in quello in esame, le indagini hanno coinvolto un numero davvero elevato di

---

<sup>129</sup> Bami, *Conviction of Kosovo's 'Commander Cali' Sparks Anger at Home*, in Pristina Insight, 16.12.2022, disponibile all'indirizzo: <https://prishtinainsight.com/conviction-of-kosovos-commander-cali-sparks-anger-at-home/>.

<sup>130</sup> V. Case information Sheet, *Specialist Prosecutor v. Salih Mustafa* (Case No. KSC-BC-2020-05), sul sito delle Camere Specializzate e della Procura Specializzata del Kosovo, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis\\_mustafa-en.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_mustafa-en.pdf).

<sup>131</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Defence Counsel, Public Redacted Version of Defence Notice of Appeal pursuant to Rule 176 (of Rules of Procedure and Evidence) against the Judgment of the Trial Panel I of 16 December 2022*, 13 February 2023, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980e19ded/Public%20Redacted%20Version%20of%20Defence%20Notice%20of%20Appeal%20pursuant%20to%20Rule%20176%20\(of%20Rules%20of%20Procedure%20and%20Evidence\)%20against%20the%20Judgment%20of%20the%20Trial%20Panel%20I%20of%2016%20December%202022.pdf](https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980e19ded/Public%20Redacted%20Version%20of%20Defence%20Notice%20of%20Appeal%20pursuant%20to%20Rule%20176%20(of%20Rules%20of%20Procedure%20and%20Evidence)%20against%20the%20Judgment%20of%20the%20Trial%20Panel%20I%20of%2016%20December%202022.pdf).

vittime e testimoni, cittadini kosovari e albanesi. L'ampia scala dei fatti ha portato il Procuratore a modificare per ben sei volte l'atto di accusa.

I crimini oggetto d'imputazione hanno avuto luogo tra il marzo 1998 e il settembre 1999, nel contesto del conflitto armato interno tra l'UCK e le forze della Repubblica Federale di Jugoslavia. Secondo l'accusa, Thaçi, Veseli, Selimi, Krasniqi, insieme ad altri ex membri dell'UCK, hanno fatto parte di un'associazione criminale congiunta che perseguiva lo scopo di acquisire e di esercitare il controllo su tutto il territorio del Kosovo, attraverso intimidazioni, violenze di vario genere, inclusa la tortura e le sparizioni forzate, nei confronti di tutti coloro che ritenevano oppositori. Questi ultimi presumibilmente includevano persone considerate collaborazioniste dei serbi o comunque contrarie agli scopi dell'UCK (successivamente del Governo provvisorio del Kosovo, PGoK), comprese le persone associate alla Lega democratica del Kosovo e le persone di nazionalità serba, di etnia rom o di altre minoranze<sup>132</sup>.

Come indicato dall'atto di accusa, i capi di imputazione riguardano la commissione dei crimini contro l'umanità di persecuzione (accusa n.1) e sparizioni forzate (accusa n.10) e dei crimini di arresto e detenzione arbitraria (accuse n.2 e 3), di atti inumani e trattamenti degradanti (accuse n.4 e 5), di tortura (accuse n. 6 e 7) e omicidio (accuse n.8 e 9), sia come crimini contro l'umanità, commessi nel contesto di un attacco sistematico e su vasta scala contro la popolazione civile, sia come crimini di guerra, commessi nel contesto del conflitto armato a carattere non internazionale fra l'UCK e le forze serbe, durante il periodo ricompreso fra marzo 1998 e settembre 1999, nei territori del Kosovo e dell'Albania<sup>133</sup>.

Le indagini avevano individuato più di trenta zone con diversi centri di detenzione in sedici cittadine del Kosovo e due in Albania, in cui erano avvenuti un gran numero di rapimenti, sevizie, maltrattamenti, esecuzioni e sparizioni<sup>134</sup>. In quel periodo l'UCK aveva strutturato un apparato di organi e funzionari ben articolato, capace di controllare l'intera regione del Kosovo attraverso la cooperazione di zone di comando centrali e

---

<sup>132</sup> V. Case information Sheet, *Specialist Prosecutor v. Hashim Thaci et. Al* (Case No. KSC-BC-2020-06), sul sito delle Camere Specializzate e della Procura Specializzata del Kosovo, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis\\_thaci\\_et\\_al-en.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_thaci_et_al-en.pdf).

<sup>133</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Decision on the Confirmation of the Indictment Against Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi and Jakup Krasniqi*, 26 October 2020, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98039bda9&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98039bda9&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.15.

<sup>134</sup> Ivi, par.127.

centri operativi periferici sparsi su tutto il territorio<sup>135</sup>. Attraverso dichiarazioni pubbliche, regolamenti e pubblicazioni, l'UCK incitava alla violenza contro gli oppositori e, investiva i propri membri del compito di scovare tutti i traditori. Gli accusati furono personalmente coinvolti nella pianificazione e nell'esecuzione delle violenze e dei maltrattamenti<sup>136</sup>.

Le vittime venivano detenute arbitrariamente, senza subire un giusto processo, sottoposte a trattamenti inumani e degradanti, atti di tortura e condizioni di vita insostenibili. Le razioni di cibo e acqua fornite loro erano insufficienti, così come i posti letto e i servizi igienici e l'assistenza medica erano quasi inesistenti. Durante il giorno venivano sottoposte ad interrogatori durante i quali venivano colpite con ogni tipo di arma o utensile, accoltellate, tagliate, bruciate, fulminate e massaccate una di fronte all'altra, fino a perdere i sensi, pur di ottenere qualunque tipo di informazione sulla loro presunta collaborazione con i serbi o semplicemente in virtù della loro opposizione all'UCK. Spesso riportavano fratture alle ossa, lividi, tumefazioni, denti rotti, e, nei casi più gravi, ferite da sparo. Molte vittime sono state ritrovate senza vita, nei dintorni dei diversi centri di detenzione. Altre non sono mai più state rintracciate<sup>137</sup>.

Secondo il Procuratore, gli indagati sarebbero incorsi nella responsabilità per i suddetti crimini attraverso la loro partecipazione a un'associazione criminale congiunta (nelle sue forme base ed estesa) o comunque per aver concorso ai crimini di cui alle accuse n.1-10 o per aver messo in atto condotte di favoreggiamento alla loro commissione. In subordine, l'accusa sostiene che gli indagati fossero responsabili anche in qualità di superiori militari e gerarchici. Thaçi è stato uno dei membri fondatori dell'UCK, nonché membro dello Stato Maggiore, di cui è rimasto a capo tutto il 1998 e 1999, insieme alla carica di capo delle direzioni politiche e dell'informazione della stessa UCK. A fine marzo del 1999 era il primo ministro del governo provvisorio del Kosovo e comandante capo dell'UCK<sup>138</sup>. Veseli è stato un altro membro fondatore dell'UCK, nonché membro dello Stato Maggiore e della direzione politica dell'UCK e capo dei servizi di intelligence dell'UCK. Nel 1999, egli divenne capo e ministro dei servizi segreti

---

<sup>135</sup> Ivi, par.132.

<sup>136</sup> Ivi, par.128.

<sup>137</sup> Ivi, par.138-445.

<sup>138</sup> Ivi, par.455.

del Kosovo<sup>139</sup>. Selimi è stato uno dei membri fondatori dello Stato Maggiore dell'UCK e fra il 1998 e 1999 ne ha ricoperto il ruolo di Capo della direzione operativa e Ispettore generale dello Stato Maggiore. Ha ricoperto poi il ruolo di Ministro della sicurezza pubblica nel Governo provvisorio del Kosovo<sup>140</sup>. Krasniqi è stato un membro dello Stato Maggiore e fra il 1998 e il 1999, membro della direzione politica, portavoce ufficiale e vice comandate dell'UCK<sup>141</sup>.

Il 26 ottobre 2020, dopo la conferma della seconda versione dell'atto di accusa predisposta dal Procuratore, il giudice della fase pre-dibattimentale ha emesso il mandato di arresto per tutti e quattro gli imputati, che, fra il 4 e 5 novembre, sono stati arrestati e trasferiti all'Aja nel centro di detenzione delle Camere Specializzate.

Il 9, 10 e 11 novembre 2020, Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi hanno fatto la loro prima comparizione davanti al giudice della fase pre-dibattimentale, durante la quale si sono dichiarati non colpevoli di tutte le accuse a loro carico<sup>142</sup>.

Fra febbraio e marzo 2021, le difese del sig. Selimi, del sig. Thaçi, del sig. Krasniqi hanno presentato una serie di istanze per contestare la giurisdizione delle Camere Specializzate in relazione alle accuse, a loro avviso nessuna rientrante nell'oggetto del Rapporto Marty, nonché in relazione alla struttura e composizione del personale dipendente, ritenuto "discriminatorio" perché esterno al sistema giudiziario del Kosovo. Tutte le difese hanno contestato anche la sussistenza della responsabilità per appartenenza alla JCE, sia nella sua forma base, che estesa<sup>143</sup>.

---

<sup>139</sup> Ivi, par.460.

<sup>140</sup> Ivi, par.464.

<sup>141</sup> Ivi, par.468.

<sup>142</sup> Vedi: *Kosovo Specialist Chambers, Initial Appearance of Hashim Thaçi*, 9 November 2020, , *Case File KSC-BC-2020-06*, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98038d09a&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98038d09a&doc_type=stl_transcript&lang=eng) e *Kosovo Specialist Chambers, Initial Appearance of Jakup Krasniqi*, 9 November 2020, , *Case File KSC-BC-2020-06*, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98038d092&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98038d092&doc_type=stl_transcript&lang=eng); *Kosovo Specialist Chambers, Initial Appearance of Kadri Veseli*, 10 November 2020, *Case File KSC-BC-2020-06*, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98038d0f6&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98038d0f6&doc_type=stl_transcript&lang=eng); *Kosovo Specialist Chambers, Initial Appearance of Rexhep Selimi*, 11 November 2020, *Case File KSC-BC-2020-06*, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980390aad&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980390aad&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

<sup>143</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Decision on Motions Challenging the Jurisdiction of the Specialist Chambers*, 22 July 2021, *Case File KSC-BC-2020-06*, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9805dbb51&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9805dbb51&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.3-7.

Il 22 luglio, il giudice della fase pre-dibattimentale ha respinto le istanze delle difese, chiarendo una serie di questioni particolarmente rilevanti sulla giurisdizione delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo. Relativamente alle finalità per cui sono state istituite le Camere e il Procuratore, contrariamente a come indicato dalla difesa degli imputati, non vi era la “mera” intenzione di condurre a processo i responsabili del traffico di organi e dei trattamenti inumani perpetrati all’interno dei centri di detenzione in Albania, così come rilevati dal Rapporto del Consiglio d’Europa. Sebbene il rapporto Marty avesse enucleato una serie di accuse su tali fatti, come specificato dall’autore, quest’ultimo non aveva né il mandato né l’intenzione di classificarli giuridicamente, tantomeno l’autorità per condurre un’indagine penale. Pertanto, ha chiarito che le accuse mosse ai sensi della Legge devono essere sufficientemente collegate al Rapporto del CoE. I fattori che ne stabiliscono la connessione includono dunque una combinazione dell’identità degli autori, delle loro vittime, del luogo, del tempo, del *modus operandi*, della natura della condotta contestata e del contesto<sup>144</sup>. Tale conclusione è ritenuta valida anche dalla dottrina, essendo il rapporto Marty un documento investigativo e non un atto giudiziario contenente fattispecie penali ben definite<sup>145</sup>.

Inoltre, il giudice ha chiarito che, nel delineare le fonti del diritto applicabili dalle Camere, in coerenza con l’articolo 19(2) della Costituzione del Kosovo, la Legge ha attribuito valore superiore al diritto internazionale consuetudinario rispetto alla legge domestica del Kosovo. Nonostante possa sembrare che ci sia un’apparente violazione del principio di retroattività (sancito dall’articolo 7 della CEDU e dall’articolo 33 della Costituzione del Kosovo) nell’affermare la giurisdizione delle Camere sui crimini di guerra e crimini contro l’umanità, che all’epoca dei fatti non erano contemplati dal diritto interno della FRI, il giudice ha osservato che tali fattispecie erano già previste come crimini internazionali dal diritto internazionale consuetudinario durante il periodo oggetto della giurisdizione delle Camere. Per questa ragione, non si trattava di un’applicazione retroattiva, ma semplicemente dell’incorporazione, tramite la Legge, di crimini che già

---

<sup>144</sup> Ivi, par. 88-104.

<sup>145</sup> HENDRY, “*The Kosovo Specialist Chambers clarifies the law that applies to charges against its ex-President*”, in *Global Justice Journal*, 14 October 2021, disponibile all’indirizzo: <https://globaljustice.queenslaw.ca/news/the-kosovo-specialist-chambers-clarifies-the-law-that-applies-to-charges-against-its-ex-president>.

facevano parte dell'ordinamento internazionale, e che erano vincolanti per i singoli, secondo il diritto internazionale, all'epoca della presunta commissione dei fatti<sup>146</sup>. Di conseguenza, gli istituti della JCE e della responsabilità del superiore, nonché le fattispecie di crimini di guerra per detenzione arbitraria e di crimini contro l'umanità per sparizioni forzate (anche se non direttamente previste dalle fattispecie enumerate agli articoli 13,14 e 16 della Legge) rientrano legittimamente nella giurisdizione *ratione materiae* delle Camere<sup>147</sup>.

Quanto all'accusa di aver preso parte ad una JCE nella sua forma estesa, il giudice ha accolto la doglianza della difesa del Sig.Veseli relativa alla sua illegittimità. Nonostante via siano stati diversi precedenti giurisprudenziali in merito, non vi è ad oggi ancora un orientamento giurisprudenziale unanime sulla tipologia di dolo (speciale o generico) richiesto per tale modalità di responsabilità penale. Non è quindi possibile, ad oggi, affermare la responsabilità degli imputati per il fatto di aver preso parte ad una JCE sulla base della semplice deduzione secondo cui essi avrebbero dovuto prevedere che, per conseguire lo scopo comune dell'associazione, dalla commissione dei crimini di detenzione arbitraria o dai trattamenti inumani sarebbe scaturita anche l'eventuale commissione dei crimini di tortura e persecuzione. Sul punto, pertanto, il giudice ha ordinato al Procuratore la revisione dell'atto di accusa<sup>148</sup>.

Il ragionamento del giudice pre-dibattimentale dimostra la determinazione di applicare il diritto internazionale consuetudinario come fonte giuridica fondamentale per le Camere Specializzate e per la Procura Specializzata del Kosovo<sup>149</sup>.

Circa un mese dopo, il giudice della fase pre-dibattimentale ha emesso un secondo provvedimento relativo alle questioni di legittimità costituzionale, formulate dalle difese degli imputati contestualmente alle eccezioni relative alla giurisdizione delle Camere<sup>150</sup>. Il giudice ha rigettato in toto le argomentazioni della difesa del Sig. Thaci relative alla scadenza del termine quinquennale del mandato delle Camere e all'illegittimità

---

<sup>146</sup> Ivi, par.107-142.

<sup>147</sup> Ivi, par.143-201.

<sup>148</sup> Ivi, par.207-209.

<sup>149</sup> HENDRY, "The Kosovo Specialist Chambers clarifies the law that applies to charges against its ex-President", cit.

<sup>150</sup> Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Decision on Motions Challenging the Legality of the SC and SPO and Alleging Violations of Certain Constitutional Rights of the Accused, 31 August 2021, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9809ec903&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9809ec903&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.8-16.

dell'attività del Procuratore, a seguito dell'erronea interpretazione dell'art.162(13) della Costituzione del Kosovo e dell'art.1(2) della Legge<sup>151</sup>. Il giudice ha invece sottolineato la scrupolosa aderenza ai principi costituzionali delle Camere apelializzate e della Procura specializzata del Kosovo, legittimamente istituite con legge interna approvata dalla maggioranza del parlamento kosovaro, composte da personale internazionale più che qualificato, selezionato, regolato, e controllato da autorità esterne, per garantirne la maggiore indipendenza e imparzialità possibile, durante tutto il corso dei procedimenti. Relativamente alla presunta violazione di diversi diritti dell'accusato, tra cui, il diritto ad essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale e precostituito, il diritto ad essere giudicato in tempi ragionevoli ed il diritto alla presunzione d'innocenza, il giudice ha rilevato che nessuna violazione si era verificata fino a quel momento<sup>152</sup>.

Entrambi i provvedimenti del giudice della fase pre-dibattimentale sono stati impugnati presso la Camera della Corte di Appello, e il ricorso è stato respinto dal collegio con una decisione del 28 febbraio 2022, per le medesime ragioni<sup>153</sup>.

Nello stesso giorno, il 28 febbraio 2022 la difesa di Thaci<sup>154</sup> e le difese di Veseli e Krasniqi<sup>155</sup> hanno presentato due richieste di rinvii alla Camera presso la Corte Costituzionale, effettuando un ultimo tentativo per contestare la legittimità delle Camere specializzate e della Procura specializzata e rilevare diverse violazioni dei diritti degli imputati garantiti dalla Costituzione kosovara. Pur rilevando l'inammissibilità delle istanze proposte, vista la mancata impugnazione delle suddette decisioni dinanzi alla Camera della Corte Suprema, la Camera Costituzionale si è comunque pronunciata in

---

<sup>151</sup> Ivi, par.61-77.

<sup>152</sup> Ivi, par.86-142.

<sup>153</sup> *Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, Decision on the Referral of Jakup Krasniqi Concerning the Legality of Charging Joint Criminal Enterprise and the Referral of Kadri Veseli Concerning Decision of the Appeals Panel on Challenges to the Jurisdiction of the Specialist Chambers*, 13 June 2022, Case File KSC-CC-2022-13/ KSC-CC-2022-14, disponibile all'indirizzo:[https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980c086ce&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980c086ce&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.19.

<sup>154</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Defence Counsel, Referral to the Constitutional Court Panel on the violation of Mr Thaci's fundamental rights to an independent and impartial tribunal established by law, and to a reasoned opinion*, 28 February 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all' indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980b39d25&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980b39d25&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>155</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Defence Counsel, Krasniqi Defence Referral to the Constitutional Court Panel on the Legality of Charging Joint Criminal Enterprise with public Annex 1*, 28 February 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all' indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980b39d28&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980b39d28&doc_type=stl_filing&lang=eng).

merito all'applicazione del diritto internazionale consuetudinario a taluni crimini e alle modalità di attribuzione della responsabilità<sup>156</sup>.

La Camera ha rilevato che, diversamente da come interpretata dalla difesa, la disposizione di cui all'art.19 della Costituzione, regola l'applicazione delle norme di diritto internazionale nell'ordinamento giuridico del Kosovo, riconoscendo efficacia immediata alle norme del diritto internazionale consuetudinario. Come è utile ricordare, la Costituzione del Kosovo è la prima fonte di diritto applicabile dalle Camere, dunque, semmai, l'unico limite ravvisabile all'applicazione del diritto consuetudinario, ha affermato la Camera, potrebbe essere rappresentato solo dagli stessi principi costituzionali. In ogni caso, la compatibilità con il principio di non retroattività previsto all'art.33 della Costituzione kosovara era già stata vagliata e affermata dal giudice della fase pre-dibattimentale e dalla Camera d'appello<sup>157</sup>.

Il 21 aprile 2021, il giudice della fase pre-dibattimentale ha accolto una prima domanda di partecipazione al processo formulata da nove vittime e le ha ammesse al processo come gruppo I<sup>158</sup>. Successivamente, sono state presentate ulteriori tre domande di partecipazione, rispettivamente accolte il 10 dicembre 2021<sup>159</sup>, 25 maggio 2022<sup>160</sup> e 14 dicembre 2022, per un totale di quarantaquattro vittime ammesse al processo, che, vista la comunanza delle loro posizioni, sono state raggruppate nel medesimo gruppo I, ai fini della rappresentanza in giudizio da parte del Difensore delle Vittime<sup>161</sup>.

Il 30 settembre 2022, il Procuratore specializzato ha presentato l'ultima versione dell'atto di accusa, integrato da ulteriori accuse nei confronti di Thaçi, Veseli, Selimi,

---

<sup>156</sup> *Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, Decision on the Referral of Jakup Krasniqi Concerning the Legality of Charging Joint Criminal Enterprise and the Referral of Kadri Veseli Concerning Decision of the Appeals Panel on Challenges to the Jurisdiction of the Specialist Chambers*, cit., par.41-58.

<sup>157</sup> Ivi, par.62-81.

<sup>158</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of the First Decision on Victims' Participation*, 21 April 2021, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98044e5ae&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98044e5ae&doc_type=stl_filing&lang=eng)

<sup>159</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Second Decision on Victims' Participation*, 10 December 2021, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980a9c84b&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980a9c84b&doc_type=stl_filing&lang=eng)

<sup>160</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Third Decision on Victims' Participation*, 25 May 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980bcc119&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980bcc119&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>161</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Fourth Decision on Victims' Participation*, 12 December 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980dc36db&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980dc36db&doc_type=stl_filing&lang=eng).

Krasniqi, quali membri di un'associazione criminale congiunta (JCE), relative a due siti di detenzione, situati a Budakovo e Semetisšt, nei quali i membri dell'UCK avrebbero commesso atti di persecuzione, arresto e detenzione arbitraria, altri atti e trattamenti inumani, tortura, omicidio e sparizione forzata; e a due episodi di persecuzione e omicidio commessi nel centro detentivo di Gjilan, già individuato nella precedente versione dell'atto di accusa<sup>162</sup>.

La difesa del sig.Thaci è stata l'unica a sostenere, nelle memorie conclusive dinanzi al giudice della fase pre-dibattimentale, un alibi per l'imputato e a contestare la presunta genericità delle accuse mosse dal Procuratore<sup>163</sup>. Essa ha sostenuto che il sig.Thaci, durante il periodo dei fatti oggetto di imputazione, era impegnato in diversi colloqui diplomatici in Kosovo e all'estero (Ginevra, Vienna, Bruxelles), e in numerosi incontri con giornalisti e media locali e internazionali, pertanto, non poteva essere presente nel *locus commissi delicti*. In particolare, è stata richiamata la dichiarazione congiunta dei leader albanesi e serbi del 2 luglio 1999, con cui il sig.Thaci aveva condannato la violenza e richiesto pace e tolleranza, nonché diverse dichiarazioni volte a condannare l'uccisione di gruppi di serbi all'interno del territorio del Kosovo (Peć, Gracko) e a promuovere tolleranza, comprensione e convivenza fra le diverse etnie nel Paese<sup>164</sup>. Secondo Thaci, poi, l'UCK non aveva adottato un piano volto a perseguire gli oppositori, ma, come ogni struttura militare e di sicurezza, essa aveva come unico obiettivo quello di mantenere la sicurezza all'interno del Paese, minacciata a quei tempi dai serbi<sup>165</sup>.

Durante tutta la fase pre-dibattimentale, le difese degli imputati hanno richiesto per ben sedici volte la revisione della misura cautelare della detenzione. Il 19 dicembre 2022 e il 17 gennaio 2023 sono state emesse le ultime decisioni, con cui è stata confermata l'assoluta necessità della misura, in particolare nella fase delicata e centrale del dibattimento, essendo ancora sussistenti il concreto e probabile rischio di fuga,

---

<sup>162</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Specialist Prosecutor, Public Redacted Version of Amended Indictment*, 30 September 2022, *Case File KSC-BC-2020-07*, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980d458e1&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980d458e1&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

<sup>163</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Defence Counsel, Public Redacted Version of Pre-Trial Brief of Mr Hashim Thaçi*, 8 November 2022, *Case File KSC-BC-2020-06*, disponibile all'indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980d800fc/Public%20Redacted%20Version%20of%20Pre-Trial%20Brief%20of%20Mr%20Hashim%20Thaçi%20C3%A7i.pdf>.

<sup>164</sup> Ivi, par.108-144.

<sup>165</sup> Ivi, par.93-98.

inquinamento probatorio e reiterazione di reati, in ragione dell'influenza da loro esercitata sulla popolazione kosovara<sup>166</sup>.

Il 15 febbraio scorso sono state ammesse al processo ulteriori ottantaquattro vittime, tutte raggruppate nel medesimo Gruppo I<sup>167</sup>. L'inizio del processo di primo grado è previsto nei primi giorni di aprile. Precisamente, le dichiarazioni di apertura degli imputati sono previste dal 3 al 5 aprile, mentre l'inizio della presentazione delle prove l'11 aprile<sup>168</sup>.

### 3. Il caso Shala

Le accuse rivolte nei confronti di Pjetër Shala sorgono a seguito degli eventi occorsi fra la metà di maggio e gli inizi di giugno del 1999 nella Kukës Metal Factory, in Albania, una delle principali basi dell'UCK per lo stoccaggio di armi e centro di transito verso altre zone di comando. In quel periodo la NATO stava conducendo i suoi attacchi aerei in Kosovo, e l'UCK aveva diverse strutture operative ai confini con l'Albania.<sup>169</sup> Secondo l'atto di accusa, presentato dal Procuratore specializzato il 18 marzo 2020, la fabbrica, in realtà, era il luogo di detenzione di coloro che erano sospettati di essere

---

<sup>166</sup> Vedi: *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Public Redacted Version of Decision on Periodic Review of Detention of Hashim Thaçi*, 19 December 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980dd052d&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980dd052d&doc_type=stl_filing&lang=eng); *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Decision on Periodic Review of Detention of Kadri Veseli*, 19 December 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980dd052f&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980dd052f&doc_type=stl_filing&lang=eng); *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Public Redacted Version of Decision on Periodic Review of Detention of Rexhep Selimi*, 17 January 2023, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980decc07&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980decc07&doc_type=stl_filing&lang=eng) e *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Public Redacted Version of Decision on Periodic Review of Detention of Jakup Krasniqi*, 17 January 2023, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980ded85b&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980ded85b&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>167</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel, Public Redacted Version of Fifth Decision on Victim Participation*, 15 February 2023, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980e24021/Public%20Redacted%20Version%20of%20Fifth%20Decision%20on%20Victims%E2%80%99%20Participation.pdf>.

<sup>168</sup> V. Case information Sheet, *Specialist Prosecutor v. Hashim Thaci et. Al* (Case No. KSC-BC-2020-06), sul sito delle Camere Specializzate e della Procura Specializzata del Kosovo, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis\\_thaci\\_et\\_al-en.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/cis_thaci_et_al-en.pdf).

<sup>169</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Specialist Prosecutor, Further Redacted Indictment*, 31 March 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98043532a&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98043532a&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng), cit., par. 5-6.

collaborazionisti dei serbi o comunque oppositori dell'UCK<sup>170</sup>. Durante quei mesi, Shala, anche noto come “il Lupo”<sup>171</sup>, era uno dei vertici della Polizia Militare dell'UCK, e, insieme a membri di altri corpi militari del gruppo insurrezionale, deteneva sei prigionieri in condizioni inumane. Una volta sequestrati i loro documenti e sottratto il denaro che possedevano, questi individui furono coperti in volto, ammanettati e legati in celle improvvisate, dove, privati di cibo ed acqua per giorni e senza servizi igienici, venivano sottoposti ad ogni tipo di sevizie<sup>172</sup>. I detenuti venivano aggrediti costantemente, sia di giorno che di notte, sia fisicamente che psicologicamente, percossi e minacciati di morte, con il fine di estorcere loro informazioni e confessioni<sup>173</sup>. Ricoperte di sangue, sfigurate, con le ossa rotte e fratturate, le vittime non ricevevano nessun tipo di assistenza medica ed una, dopo aver riportato diverse ferite da arma da fuoco e dopo esser stata picchiata per tutta la notte, morì<sup>174</sup>.

Il 15 aprile 2021 è stato finalmente reso pubblico l'atto di accusa nei confronti di Pjetër Shala, per aver commesso i crimini di guerra di detenzione arbitraria, trattamenti inumani e tortura (capi di imputazione n.1, 2 e 3) durante il periodo ricompreso fra il 17 maggio e il 5 giugno 1999, e il crimine di guerra di omicidio (capo di imputazione n.4) il 5 giugno 1999, nella Kukës Metal Factory, nel contesto del conflitto armato a carattere non internazionale fra l'esercito della Repubblica Federale di Jugoslavia e l'UCK<sup>175</sup>.

Quanto alle modalità di attribuzione della responsabilità penale, per le accuse dei crimini di detenzione arbitraria, trattamenti inumani e tortura, Shala sarebbe responsabile di averli commessi direttamente, come membro di una JCE nella sua forma base e per complicità, mentre per il crimine di omicidio sarebbe responsabile di averli commessi quale membro di una JCE, nella forma base e nella forma estesa, e per complicità.

Il 12 giugno 2020 il giudice della fase pre-dibattimentale ha confermato la giurisdizione delle Camere specializzate sul caso in oggetto e l'atto di accusa del

---

<sup>170</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of the Decision on the Confirmation of the Indictment Against Pjetër Shala*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980463900&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980463900&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.91

<sup>171</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Specialist Prosecutor, Further Redacted Indictment*, cit., par.1.

<sup>172</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of the Decision on the Confirmation of the Indictment Against Pjetër Shala*, cit., par.95.

<sup>173</sup> Ivi, par.104.

<sup>174</sup> Ivi, par.108.

<sup>175</sup> Ivi, par.5.

Procuratore<sup>176</sup>. Con la decisione di conferma delle accuse, il giudice ha ordinato anche la non divulgazione a terzi del materiale investigativo e dell'atto di accusa ed ha approvato la richiesta del Procuratore di utilizzare pseudonimi per riferirsi a vittime e testimoni<sup>177</sup>.

Il 16 marzo 2021, a seguito dell'emissione del mandato di arresto<sup>178</sup>, Shala è stato arrestato in Belgio per poi essere trasferito, il 15 aprile successivo, nel centro di detenzione delle Camere specializzate all'Aja<sup>179</sup>. Il 19 aprile, si è tenuta l'udienza di prima comparizione dell'imputato, durante la quale Shala si è dichiarato non colpevole in relazione ad ogni capo di accusa<sup>180</sup>.

La difesa dell'imputato, il 27 maggio, ha chiesto la scarcerazione, sostenendo l'insussistenza di evidenti e sufficienti motivi per la detenzione di Shala e la non proporzionalità della misura. La difesa ha anche proposto misure alternative, tra cui gli arresti presso la residenza dell'imputato in Belgio. La richiesta è stata però rigettata in ragione del sussistente rischio che lo stesso ostacolasse il processo e commettesse altri crimini<sup>181</sup>. Anche la Camera di appello ha confermato la decisione, evidenziando la correttezza della valutazione in relazione al principio della presunzione d'innocenza e ribadendo l'adeguatezza della misura della detenzione nelle strutture delle Camere specializzate, quale unico rimedio per limitare effettivamente le comunicazioni ed i contatti di Shala con l'esterno<sup>182</sup>.

---

<sup>176</sup> Ivi, par.93-128.

<sup>177</sup> Ivi, par.132-139.

<sup>178</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-Trial Judge, Public Redacted Version of the Arrest Warrant for Mr Pjetër Shala*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980447967&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980447967&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>179</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-Trial Judge, Annex 2 - Public Redacted Version of Order for Transfer to Detention Facilities of the Specialist Chambers*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803514c4&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803514c4&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

<sup>180</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Basic Court Chamber, Initial Appearance of Pjetër Shala*, 19 April 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98044c68f&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98044c68f&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

<sup>181</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of Decision on Pjetër Shala's Request for Provisional Release*, 15 June 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9804a44ff&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9804a44ff&doc_type=stl_filing&lang=eng), par.45-49.

<sup>182</sup> *Kosovo Specialist Chambers, A Panel of the Court of Appeals Chamber, Public Redacted Version of Decision on Pjetër Shala's Appeal Against Decision on Provisional Release*, 20 August 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9809dd59e&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9809dd59e&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.53-61.

Il 12 luglio 2021, Shala ha eccepito il difetto di giurisdizione delle Camere, in particolare rispetto al crimine di guerra per detenzione arbitraria e alla responsabilità come membro di una JCE. L'eccezione è stata rigettata. Come evidenziato nel caso *Thaci et Al.*, è la Legge a identificare le fonti di diritto applicabili dalle Camere e l'art. 3 ricomprende anche il diritto internazionale consuetudinario, direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico del Kosovo, per espressa previsione all'art.19 della Costituzione. Le fattispecie criminose e la modalità di attribuzione della responsabilità penale contestate dalla difesa, anche se non espressamente previste dall'ordinamento giuridico del Kosovo all'epoca dei fatti, costituivano crimini internazionali riconosciuti dall'ordinamento internazionale<sup>183</sup>. Analogamente al caso *Thaci et Al.*, l'imputato ha presentato ricorso anche alla Camera presso la Corte Costituzionale, eccependo la violazione del principio di irretroattività sancito all'articolo 33 della Costituzione e all'articolo 6 della CEDU, dichiarato inammissibile e comunque infondato sulla base delle medesime ragioni già illustrate nel caso *Thaci e Al.*<sup>184</sup>.

Nonostante il Kosovo non sia membro del Consiglio d'Europa, né parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la dottrina ha rilevato come il ricorrente riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo rappresenti uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non solo dinanzi alle Camere Specializzate, ma anche dinanzi a tutti i tribunali nazionali, e rafforzi l'ordinamento costituzionale del Kosovo<sup>185</sup>. Allo stesso tempo, non essendo però possibile effettuare alcun rinvio alla Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del Protocollo n. 16, né presentare alcun ricorso contro lo Stato del Kosovo, è la Corte Costituzionale, nonché la Camera specializzata presso di essa, che svolge la funzione di

---

<sup>183</sup> *Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, Decision on the Referral of Pjetër Shala to the Constitutional Court Panel Concerning Fundamental Rights Guaranteed by Article 33 of the Kosovo Constitution and Article 7 of the European Convention on Human Rights*, 6 July 2022, Case File KSC-CC-2022-16, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980c4ff11&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980c4ff11&doc_type=stl_filing&lang=eng), par.21-34.

<sup>184</sup> *Ivi*, par.45-52.

<sup>185</sup> SUSURI, *Guarantee and Constitutional Protection of Human Rights and Freedoms in the Republic of Kosovo*, in *Proceedings of the International Scientific Conference "Social Changes in the Global World, Prizen*, 2022, disponibile all'indirizzo: <https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/article/view/5316>.

indicare la corretta interpretazione della Convenzione e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>186</sup>.

Il 13 luglio, poi, la difesa di Shala ha eccepito una serie di vizi dell'atto di accusa e in particolare la violazione del diritto dell'imputato di conoscere con sufficiente chiarezza e precisione le accuse a suo carico, così da poter preparare un'adeguata difesa<sup>187</sup>. Il giudice della fase pre-dibattimentale, in data 18 ottobre 2021, ha accolto in parte le richieste della difesa e ordinato al Procuratore specializzato di emendare l'atto di accusa, fornendo un più elevato livello di specificità e chiarezza relativamente al coinvolgimento di Shala nei crimini contestati<sup>188</sup>.

Il 15 dicembre 2021, il giudice della fase pre-dibattimentale ha emesso la sua prima decisione di ammissione dell'intervento di una vittima al processo<sup>189</sup>, a cui sono succedute una seconda<sup>190</sup> ed una terza<sup>191</sup>, rispettivamente l'11 agosto e il 19 settembre 2022, per ulteriori sette vittime, raggruppate tutte nel medesimo Gruppo 1, tutte rappresentate dal Difensore delle Vittime. Come richiesto dall'Ufficio per la Partecipazione delle Vittime, il giudice ha garantito l'applicazione delle misure protettive previste all'articolo n.80 delle Regole di Procedura e Prova, quindi l'anonimato nel corso del processo (salvo modifica in altra fase del processo da parte dell'organo giudicante), la rimozione dei loro nomi e delle informazioni relative alla loro identità, la non

---

<sup>186</sup> HOHLER, SONCZYK, *The Role and Impact of the European Convention on Human Rights Beyond States Parties: The curious case of the ECHR in Kosovo*, in SCHIEDERMAIR, SCHWARZ, STEIGER (eds.), *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Baden-Baden, Nomos, 2022, p. 261 s, p.286 s.

<sup>187</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Specialist Defence Council, Public Redacted Version of 'Preliminary Motion by the Defence of Pjetër Shala Challenging the Form of the Indictment*, 9 September 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9809f93bf&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9809f93bf&doc_type=stl_filing&lang=eng), par.2.

<sup>188</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-Trial Judge, Public Redacted Version of Decision on Motion Challenging the Form of the Indictment*, 18 October 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980a3da3f&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980a3da3f&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>189</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of First Decision on Victims' Participation*, 15 December 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980aa9b3d&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980aa9b3d&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>190</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of Second Decision on Victims' Participation*, 11 August 2022, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980cc7e05&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980cc7e05&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>191</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of Third Decision on Victims' Participation*, 19 September 2022, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980d1b5aa&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980d1b5aa&doc_type=stl_filing&lang=eng).

divulgazione al pubblico, all'imputato e alla difesa, di qualsiasi documento che porti alla loro identificazione e l'assegnazione di pseudonimi<sup>192</sup>.

Nei procedimenti di fronte alle Camere specializzate, non è sempre agevole trovare il giusto equilibrio tra il diritto dell'imputato a conoscere le accuse a suo carico e la tutela delle vittime e dei testimoni da possibili intimidazioni e ritorsioni. Spesso accade che talune informazioni in possesso del Procuratore vengano rese accessibili alla difesa dell'imputato in maniera parziale o, addirittura, segretate ledendo, in una certa misura, il diritto di difesa dell'imputato. Il 19 luglio 2022, la difesa di Shala ha depositato un ricorso alla Camera specializzata della Corte Costituzionale, eccependo la violazione del diritto dell'imputato di essere adeguatamente informato, nei più brevi tempi possibili, della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico, così come tutelati dall'art.6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli artt.30 e 31 della Costituzione del Kosovo<sup>193</sup>.

La Camera Costituzionale si era già pronunciata una volta su una presunta violazione dell'art.6 della CEDU eccepita dall'imputato Mahir Hasani, comandante militare dell'UCK, relativa al diritto a non testimoniare contro se stesso e alla presunzione di innocenza, nel primo caso portato di fronte alle Camere specializzate esuccessivamente archiviato. Il Procuratore specializzato aveva ordinato la consegna obbligatoria da parte dell'imputato di diversi documenti dal contenuto incriminante, per cui la Camera aveva accolto la doglianza, poiché la produzione della documentazione in parola si sarebbe tradotta in un'autoincriminazione forzata<sup>194</sup>.

Diversamente, il fatto oggetto della presunta violazione nel caso in esame, si era verificato l'11 marzo 2021, quando alla richiesta di Shala di accedere a parte del materiale probatorio a suo discarico riservato, il giudice aveva opposto un diniego, ritenendo che

---

<sup>192</sup> Ivi, par.35-37.

<sup>193</sup> *Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, Public Redacted Version of the Decision on the Referral of Pjetër Shala to the Constitutional Court Panel Concerning Fundamental Rights Guaranteed by Articles 30 and 31 of the Kosovo Constitution and Article 6 of the European Convention on Human Rights*, 22 August 2022, Case File KSC-CC-2022-18, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980cd5057&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980cd5057&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.1.

<sup>194</sup> BATALLI, *Giustizia parallela: un primo test per le camere specializzate e l'ufficio del procuratore specializzato del Kosovo*, in *Costituzione blog: Su questioni costituzionali*, 4 marzo 2019, disponibile all'indirizzo: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0301-20190324-204442-0-7>.

erano già stati consegnati alla difesa diversi documenti dal contenuto particolarmente esaustivo, ed essendo dunque, quel materiale, superfluo<sup>195</sup>.

Essendo il caso ancora pendente nella fase pre-dibattimentale, la Camera Costituzionale ha ritenuto il ricorso prematuro ed inammissibile<sup>196</sup>.

Il processo nei confronti di Shala è iniziato il 21 febbraio 2023.

#### **4. Il caso *Gucati e Haradinaj***

Nel 2020 è iniziato il processo nei confronti di Hysni Gucati e Nasim Haradinaj, rispettivamente il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione dei veterani di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo. Come rilevato nella sentenza di primo grado del 18 maggio 2022, questo caso è importante poiché riflette le ragioni per le quali sono state create le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo. Il caso in oggetto riguarda la corretta amministrazione della giustizia, l'integrità e la sicurezza dei processi, soprattutto in relazione alla tutela e alla libertà di centinaia di persone che si sono fatte avanti per adempiere al loro dovere civico come testimoni, nonostante la paura di ritorsioni nei loro confronti. La protezione dei testimoni, da intimidazioni o qualunque tipo di danno, è alla base di qualsiasi sistema di giustizia penale nazionale o internazionale. Senza testimoni, non può esserci giustizia per le vittime o per la società in generale<sup>197</sup>.

Il 7, 16 e 20 settembre 2020, tre soggetti non identificati, hanno consegnato tre serie di documenti relativi al lavoro e alle indagini del Procuratore Specializzato e della SITF, alla sede dell'Associazione dei veterani di guerra (WVA) dell'UCK, a Priština. Il contenuto dei documenti era di natura confidenziale e ricomprendeva al suo interno nomi,

---

<sup>195</sup> *Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, Public Redacted Version of the Decision on the Referral of Pjetër Shala to the Constitutional Court Panel Concerning Fundamental Rights Guaranteed by Articles 30 and 31 of the Kosovo Constitution and Article 6 of the European Convention on Human Rights*, cit., par.8.

<sup>196</sup> Ivi, par.14-21.

<sup>197</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Summary of Trial Judgment in Specialist Prosecutor v. Hysni Gucati and Nasim Haradinaj*, 18 May 2022, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: <https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/documents/20220518-summarytrialjudgmentgucati-haradinaj-en.pdf>.

dati personali e dichiarazioni di centinaia di testimoni sottoposti a misure protettive<sup>198</sup>. Ogni qualvolta veniva consegnata loro una serie di documenti, i due imputati tenevano una conferenza stampa durante la quale discutevano e mettevano a disposizione dei giornalisti i documenti ricevuti e partecipavano a diverse interviste, durante le quali leggevano e descrivevano il contenuto degli stessi. Allo stesso tempo, avevano pubblicato diversi *post* sui social media, riferendosi al contenuto dei documenti ed esprimendo commenti offensivi e denigratori nei confronti dei testimoni, o potenziali tali, i cui nomi vi apparivano all'interno. Le Camere specializzate avevano ordinato la non divulgazione del materiale ricevuto, ma essi non hanno mai dato seguito a tale ordine, al contrario, continuarono a diffonderne il contenuto, ostacolando tutti i processi e le indagini della Procura specializzata e delle Camere specializzate del Kosovo<sup>199</sup>. Alle tre serie di documenti recuperati, se ne è aggiunta una quarta, consegnata spontaneamente da un giornale kosovaro<sup>200</sup>. Per queste ragioni, il 25 settembre 2020 Gucati ed Haradinaj sono stati arrestati e condotti al centro detentivo delle Camere Specializzate all'Aja<sup>201</sup>.

Il Procuratore, in data 30 ottobre 2020, ha presentato l'atto di accusa per sei reati previsti dal codice penale del Kosovo, due reati contro l'ordine pubblico, per aver gravemente in gruppo ostacolato pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni ( capi di imputazione n.1 e 2) e quattro reati contro la pubblica amministrazione e la corretta amministrazione della giustizia: intimidazione (capo di imputazione n.3), ritorsione (capo di imputazione n.4), violazione della segretezza dei procedimenti, mediante la divulgazione non autorizzata di informazioni confidenziali del processo (capo di imputazione n.5) e divulgazione dell'identità e dei dati personali di testimoni protetti (capo di imputazione n.6). L'accusa ha sostenuto che gli imputati erano responsabili di aver commesso tali reati direttamente e/o, in concorso tra di loro, nonché di tentativo,

---

<sup>198</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of the Decision on the Confirmation of the Indictment*, 11 December 2020, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803c07ea&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803c07ea&doc_type=stl_filing&lang=eng), cit., par.5.

<sup>199</sup> Ivi, par.100-102.

<sup>200</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Summary of Trial Judgment in Specialist Prosecutor v. Hysni Gucati and Nasim Haradinaj*, cit., par.236.

<sup>201</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Single Judge, Public Redacted Version of Arrest Warrant for Hysni Gucati*, 24 September 2020, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980356a3f&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980356a3f&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng); *Kosovo Specialist Chambers, Single Judge, Public Redacted Version of Corrected Version of Arrest Warrant for Nasim Haradinaj*, 24 September 2020, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980356a6c&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980356a6c&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

incitamento e complicità nei reati in questione<sup>202</sup>. Tali accuse sono state confermate dal giudice della fase pre-dibattimentale l'11 dicembre.

Gucati ha effettuato la sua prima comparizione il 18 dicembre e si è dichiarato non colpevole in relazione a tutti i capi di imputazione<sup>203</sup>. Haradinaj, nello stesso giorno, ha richiesto un patteggiamento<sup>204</sup>, che non ha però avuto seguito, per cui il giudice, alla successiva udienza, ha pronunciato la dichiarazione di non colpevolezza in sua vece<sup>205</sup>.

La difesa del sig. Gucati, in data 2 febbraio 2021, ha contestato l'atto d'accusa, rilevando la non sufficiente chiarezza e specificità dei fatti a sostegno delle accuse, con particolare riferimento all'identità dei co-responsabili e delle persone cui il favoreggiamento e incitamento erano diretti, e l'incertezza delle modalità di attribuzione della responsabilità. A tale contestazione si è unita la difesa del sig. Haradinaj. Rigettate dal giudice della fase pre-dibattimentale, le contestazioni sono state in parte accolte dalla Camera della Corte di Appello, che ha ordinato al Procuratore di presentare un nuovo atto di accusa modificato, maggiormente dettagliato nella descrizione delle accuse e nell'individuazione dei co-autori, dei complici e degli individui assistiti e incitati alla commissione dei presunti reati o in essa aiutati<sup>206</sup>. Il 5 luglio 2021 il Procuratore ha trasmesso la versione finale e definitiva dell'atto di accusa e il 16 luglio il giudice della fase pre-dibattimentale ha trasmesso il caso al Trial Panel II.

La difesa degli imputati ha contestato negligenze nella custodia dei documenti da parte del personale delle Camere Specializzate e, in particolare la mancata redazione dell'inventario da parte del Procuratore al momento del sequestro dei documenti, e ha evidenziato la mancata conoscenza effettiva da parte sua del loro contenuto, poiché ha

---

<sup>202</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of the Decision on the Confirmation of the Indictment*, cit., par.3-5.

<sup>203</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Basic Court Chamber, First Appearance of Hysni Gucati*, 18 December 2020, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo:[https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803bbffa&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803bbffa&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

<sup>204</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Basic Court Chamber, First Appearance of Nasim Haradinaj*, 18 December 2020, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo:[https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803bbffa&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803bbffa&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

<sup>205</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Status Conference*, 8 January 2021, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803d2199&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803d2199&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

<sup>206</sup> *Kosovo Specialist Chambers, A Panel of the Court of Appeal Chamber, Decision on the Defence Appeals Against Decision on Preliminary Motions*, 23 June 2021, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo:<https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9804a3dac/Decision%20on%20the%20Defence%20Appeals%20Against%20Decision%20on%20Preliminary%20Motions.pdf>, cit., par. 46-47; 50; 53; 73-74; 86; 90.

dichiarato di aver dato una lettura superficiale e non aver compreso gran parte del contenuto, essendo scritto in inglese e in serbo<sup>207</sup>.

Il sig.Gucati e il sig.Haradinaj hanno ulteriormente dichiarato che non erano a conoscenza della natura confidenziale delle informazioni all'epoca dei fatti, e di aver operato senza sapere che quella condotta costituisse reato<sup>208</sup>, o comunque di aver agito in buona fede e nel legittimo interesse pubblico, in nome della libertà di espressione e del diritto di accesso agli atti delle istituzioni pubbliche e degli organi del potere statale, così come garantito dalla Costituzione, dalla CEDU, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici<sup>209</sup>. Inoltre, hanno dichiarato di essere stati vittime di una strumentalizzazione del Procuratore, il quale, volendo in realtà divulgare il materiale, si sarebbe servito di loro a tale scopo. Egli – hanno sottolineato gli imputati – era responsabile di tale documentazione e l'unico ad avere accesso ai documenti che costituivano il terzo pacchetto<sup>210</sup>. Ancora, le difese hanno opposto la mancanza di elementi sufficienti a sostegno delle accuse non essendo stato provato esaurientemente l'effettivo e grave impatto delle condotte (singole e/o di gruppo) degli imputati sulla vita e sull'attendibilità dei testimoni<sup>211</sup>, e, sull'attività delle Camere e del Procuratore<sup>212</sup>. Nelle memorie conclusive, poi hanno invocato l'applicazione della causa non punibilità ai sensi dell'art.11 del codice penale del Kosovo per particolare tenuità del fatto<sup>213</sup>.

Durante il dibattimento, sono stati esaminati un vasto numero di testimoni e documentazioni. In particolare, si sono rivelate fondamentali le dichiarazioni rese da due testimoni dell'accusa, due membri dell'ufficio del Procuratore specializzato, le quali hanno permesso di ricostruire, tramite un'accurata analisi incrociata, l'effettivo contenuto delle tre serie di documenti. Dopo il sequestro della documentazione presso la sede WVA dell'UCK, il Procuratore non aveva redatto l'inventario come stabilito dalla regola n.39(4) delle RPE. Proprio grazie alle testimonianze del responsabile della sicurezza

---

<sup>207</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Basic Court, Judgement on case Specialist Prosecutor v. Hysni Gucati and Nasim Haradinaj*, 18 May 2022, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980bbfc0c&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980bbfc0c&doc_type=stl_transcript&lang=eng), cit., par.373.

<sup>208</sup> Ivi, par.891-892.

<sup>209</sup> Ivi, par.801-803.

<sup>210</sup> Ivi, par.869-887.

<sup>211</sup> Ivi, par.555-556; 609-610.

<sup>212</sup> Ivi, par.635; 675.

<sup>213</sup> Ivi, par.921.

operativa dell'Ufficio del Procuratore (sig.Moberg) e dell'investigatrice del Procuratore (sig.ra Pumper), messe a confronto con le dichiarazioni degli imputati, la Camera è riuscita a rilevare la corrispondenza tra il contenuto dei documenti recuperati e quelli consegnati alla sede WVA<sup>214</sup>.

Con la sentenza resa il 18 maggio 2022, il Trial Panel II ha riconosciuto Gucati e Haradinaj responsabili di aver deliberatamente diffuso tutto il materiale, consapevoli del loro contenuto e dell'autenticità dello stesso e quindi responsabili della commissione dei reati, in concorso tra di loro, di: violazione della segretezza dei procedimenti, mediante la divulgazione non autorizzata di informazioni confidenziali del processo; violazione aggravata della segretezza dei procedimenti mediante divulgazione dell'identità e dei dati personali di testimoni protetti; intimidazione e intralcio a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, in forma aggravata<sup>215</sup>. Quanto al reato di ritorsione (retaliation), il collegio ha dichiarato gli imputati non colpevoli, non essendo stato dimostrato dal Procuratore l'intenzione, da parte loro, di divulgare il materiale per vendetta contro i testimoni<sup>216</sup>.

Vista la natura e gravità dei fatti, Gucati e Haradinaj sono stati condannati alla pena di quattro anni e mezzo di reclusione, e ad una multa di euro cento<sup>217</sup>.

Alla sentenza è stata allegata l'opinione dissenziente del giudice Barthe, il quale ha espresso un diverso orientamento circa due questioni. La prima riguarda l'interpretazione dell'elemento soggettivo nel reato di intimidazione, che, ad avviso del giudice, sarebbe ravvisabile esclusivamente nel dolo diretto, richiedendo la norma incriminatrice un forte elemento volitivo nell'impiegare una forte minaccia per intimidire un individuo<sup>218</sup>. Quando alla seconda questione, il giudice dissenziente ha ritenuto che il collegio giudicante avesse dovuto seguire l'orientamento espresso nella sentenza della Corte d'Appello del Kosovo del 28 maggio 2014 nel caso *M.I. et al.*, in cui aveva ritenuto che il reato di intralcio a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, commesso in

---

<sup>214</sup> Ivi, par.207-376.

<sup>215</sup> Ivi, par.379-381.

<sup>216</sup> Ivi, par.611-630.

<sup>217</sup> Ivi, par. 1012-1017.

<sup>218</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Basic Court, Judgement on case Specialist Prosecutor v. Hysni Gucati and Nasim Haradinaj*, cit., *Separate Opinion*, cit., par.2-3.

gruppo, risulti assorbito da quello di intralcio a persone pubblici ufficiali nell'esercizio di doveri d'ufficio delle loro funzioni mediante l'uso della forza o minaccia grave<sup>219</sup>.

☉ Avverso la sentenza di primo grado, sia il sig. Gucati che il sig. Haradinaj, il 17 giugno 2022, hanno presentato ricorso in appello, sulla base di rispettivamente di venti e ventiquattro motivi e sub-motivi, relativi a presunte violazioni delle regole del giusto processo, errori nella valutazione del materiale probatorio e nel delineare la colpevolezza degli imputati per tutti e cinque i capi di accusa<sup>220</sup>.

Il 2 febbraio 2023 è stata pubblicata la sentenza di appello, la quale ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla condanna di Gucati e Haradinaj per aver ostacolato, in gruppo, i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, assolvendoli da tale accusa, e confermato *in toto* il resto delle accuse<sup>221</sup>. I giudici d'appello hanno quindi riformato la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, condannando gli imputati ad una pena di quattro anni e tre mesi di reclusione<sup>222</sup>.

Affinché possano essere comprese le motivazioni della sentenza d'appello, per semplicità e brevità di esposizione verranno esaminate le argomentazioni della difesa e le conclusioni del collegio.

Nella prima serie di argomentazioni, le difese hanno eccepito la violazione del principio della parità delle armi, tra l'altro, per non aver ammesso il collegio parte del materiale probatorio relativo al reato di istigazione e alcuni testimoni presentati dalle stesse difese e per non aver permesso di divulgare tre serie di documenti per poterne verificare l'autenticità. In aggiunta, secondo la difesa di Haradinaj, il collegio non aveva fornito una definizione dettagliata dei reati e delle modalità di attribuzione della responsabilità, se non nella sentenza, determinando poca chiarezza sulle accuse<sup>223</sup>.

Quest'ultima argomentazione è stata rigettata nell'immediato, essendo già state presentate diverse memorie scritte e orali sull'argomento. I giudici d'appello hanno poi rilevato la legittimità del ragionamento del giudice di primo grado nel preservare i

---

<sup>219</sup> Ivi, par.4-18.

<sup>220</sup> *Kosovo Specialist Chambers, Specialist Counsel for Hysni Gucati, Public Redacted Version of Re-Filed Gucati Notice of Appeal of Trial Judgment KSC-BC-2020-07/F00611 ("Judgment")*, 11 July 2022, Case File KSC-CA-2022-01, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980c55350&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980c55350&doc_type=stl_filing&lang=eng).

<sup>221</sup> *Kosovo Specialist Chambers, A Panel of the Court of Appeals Chamber, Appeal Judgement*, 2 February 2023, Case File KSC-CA-2022-01, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980e07ecc&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980e07ecc&doc_type=stl_filing&lang=eng), par.442.

<sup>222</sup> Ivi, par.440-441.

<sup>223</sup> Ivi, par.44;48; 59-61; 63-64; 74-75; 77; 83; 90; 106-107.

documenti, e che, ad ogni modo, nel corso del dibattimento, era stato fornito ampio spazio alla difesa per sottoporre all'esame incrociato tutti i testimoni presentati dall'accusa per poterne contestare l'autenticità. Quanto al materiale probatorio non ammesso, i giudici di secondo grado ne hanno confermato l'irrilevanza ed estraneità all'oggetto del processo<sup>224</sup>.

Relativamente al secondo gruppo di motivi, le difese hanno eccepito l'erronea interpretazione dell'art.392 del codice penale del Kosovo, riferendosi agli elementi materiali del reato di violazione della segretezza dei procedimenti. La difesa di Gucati ha eccepito l'innocenza dell'imputato per non essere stato il diretto destinatario delle informazioni, né consapevole della segretezza delle stesse<sup>225</sup>. Il collegio ha respinto l'interpretazione del sig. Gucati, ricordando che l'articolo 392(1) del codice penale del Kosovo non richiede specificamente che le informazioni debbano essere comunicate direttamente all'autore del reato e che le informazioni erano da considerarsi certamente riservate in quanto dichiarati tali dal Procuratore, organo competente a farlo<sup>226</sup>.

Il terzo gruppo di motivi concerneva il reato di divulgazione non autorizzata delle identità e dei dati personali di testimoni protetti. Le difese hanno contestato la genericità con cui il Procuratore ha identificato la categoria di persone protette da suddetta fattispecie criminosa (ricomprendendo in maniera generica chiunque avesse a che fare con la SITF e il Procuratore), di conseguenza, hanno rilevato la genericità delle accuse<sup>227</sup>. Il collegio ha rilevato che, nel codice penale del Kosovo, le misure di protezione adottate dal Procuratore non richiedono né l'identificazione di ciascuna delle persone interessate né il consenso della persona nei confronti della quale sono chieste le misure protettive. I giudici d'appello hanno accolto in parte il motivo della difesa, dichiarando inattendibile una delle testimonianze del Procuratore per aver fornito informazioni troppo generiche in merito al numero dei testimoni pregiudicati dalle condotte degli imputati<sup>228</sup>.

Nella quarta serie di motivi, le difese hanno contestato l'errata configurazione del reato di intimidazione. A parere della difesa, le condotte messe in atto dagli imputati non potevano certo costituire intimidazione, essendo richiesto per integrare tale fattispecie una grave minaccia implicante l'uso della forza per un danno futuro. In ogni caso rilevava

---

<sup>224</sup> Ivi, par.45-47; 50-52; 65-73; 78-82; 86-89; 93-97; 102-105; 109-111.

<sup>225</sup> Ivi, par. 117-118; 125-127.

<sup>226</sup> Ivi, par. 148-156.

<sup>227</sup> Ivi, par. 162-165; 174-177; 188-190.

<sup>228</sup> Ivi, par. 166-173; 181-187; 193-207.

l'assenza dell'elemento soggettivo<sup>229</sup>. La Camera d'appello ha osservato, che nel delineare una minaccia grave, il legislatore non intendeva necessariamente che la stessa implicasse l'impiego della forza, ma qualunque minaccia di conseguenze dannose. Relativamente alla presenza della *mens rea*, i giudici d'appello hanno confermato il ragionamento e le motivazioni dei giudici di primo grado, considerando le ripetute divulgazioni dei documenti e le dichiarazioni rese nelle interviste da parte degli imputati necessarie e sufficienti a stabilire il dolo diretto degli imputati<sup>230</sup>.

Il quinto e sesto gruppo di motivi, riguardante il reato di intralcio, hanno contestato gli errori del giudice nel configurare la responsabilità penale per aver ostacolato pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni<sup>231</sup>. Il collegio, ad esclusione del giudice dissenziente, ha confermato il ragionamento della camera di primo grado, concordando sulla conclusione che la norma incriminatrice non richiede che la grave minaccia sia diretta specificamente al pubblico ufficiale, in virtù della *ratio* della norma che consiste non nel tutelare il pubblico ufficiale, ma il legittimo esercizio delle sue funzioni. Nel caso di specie, gli atti degli imputati hanno concretamente minacciato l'attività delle Camere specializzate del Procuratore specializzato, andando a ledere la sicurezza e la libertà dei testimoni, con tutte le condotte delineate agli atti di accusa ed in particolare con il reato di intimidazione<sup>232</sup>. La difesa ha anche contestato la legittimità del concorso di suddetto reato con il reato di ostruzione ai pubblici ufficiali nel corso dello svolgimento delle loro funzioni commesso in gruppo (art.401(1) e 401(2) del codice penale del Kosovo), riproponendo le argomentazioni rese nell'opinione dissenziente allegata alla sentenza di primo grado, relative all'orientamento espresso dalla Corte d'appello del Kosovo nella sentenza del 28 maggio 2014 resa nel caso *M.I. e altri*<sup>233</sup>. Il collegio di primo grado aveva applicato il test delle condanne cumulative, già applicato da diversi tribunali penali internazionali *ad hoc*, che consente l'applicazione di più condanne ai sensi di diverse fattispecie previste dalla legge, se ciascuna fattispecie presenta un elemento materialmente distinto e non contenuto nell'altra, condannando di conseguenza gli imputati per entrambe le accuse. La Camera d'appello, diversamente, ha rilevato che il test impiegato dal giudice di primo grado non poteva essere utilizzato nel caso in esame,

---

<sup>229</sup> Ivi, par. 211-215; 231-234; 238; 251-256.

<sup>230</sup> Ivi, par. 220-230; 239-250; 260-268.

<sup>231</sup> Ivi, par. 273-275; 286-288.

<sup>232</sup> Ivi, par. 277-285; 290-293.

<sup>233</sup> Ivi, par. 298-300.

poiché non si trattava di elementi materialmente distinti, ma della sussunzione di una fattispecie incriminatrice in un'altra. Per queste ragioni, la Camera di appello ha assolto Gucati e Haradinaj dall'accusa di intralcio ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni<sup>234</sup>.

Con il settimo gruppo di motivi, le difese hanno contestato il rifiuto del collegio di primo grado di considerare le argomentazioni presentate in relazione all'interesse pubblico perseguito e alla strumentalizzazione da parte del Procuratore<sup>235</sup>. La Camera d'appello ha respinto tutti i motivi e ha confermato la decisione del collegio di primo grado. In particolare, la Camera ha considerato insussistente l'interesse pubblico dichiarato e che, in ogni caso, esso non avrebbe giustificato la divulgazione completa delle informazioni<sup>236</sup>. Per quanto riguarda l'ipotesi della strumentalizzazione da parte del Procuratore, la Camera ha confermato che il Procuratore aveva svolto le sue indagini correttamente e che la difesa non aveva contestato adeguatamente il materiale presentato dal Procuratore<sup>237</sup>.

L'ultimo gruppo di motivi ha censurato la valutazione della gravità delle offese e la mancata considerazione da parte del collegio di rilevante giurisprudenza ai fini della commisurazione della pena<sup>238</sup>. I giudici d'appello principalmente hanno confermato le argomentazioni del collegio di primo grado, ribadendo che la divulgazione del materiale protetto su vasta scala, inclusa l'apparizione degli imputati in diverse interviste e su diversi social media, unitamente ai commenti denigratori nei confronti dei testimoni, esponendo quest'ultimi a ripercussioni e a dissuaderli dal collaborare con le Camere e il Procuratore, hanno escluso qualunque possibilità per gli imputati di invocare la particolare tenuità del fatto o qualunque attenuante per alleviarne la pena<sup>239</sup>. È stata inoltre confermata l'aggravante di aver commesso tali crimini nel contesto del persistente clima intimidatorio del Kosovo<sup>240</sup>. Quanto alla giurisprudenza, i giudici d'appello non hanno rilevato nessun errore *in valutando* del collegio di primo grado, avendo quest'ultimo tenuto in considerazione sia la giurisprudenza di altri tribunali internazionali, che di altri

---

<sup>234</sup> Ivi, par. 301-310.

<sup>235</sup> Ivi, par.315-317; 341-343; 350-356;375-377.

<sup>236</sup> Ivi, par. 321-340; 347-349

<sup>237</sup> Ivi, par. 361-374.

<sup>238</sup> Ivi, par.399-403; 427-428.

<sup>239</sup> Ivi, par.409-422.

<sup>240</sup> Ivi, par.423-425

precedenti giudiziari interni, condividendo la rigidità della pena in virtù della gravità e importanza dei reati e del ruolo svolto dalla sentenza per il perseguimento degli obiettivi per cui sono state istituite le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo<sup>241</sup>.

Alla sentenza di appello è stata allegata l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Ambos, il quale ha espresso il suo convincimento circa la necessità di assolvere gli imputati dal reato di intralcio a funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Il giudice ha esposto di essere in disaccordo con l'interpretazione fornita dal collegio dell'art. 401(1) del codice penale del Kosovo, in particolare sottolineando, a suo avviso, la violazione del principio di legalità nella variante del divieto di analogia in *malam partem*, avendo, il collegio, interpretato in maniera estensiva la norma e ricomprendendo al suo interno condotte non espressamente indicate. Nell'interpretare una norma, quando vi sia dubbio sul suo effettivo significato, quest'ultimo deve essere risolto in favore dell'imputato. Per questo, a differenza della maggioranza del collegio, secondo cui la norma non richiede che la grave minaccia sia rivolta specificatamente ad un ufficiale, secondo il giudice, il testo dell'art. 401(1) afferma inequivocabilmente che la minaccia deve essere diretta contro un funzionario. Ad ogni modo, tale interpretazione restrittiva non avrebbe permesso agli imputati di rimanere esenti da responsabilità, in quanto questi avrebbero comunque potuto essere incriminati in virtù dell'articolo 387 del Codice penale del Kosovo, fattispecie che prevede espressamente la minaccia e, l'impiego della forza, nei confronti di qualunque individuo con il fine di ostruire il processo di fronte alle Camere. Relativamente all'impatto sulla commisurazione della pena, quest'ultima sarebbe stata ridotta di tre mesi<sup>242</sup>.

Anteriormente della diffusione del materiale contenuto nei tre set di documenti, le Camere specializzate e la Procura specializzata, si sono sempre distinte per l'innovazione e la sicurezza del programma di protezione dei testimoni, che avrebbe dovuto e voluto garantire la sicurezza, l'indipendenza e l'imparzialità dei procedimenti.

Il problema più grande che deve dunque affrontare il nuovo tribunale è la scarsa legittimazione locale di cui gode, *in primis* ai vertici politici, e, di conseguenza, da parte dei cittadini, come ampiamente dimostrato nel caso appena analizzato. Parte della

---

<sup>241</sup> Ivi, par.431-439.

<sup>242</sup> *Kosovo Specialist Chambers, A Panel of the Court of Appeals Chamber, Appeal Judgement*, cit., *Partially Dissenting Opinion*, par. 1-19.

dottrina, individua come causa principale la “tradizione d’onore” tra i kosovari e l’UCK, che vede l’istituzione delle Camere specializzate come un’imposizione volta a distorcere la narrativa dei fatti di quegli anni e a favorire i serbi, non includendo alcuna giurisdizione sulle atrocità da loro perpetrate<sup>243</sup>.

Le Camere specializzate hanno attuato un vasto programma di sensibilizzazione, organizzando seminari e campagne mediatiche con albanesi e serbi che vivono in Kosovo, comprese lezioni speciali presso le università. Tale programma, purtroppo, per il momento, non sembra aver portato importanti progressi.<sup>244</sup>

L’attività del tribunale è comunque agli inizi, bisognerà attendere ancora qualche anno affinché possano esserne valutati risultati “concreti”.



---

<sup>243</sup> MUCAJ, *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office Paradox*, in *International Criminal Law Review*, 2021, p.7-12.

<sup>244</sup> Ivi, pag.13.

## CONCLUSIONI

L'impunità di cui hanno a lungo goduto i membri dell'UCK responsabili di violenze è stata da sempre una delle cause che ha impedito la piena e definitiva riconciliazione fra la comunità albanese e la comunità serba del Kosovo. I serbi, da sempre ed erroneamente, sono stati considerati storicamente gli unici responsabili delle atrocità commesse nel conflitto del 1998-1999. La ricostruzione dei fatti è stata spesso manipolata e strumentalizzata dalla politica, la quale, piuttosto che favorire la riappacificazione, ha offerto due narrative incompatibili che tutt'oggi continuano ad alimentare tensioni e rancori.

I precedenti tentativi di assicurare alla giustizia i responsabili effettuati dall'ICTY e dai tribunali nazionali supportati dalla UNMIK e da EULEX si erano arenati dinanzi alle innumerevoli difficoltà emerse sia nel corso delle indagini, che durante i processi, e in particolare a causa della scarsa e insufficiente cooperazione da parte delle istituzioni locali e di un generale atteggiamento di reticenza da parte di tutti i soggetti che venivano coinvolti, indagati, vittime e testimoni. Tali tentativi, volendo perseguire principalmente una giustizia di tipo retributivo, avevano sottovalutato proprio l'importanza di offrire adeguato sostegno e protezione alle vittime e ai testimoni, presupposto imprescindibile, viste le peculiarità del caso, per giungere ad un reale accertamento dei fatti e ad una sincera riconciliazione.

La creazione delle Camere specializzate e della Procura specializzata del Kosovo è stata accompagnata dalla forte volontà di portare alla luce la realtà degli orrori commessi durante e dopo la guerra in Kosovo. Stilare un bilancio dei risultati conseguiti da questo tribunale rispetto agli obiettivi iniziali appare ancora prematuro. Nonostante il tribunale sia formalmente attivo dal 2016, i primi processi sono iniziati solo nel 2020 e il numero di casi trattati è ancora troppo basso. Ciò premesso, è certamente possibile fare una prima valutazione in relazione a quegli aspetti che, durante questo breve periodo di attività, hanno dimostrato di poter fare la differenza rispetto ai precedenti tribunali.

Innanzitutto, il nuovo tribunale, con sede all'Aja e con personale esclusivamente internazionale, garantisce maggiore indipendenza e imparzialità, e, vista la natura delicata dei processi, maggiore protezione alle vittime e ai testimoni.

Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, va menzionata la creazione dell'Ufficio per la Protezione dei Testimoni, che permette l'effettiva partecipazione delle vittime ai processi e garantisce loro un altissimo livello di protezione, attraverso l'impiego di stringenti misure *ad hoc* volte a tutelare la loro identità e l'attendibilità delle loro testimonianze. Si tratta di una funzione svolta con efficienza dal tribunale che ha consentito la cooperazione di centinaia di testimoni ai processi, i quali hanno così contribuito in modo essenziale all'accertamento dei fatti.

La caratteristica più innovativa e distintiva delle Camere Specializzate che sino ad oggi è stato possibile apprezzare è, poi, l'elevato standard di tutela dei diritti e delle libertà degli individui coinvolti nei procedimenti. Come evidenziato sia nel caso *Shala*, che nei casi *Thaci et Al.* e *Mustafa*, nonostante il Kosovo non sia parte della CEDU, l'espressa previsione, nella Legge istitutiva del tribunale, della applicazione della Convenzione, insieme al ricorrente riferimento, da parte delle Camere, alla giurisprudenza della Corte EDU, soprattutto relativamente ai diritti dell'imputato, hanno mostrato un ampio rispetto dei principi dell'equo processo. In particolare, è emerso l'elevato grado di chiarezza e completezza richiesto al Procuratore nella formulazione dell'atto di accusa, uno standard probatorio sino ad ora mai previsto da nessun altro tribunale ibrido o internazionale.

Questo "modello" di tribunale, ampiamente garantista dei diritti dell'accusato e protettivo dei diritti delle vittime, potrebbe costituire un nuovo prototipo adottabile in futuro da altri tribunali ibridi o internazionali per assicurare uno standard superiore di tutela dei diritti umani, nonché maggiore equità dei processi. Nello specifico, l'impiego di tale modello dovrebbe essere preso in considerazione in relazione all'ipotesi, da alcuni formulata, di istituire un tribunale speciale che punisca i responsabili dei crimini commessi nell'attuale conflitto tra la Federazione russa e l'Ucraina.

Sebbene, entro certi limiti, le Camere specializzate e la Procura specializzata del Kosovo, si stiano dimostrando in grado di accertare i fatti e punire i responsabili, notevoli sono ancora le difficoltà che devono affrontare nello svolgimento delle loro attività.

Come evidenziato in particolare nei casi *Mustafa* e *Gucati e Haradinaj*, il problema del clima intimidatorio è ancora persistente in tutto il territorio del Kosovo. Gli ex appartenenti all'UCK continuano ad essere da molti considerati eroi e, di conseguenza, le testimonianze contro di essi sono interpretate come atti di tradimento. Le indagini sono rese difficoltose dalla scarsità del materiale probatorio e dalla continua campagna

intimidatoria condotta nei confronti di chiunque collabori con il tribunale. Si consideri che gran parte degli imputati occupa un posto di vertice politico o militare nell'attuale governo kosovaro, potendo influenzare fortemente la percezione e il giudizio sul tribunale. Ogni qualvolta che uno degli ex leader dell'UCK si è pronunciato in merito all'attività del tribunale ne ha screditato l'operato e lo ha dichiarato ingiusto e illegittimo.

Il caso *Gucati e Haradinaj* dimostra, nella maniera più lampante, come i processi, siano stati e continuano ad essere oggetto di numerosi attacchi mediatici, che, accompagnati da una continua campagna di de-legittimazione, rendono particolarmente difficoltoso il processo di riconoscimento del tribunale, e di conseguenza, rallentano il processo di riconciliazione nazionale.

La società kosovara continua a rimanere profondamente divisa sui fatti del passato e su chi debba ricadere la responsabilità degli stessi. Per il popolo albanese, la scelta di attribuire al tribunale il compito di processare sostanzialmente una sola delle parti del conflitto rappresenta l'imposizione di una giustizia di tipo selettivo e tale convinzione alimenta le contestazioni. Estendere la giurisdizione al di là dei limiti delineati nel Rapporto Marty, fino a includere i fatti commessi dalle forze serbe, potrebbe essere dunque una soluzione per guadagnare consenso, soprattutto da parte delle vittime albanesi.

In questo contesto, appare necessario che le Camere specializzate e la Procura specializzata promuovano la loro attività e instaurino un dialogo diretto con le comunità interessate. Il sito ufficiale del tribunale rappresenta un ottimo strumento a tal fine, ma necessita di una maggiore pubblicizzazione.

Inoltre, di sicura utilità potrebbe essere una maggiore regolamentazione delle riparazioni nei confronti delle vittime, che nelle Camere specializzate del Kosovo appare meno elaborata rispetto a quella, ad esempio, della Corte Penale Internazionale. Offrire delle riparazioni concrete e apprezzabili accrescerebbe sicuramente la credibilità del tribunale.

Non sembra, dunque, ancora possibile offrire una risposta all'interrogativo posto all'inizio di questo elaborato se la riconciliazione sia un traguardo realizzabile. Di certo, essa rappresenta una delle sfide più ardue che la società kosovara deve affrontare per dare prova di essere una società democratica, aperta e orientata verso la giustizia. È importante che sia la comunità albanese che quella serba affrontino in modo aperto e diretto le

conseguenze del conflitto e che le Camere specializzate e la Procura specializzata abbiano il coraggio di garantire un reale processo di giustizia transitoria e riparativa.

## **BIBLIOGRAFIA**

### **Monografie e volumi collettanei**

ARRIGHINI, *Kosovo tra guerra e crimini*, Sestri Levante, Gammarò Edizioni, 2021.

CATALETA, LOIERO, *Le Camere specialistiche del Kosovo: l'ultima risorsa per la giustizia in Kosovo?*, Torino, Edizioni Sapienza, 2021.

CRYER, ROBINSON, VASILIEV (eds.), *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, 4th Edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

HEHIR, SHEREMETI (eds.), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, Abingdon, Routledge, 2021.

JUDAH, *Kosovo: What Everyone Needs to Know*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

MOROZZO DELLA ROCCA, *Kosovo, la guerra in Europa, origini di un conflitto etnico*, Milano, Guerrini e Associati, 1999.

PIRJEVEC, *Le guerre jugoslave 1991-1999*, Torino, Einaudi, 2014.

SCHIEDERMAIR, SCHWARZ, STEIGER (eds.), *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Baden-Baden, Nomos, 2022.

SCISO (a cura di) *L'intervento in Kosovo*, Milano, Giuffrè, 2001.

### **Articoli e contributi in volumi collettanei**

ALIJA, *The effectiveness of UNMIK and EULEX in the pursuit of criminal justice in Kosovo*, in HEHIR, SHEREMETI (eds.), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, Abingdon, Routledge, 2021, p. 58 ss.

BAAZ, *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2020, disponibile all'indirizzo: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e1713.013.1713/law-mpeipro-e1713?rskey=2PwCQ2&result=17&prd=MPIL> .

BAMI, *Conviction of Kosovo's 'Commander Cali' Sparks Anger at Home*, in *Pristina Insight*, Pristina, 16 December 2022, disponibile all'indirizzo: <https://prishtinainsight.com/conviction-of-kosovos-commander-cali-sparks-anger-at-home/>.

BATALLI, LEKË, *Giustizia parallela: un primo test per le camere specializzate e l'ufficio del procuratore specializzato del Kosovo*, in *Costituzione blog: Su questioni costituzionali*, 4 marzo 2019, disponibile all'indirizzo: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0301-20190324-204442-0-7>.

CIMIOTTA, *Extraordinary African Chambers*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2019, disponibile all'indirizzo: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3295.013.3295/law-mpeipro-e3295?rskey=UUzk3m&result=27&prd=MPIL>.

CIMIOTTA, *The Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office in Kosovo*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, p.53 ss.

CROSS, *Equipping the Specialist Chambers of Kosovo to Try Transnational Crimes: Remarks on Independence and Cooperation*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, p.73 ss.

HEINZE, *The Kosovo Specialist Chambers Rules of Procedure and Evidence: A Diamond Made Under Pressure?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2017, p.985 ss.

HEHIR, *The Strategic Logic of Ethnic Cleansing in Post-Intervention Kosovo and Its Implications for the Kosovo Specialist Chambers*, in HEHIR, SHEREMETI, (eds.), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, Abingdon, Routledge, 2021, p.147 ss.

HENDRY, “*The Kosovo Specialist Chambers clarifies the law that applies to charges against its ex-President*”, in *Global Justice Journal*, 14 October 2021, disponibile all’indirizzo: <https://globaljustice.queenslaw.ca/news/the-kosovo-specialist-chambers-clarifies-the-law-that-applies-to-charges-against-its-ex-president>

HOHLER, SONCZYK, *The Role and Impact of the European Convention on Human Rights Beyond States Parties: The curious case of the ECHR in Kosovo*, in SCHIEDERMAIR, SCHWARZ, STEIGER (eds.), *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Baden-Baden, Nomos, 2022, p. 261 s.

HOLVOET, *Frustrated Justice: Revisiting ICTY’s Involvement in Adjudicating Crimes Committed During the Kosovo War*, in HEHIR, SHEREMETI (eds), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, Abingdon, Routledge, 2021, p.42 ss.

MAAN, *Victim Participation in International Criminal Proceedings*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2019, disponibile all’indirizzo: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2726.013.2726/law-mpeipro-e2726?rskey=2PwCQ2&result=20&prd=MPIL>.

MUCAJ, *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office Paradox*, in *International Criminal Law Review*, 2021, p. 7 ss.

MUHARREMI, *The Concept of Hybrid Courts Revisited: The Case of the Kosovo Specialist Chambers*, in *International Criminal Law Review*, 2018, p.623 ss.

MUHARREMI, *The Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2016, p. 967 ss., disponibile all'indirizzo: [https://www.zaoerv.de/76\\_2016/76\\_2016\\_4\\_a\\_967\\_992.pdf](https://www.zaoerv.de/76_2016/76_2016_4_a_967_992.pdf).

PALMISANO, *L'ammissibilità del ricorso alla forza armata a fini umanitari e la guerra del Kosovo*, in *Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 2005, disponibile all'indirizzo: <https://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/palmisan.htm#15>.

PENA, *Victim Participation in International Criminal Proceedings*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2019, disponibile all'indirizzo: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2726.013.2726/law-mpeipro-e2726?rskey=2PwCQ2&result=20&prd=MPIL>.

PINELES, *A Critical Analysis of the Evolution of the Kosovo Specialist Chambers and the Specialist Prosecutor's Office and the Rationale for Their Existence*, in HEHIR, SHEREMETI (eds), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, Abingdon, Routledge, 2021, p.126 ss.

REIGER, WIERDA, *The Serious Crimes Process in Timor-Leste: In Retrospect, Prosecution Case Studies Series*, International Center for Transitional Justice, 2006, disponibile all'indirizzo: <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-TimorLeste-Criminal-Process-2006-English.pdf>.

ROMANO, *Mixed Criminal Tribunals (Sierra Leone, East Timor, Kosovo, Cambodia)*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2006, disponibile all'indirizzo: <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e173?rskey=2PwCQ2&result=5&prd=MPIL>.

SCISO, *L'intervento in Kosovo. L'improbabile passaggio dal principio del divieto a quello dell'uso della forza armata*, in SCISO (a cura di) *L'intervento in Kosovo*, Milano, Giuffr , 2001, p.47 ss.

SLUITER, *Human Rights in International Criminal Proceedings—The Impact of the Judgment of the Kosovo Specialist Chambers of 26 April 2017*, in *William & Mary Bill of Rights Journal*, 2019, p.623 ss.

SUSURI, *Guarantee and Constitutional Protection of Human Rights and Freedoms in the Republic of Kosovo*, in *Proceedings of the International Scientific Conference "Social Changes in the Global World"*, Prizen, 2022, disponibile all'indirizzo: <https://js.ugd.edu.mk/index.php/scgw/article/view/5316>.

TROMP, *Kosovo on Trial at the ICTY: Narratives of War, History, Justice and Injustice*, in HEHIR, SHEREMETI (eds), *Kosovo and Transitional Justice: The Pursuit of Justice After Large Scale-Conflict*, Abingdon, Routledge, 2021, p.25 ss.

WILLIAMS, *The Specialist Chambers of Kosovo: The limits of Internationalization?*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2016, p.25 ss.

## **LEGISLAZIONE**

Assembly of the Republic of Kosovo, '*On the Jurisdiction, Case Selection and Case Allocation of Eulex Judges and Prosecutors in Kosovo*' (Law No. 03/L-053), 13 March 2008, in *Official Gazette of Republic of Kosova*, 15 June 2008, disponibile all'indirizzo:<http://old.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/03-L-053%20a.pdf>.

Assembly of the Republic of Kosovo, '*Law on Ratification of the International Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo*' (Law no. 04/L-274), 23 April 2014, in *Official*

*Gazette of Republic of Kosova no. 32*, 15 May 2014, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/04-l-274\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/04-l-274_a.pdf).

Republic of Kosovo, Constitutional Court, *Assessment of an Amendment to the Constitution of the Republic of Kosovo proposed by the Government of the Republic of Kosovo and referred by the President of the Assembly of the Republic of Kosovo on 9 March 2015 by Letter No. 05-433jDO-318*, (JUDGMENT III ) Case No. K026j15, disponibile all'indirizzo: [https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO26-15\\_ANG.pdf](https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KO26-15_ANG.pdf).

Assembly of the Republic of Kosovo, *'Law on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office'* (Law no.05/L-053), 3 August 2015, in *Official Gazette of Republic of Kosova no. 27*, 31 August 2015, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053_a.pdf).

Assembly of the Republic of Kosovo, *'Law Amendment of the Constitution of the Republic of Kosovo'* (Law no. 05 -D- 139), 3 August 2015, in *Official Gazette of Republic of Kosova no. 20*, 5 August 2015, disponibile all'indirizzo: [https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/4.AMENDMENT\\_OF\\_THE\\_CONSTITUTION\\_OF\\_REPUBLIC\\_OF\\_KOSOVO\\_-\\_2015.pdf](https://mapl.rks-gov.net/wp-content/uploads/2017/10/4.AMENDMENT_OF_THE_CONSTITUTION_OF_REPUBLIC_OF_KOSOVO_-_2015.pdf).

## **GIURISPRUDENZA**

*Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, on the Referral of the Rules of Procedure and Evidence Adopted by Plenary on 17 March 2017 to the Specialist Chamber of the Constitutional Court Pursuant to Article 19(5) of Law no. 05/L-053 on Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office*, 26 April 2017, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/f00004-ksc-cc-pr-2017-01\\_judgementonthereferral\\_en.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/f00004-ksc-cc-pr-2017-01_judgementonthereferral_en.pdf).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Order for Transfer to Detention Facilities of the Specialist Chambers*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803514c4&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803514c4&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of the Decision on the Confirmation of the Indictment Against Pjetër Shala*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980463900&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980463900&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-Trial Judge, Public Redacted Version of the Arrest Warrant for Mr Pjetër Shala*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980447967&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980447967&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-Trial Judge, Annex 2 - Public Redacted Version of Order for Transfer to Detention Facilities of the Specialist Chambers*, 12 June 2020, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803514c4&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803514c4&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Decision on the Confirmation of the Indictment Against Salih Mustafa*, 5 October 2020, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e98035e124/Public%20Redacted%20Version%20of%20Decision%20on%20the%20Confirmation%20of%20the%20Indictment%20Against%20Salih%20Mustafa.pdf>.

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Decision on the Confirmation of the Indictment Against Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi and Jakup Krasniqi*, 26 October 2020, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98039bda9&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98039bda9&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Basic Court, Further Initial Appearance*, 28 October 2020, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Transcript/KSC-BC-2020-05/Further%20Initial%20Appearance%20and%20Status%20Conference.pdf>.

*Kosovo Specialist Chambers, Initial Appearance of Hashim Thaçi*, 9 November 2020, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98038d09a&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98038d09a&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Initial Appearance of Jakup Krasniqi*, 9 November 2020, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98038d092&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98038d092&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Initial Appearance of Kadri Veseli*, 10 November 2020, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98038d0f6&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98038d0f6&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Initial Appearance of Rexhep Selimi*, 11 November 2020, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980390aad&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980390aad&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of the Decision on the Confirmation of the Indictment*, 11 December 2020, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803c07ea&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803c07ea&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Status Conference*, 8 January 2021, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803d2199&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803d2199&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, First Decision on Victims Participation*, 10 February 2021, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo:

[https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9803fb14e&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9803fb14e&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Specialist Prosecutor, Further Redacted Indictment*, 31 March 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98043532a&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98043532a&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Basic Court Chamber, Initial Appearance of Pjetër Shala*, 19 April 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98044c68f&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98044c68f&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of the First Decision on Victims Participation*, 21 April 2021, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98044e5ae&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98044e5ae&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Second Decision on Victims' Participation*, 30 April 2021, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/documents/public\\_redacted\\_version\\_of\\_second\\_decision\\_on\\_victims\\_participation.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/documents/public_redacted_version_of_second_decision_on_victims_participation.pdf).

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel I, Public redacted version of Third Decision on Victims' Participation*, 21 May 2021, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e98047b230&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e98047b230&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of Decision on Pjetër Shala's Request for Provisional Release*, 15 June 2021, Case File KSC-BC-2020-

04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9804a44ff&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9804a44ff&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, A Panel of the Court of Appeal Chamber, Decision on the Defence Appeals Against Decision on Preliminary Motions*, 23 June 2021, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e9804a3dac/Decision%20on%20the%20Defence%20Appeals%20Against%20Decision%20on%20Preliminary%20Motions.pdf>.

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Decision on Motions Challenging the Jurisdiction of the Specialist Chambers*, 22 July 2021, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9805dbb51&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9805dbb51&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, A Panel of the Court of Appeals Chamber, Public Redacted Version of Decision on Pjetër Shala's Appeal Against Decision on Provisional Release*, 20 August 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9809dd59e&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9809dd59e&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Decision on Motions Challenging the Legality of the SC and SPO and Alleging Violations of Certain Constitutional Rights of the Accused*, 31 August 2021, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9809ec903&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9809ec903&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Specialist Defence Council, Public Redacted Version of 'Preliminary Motion by the Defence of Pjetër Shala Challenging the Form of the Indictment*, 9 September 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e9809f93bf&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e9809f93bf&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-Trial Judge, Public Redacted Version of Decision on Motion Challenging the Form of the Indictment*, 18 October 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980a3da3f&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980a3da3f&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Second Decision on Victims Participation*, 10 December 2021, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980a9c84b&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980a9c84b&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of First Decision on Victims Participation*, 15 December 2021, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980aa9b3d&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980aa9b3d&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Defence Counsel, Referral to the Constitutional Court Panel on the violation of Mr Thaçi's fundamental rights to an independent and impartial tribunal established by law, and to a reasoned opinion*, 28 February 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980b39d25&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980b39d25&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Defence Counsel, Krasniqi Defence Referral to the Constitutional Court Panel on the Legality of Charging Joint Criminal Enterprise with public Annex 1*, 28 February 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980b39d28&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980b39d28&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Basic Court, Judgement on case Specialist Prosecutor v. Hysni Gucati and Nasim Haradinaj*, 18 May 2022, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980bbfc0c&doc\\_type=stl\\_transcript&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980bbfc0c&doc_type=stl_transcript&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Summary of Trial Judgment in Specialist Prosecutor v. Hysni Gucati and Nasim Haradinaj*, 18 May 2022, Case File KSC-BC-2020-07, disponibile all'indirizzo: <https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/documents/20220518-summarytrialjudgmentgucati-haradinaj-en.pdf>.

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Third Decision on Victims Participation*, 25 May 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980bcc119&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980bcc119&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, Decision on the Referral of Jakup Krasniqi Concerning the Legality of Charging Joint Criminal Enterprise and the Referral of Kadri Veseli Concerning Decision of the Appeals Panel on Challenges to the Jurisdiction of the Specialist Chambers*, 13 June 2022, Case File KSC-CC-2022-13/ KSC-CC-2022-14, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980c086ce&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980c086ce&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court, Decision on the Referral of Pjetër Shala to the Constitutional Court Panel Concerning Fundamental Rights Guaranteed by Article 33 of the Kosovo Constitution and Article 7 of the European Convention on Human Rights*, 6 July 2022, Case File KSC-CC-2022-16, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980c4ff11&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980c4ff11&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Specialist Counsel for Nasim Haradinaj, Haradinaj Defence Re-Filed Notice of Appeal of Trial Judgement*, 8 July 2022, Case File KSC-CA-2022-01, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980c5b978&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980c5b978&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Specialist Counsel for Hysni Gucati, Public Redacted Version of Re-Filed Gucati Notice of Appeal re Trial Judgment KSC-BC-2020-*

07/F00611 (“Judgment”), 11 July 2022, Case File KSC-CA-2022-01, disponibile all’indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980c55350&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980c55350&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge ,Public Redacted Version of Second Decision on Victims ’Participation*, 11 August 2022, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all’indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980cc7e05&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980cc7e05&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, The Specialist Chamber of the Constitutional Court,Public Redacted Version of the Decision on the Referral of Pjetër Shala to the Constitutional Court Panel Concerning Fundamental Rights Guaranteed by Articles 30 and 31 of the Kosovo Constitution and Article 6 of the European Convention on Human Rights*, 22 August 2022, Case File KSC-CC-2022-18, disponibile all’indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980cd5057&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980cd5057&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre-trial Judge, Public Redacted Version of Third Decision on Victims ’Participation*, 19 September 2022, Case File KSC-BC-2020-04, disponibile all’indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980d1b5aa&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980d1b5aa&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Specialist Prosecutor, Public Redacted Version of Amended Indictment*, 30 September 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all’indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980d458e1&doc\\_type=stl\\_filing\\_annex&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980d458e1&doc_type=stl_filing_annex&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Defence Counsel, Public Redacted Version of Pre-Trial Brief of Mr Hashim Thaçi*, 8 November 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all’indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980d800fc/Public%20Redacted%20Version%20of%20Pre-Trial%20Brief%20of%20Mr%20Hashim%20Tha%C3%A7i.pdf>.

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel I, Public redacted version of Thirteenth Decision on Review of Detention*, 18 November 2022, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980d96387&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980d96387&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Pre Trial-Judge, Public Redacted Version of Fourth Decision on Victims Participation*, 12 December 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980dc36db&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980dc36db&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel I, Corrected Version of Public Redacted Version of Trial Judgement*, 16 December 2022, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980df51b1&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980df51b1&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Public Redacted Version of Decision on Periodic Review of Detention of Hashim Thaçi*, 19 December 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980dd052d&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980dd052d&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Decision on Periodic Review of Detention of Kadri Veseli*, 19 December 2022, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980dd052f&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980dd052f&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Public Redacted Version of Decision on Periodic Review of Detention of Rexhep Selimi*, 17 January 2023, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980deec07&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980deec07&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel II, Public Redacted Version of Decision on Periodic Review of Detention of Jakup Krasniqi*, 17 January 2023, Case File KSC-BC-

2020-06, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980ded85b&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980ded85b&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, A Panel of the Court of Appeals Chamber, Appeal Judgement*, 2 February 2023, Case File KSC-CA-2022-01, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/details.php?doc\\_id=091ec6e980e07ecc&doc\\_type=stl\\_filing&lang=eng](https://repository.scp-ks.org/details.php?doc_id=091ec6e980e07ecc&doc_type=stl_filing&lang=eng).

*Kosovo Specialist Chambers, Defence Counsel, Public Redacted Version of Defence Notice of Appeal pursuant to Rule 176 (of Rules of Procedure and Evidence) against the Judgment of the Trial Panel I of 16 December 2022*, 13 February 2023, Case File KSC-BC-2020-05, disponibile all'indirizzo: [https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980e19ded/Public%20Redacted%20Version%20of%20Defence%20Notice%20of%20Appeal%20pursuant%20to%20Rule%20176%20\(of%20Rules%20of%20Procedure%20and%20Evidence\)%20against%20the%20Judgment%20of%20the%20Trial%20Panel%20I%20of%2016%20December%202022.pdf](https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980e19ded/Public%20Redacted%20Version%20of%20Defence%20Notice%20of%20Appeal%20pursuant%20to%20Rule%20176%20(of%20Rules%20of%20Procedure%20and%20Evidence)%20against%20the%20Judgment%20of%20the%20Trial%20Panel%20I%20of%2016%20December%202022.pdf).

*Kosovo Specialist Chambers, Trial Panel, Public Redacted Version of Fifth Decision on Victim Participation*, 15 February 2023, Case File KSC-BC-2020-06, disponibile all'indirizzo: <https://repository.scp-ks.org/LW/Published/Filing/0b1ec6e980e24021/Public%20Redacted%20Version%20of%20Fifth%20Decision%20on%20Victims%E2%80%99%20Participation.pdf>.

## **TRATTATI E ATTI INTERNAZIONALI RILEVANTI**

*United Nations, General Assembly, Resolution 52/135 Situation of Human Rights in Cambodia*, 27 February 1998, disponibile all'indirizzo: <http://www.unakrt-online.org/sites/default/files/documents/A-RES-52-135%281%29.pdf>.

*Identical letters dated 15 March 1999 from the Secretary-General to the President of the General Assembly and the President of the Security Council*, 16 March 1999 UN Doc A/53/850 S/1999/231, disponibile online all'indirizzo <http://www.unakrt-online.org/documents?page=3>.

*United Nations, UNTAET, Regulation 2000/11, On the Organization of Courts in East Timor*, 6 March 2000, disponibile all'indirizzo: <https://peacekeeping.un.org/mission/past/etimor/untaetR/Reg11.pdf>.

*United Nations, UNTAET, Regulation No. 2000/15 On The Establishment of Panels With Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences*, 6 June 2000, disponibile all'indirizzo: <https://exhibits.stanford.edu/virtual-tribunals/catalog/xh670tz7801>.

*United Nations, UNTAET, Regulation No. 2000/30 On Transitional Rules of Criminal Procedure*, 25 September 2000, disponibile all'indirizzo: <https://exhibits.stanford.edu/virtual-tribunals/catalog/my791ry9009>.

*United Nations, UNTAET, Regulation 2001/25 On The Amendment Of UNTAET Regulation No.2000/11 On The Organization Of Courts In East Timor And Untaet Regulation No.2000/30 On The Transitional Rules Of Criminal Procedure*, 14 September 2001, disponibile all'indirizzo: <https://exhibits.stanford.edu/virtual-tribunals/catalog/pj620nr0258>.

*United Nations, General Assembly, Resolution 57/228 Khmer Rouge trials*, 27 February 2003, disponibile all'indirizzo: <https://www.unakrt-online.org/sites/default/files/documents/A-Res-57-228.pdf>.

*United Nations, Cambodia, Agreement between the United Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the prosecution under Cambodian law of crimes committed during the period of Democratic Kampuchea*, 6 June 2003, disponibile all'indirizzo:

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202329/Part/volume-2329-I-41723.pdf>.

*Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia, Internal Rules*, 12 June 2007, disponibile all'indirizzo: <https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-documents/IR-Eng.pdf>.

*Consiglio dell'Unione Europea, Azione Comune 2008/124/PESC del Consiglio relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)*, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 febbraio 2008, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008E0124&from=en>.

*Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo*, UN Doc. S/2008/354, 12 June 2008, disponibile all'indirizzo: <https://reliefweb.int/report/serbia/report-un-sg-united-nations-interim-administration-mission-kosovo-s2008458>.

*Updated Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, September 2009, disponibile all'indirizzo: [https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute\\_sept09\\_en.pdf](https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf).

*Parliamentary Assembly, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Report: Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo, Rapporteur: Mr Dick Marty*, 12 December 2010, disponibile all'indirizzo: [https://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101218\\_ajdoc462010provamended.pdf](https://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20101218_ajdoc462010provamended.pdf).

*African Union, Government of the Republic of Senegal, Agreement between the Government of the Republic of Senegal and the African Union on the Establishment of Extraordinary African Chambers within the Senegalese Judicial System*, 22 August 2012,

disponibile

all'indirizzo:

[https://www.jstor.org/stable/48581907#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/48581907#metadata_info_tab_contents).

*Statute of the Extraordinary African Chambers within the courts of Senegal created to prosecute international crimes committed in Chad between 7 June 1982 and 1 December 1990*, 2 September 2013, disponibile all'indirizzo: <https://www.hrw.org/news/2013/09/02/statute-extraordinary-african-chambers>.

*European Union, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Letter to the President of Kosovo*, 14 April 2014, in *Official Gazette of Republic of Kosova* no. 346, disponibile all'indirizzo: [https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053\\_a.pdf](https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/05-l-053_a.pdf).

*Statement of the Chief Prosecutor of the Special Investigative Task Force 29 July 2014*, disponibile all'indirizzo: [https://web.archive.org/web/20170409050144/http://sitf.eu/images/Statement/Statement\\_of\\_the\\_Chief\\_Prosecutor\\_of\\_the\\_SITF\\_EN.pdf](https://web.archive.org/web/20170409050144/http://sitf.eu/images/Statement/Statement_of_the_Chief_Prosecutor_of_the_SITF_EN.pdf).

*Decisione (PESC) n.2022/734 del Comitato Politico e di Sicurezza del 10 maggio 2022 che proroga il mandato del Capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L 136/104, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0734&from=IT>.

